



Allegato 11.B
Checklist per l'audit delle operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs
57/2017
Operazioni relative all'acquisizione di beni e servizi
/
Operazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche

Versione 2 - 2026

PROGRAMMA AMMINISTRAZIONE _____ (CCI: _____)

AUTORITA' DI AUDIT: _____

Checklist per l'audit delle operazioni soggette al D.Lgs. 50/2016 e al D.Lgs. 57/2017
Operazioni relative all'acquisizione di beni e servizi/Operazioni relative alla realizzazione di opere pubbliche

Periodo contabile di riferimento _____

SCHEDA ANAGRAFICA																
DATI IDENTIFICATIVI DELL'OPERAZIONE/PROGETTO																
Titolo del Progetto																
CUP																
Codice locale																
Priorità																
Obiettivo specifico																
Azione																
Indicatori di output associati all'operazione																
Luogo di realizzazione dell'operazione/progetto																
Stato dell'operazione	In corso		Conclusa													
DATI IDENTIFICATIVI DEL BENEFICIARIO E UBICAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE																
Beneficiario																
Ragione sociale																
Codice fiscale																
Sede legale																
Rappresentante legale																
Contatti																
Luogo archiviazione della documentazione:																
DATI FINANZIARI																
Dotazione finanziaria dell'operazione																
Contributo totale liquidato		pari al	#DIV/0!	del contributo concesso												
Importo certificato in precedenti periodi contabili																
Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato																
Importo controllato																
Ripartizione per fonte di finanziamento																
Costo ammesso a finanziamento																
IMPORTO TOTALE	Quota UE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale													
-																
Importo certificato nel periodo contabile di riferimento e campionato																
IMPORTO TOTALE	Quota UE	Cofinanziamento nazionale	Cofinanziamento regionale													
Altre informazioni finanziarie																
Dotazione finanziaria dell'operazione	Importo a base d'asta	Importo aggiudicato	Importo varianti	Importo finale												
-																
AUDIT																
Incaricati dell'audit																
Data dell'audit documentale e soggetti coinvolti	Autorità di Gestione:															
	Data:		Nominativi dei referenti:													
	Organismo Intermedio:															
	Data:		Nominativi dei referenti:													
	Autorità di Certificazione:															
	Data:		Nominativi dei referenti:													
	Altro:															
	Data:		Nominativi dei referenti:													
Data dell'audit in loco e soggetti presenti	Data:		Nominativi dei referenti presenti:													
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Compilato da:</th> <th>Controllato da:</th> <th>Approvazione</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Data</td> <td>Data</td> <td>Data</td> </tr> <tr> <td>Nominativo</td> <td>Nominativo</td> <td>Nominativo</td> </tr> <tr> <td>Firma</td> <td>Firma</td> <td>Firma</td> </tr> </tbody> </table>					Compilato da:	Controllato da:	Approvazione	Data	Data	Data	Nominativo	Nominativo	Nominativo	Firma	Firma	Firma
Compilato da:	Controllato da:	Approvazione														
Data	Data	Data														
Nominativo	Nominativo	Nominativo														
Firma	Firma	Firma														

CHECKLIST APPALTI - Acquisti beni e servizi D.Lgs. 50/2016 e D.Lgs. 57/2017								
Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
C	Programmazione e Progettazione							
T	Qualificazione stazioni appaltante e programmazione degli interventi							
ST	Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza							
Sezione	A							
1	La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016? (Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33er del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).) In caso di ricorso ad una Centrale di Committenza, tale centrale è qualificata ai sensi dell'art. 38 comma 1, del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1 D.Lgs. 50/2016, art. 37, commi 2 Ai sensi dell'art. 38, comma 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i requisiti tecnici e organizzativi per l'iscrizione delle Stazioni appaltanti all'elenco dell'ANAC. Ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'ANAC stabilisce inoltre modalità attuative del sistema di qualificazione, diversificate in funzione anche delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. A riguardo l'ANAC ha pubblicato le Linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016» (approvate con Delibera n. 235 del 15/02/2017). L'art. 41 del D.Lgs. 50/2016, prevede infine che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregati e dalle Centrali di Committenza. D.Lgs. 50/2016 art. 216 comma 10						Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33 er del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).
2	In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente:	D.Lgs. 50/2016, art. 37						
2.1	ricorrendo ad una Centrale di committenza?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 3						
2.2	mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 4						
2.3	1) mediante acquisizione diretta ed autonoma di servizi e forniture da parte della Stazione appaltante esclusivamente per appalti di importo inferiore a 40.000 Euro? ovvero, 2) attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza e dai soggetti aggregatori? oppure, 3) procedendo direttamente all'acquisizione di forniture e di servizi?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, commi 1 e 4						
3	Nel caso di acquisti di forniture e servizi di importo superiore a 40.000 euro e inferiori alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, la Stazione appaltante ha proceduto all'utilizzo in autonomia degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione dalle Centrali di committenza? (In caso di indisponibilità di tali strumenti anche in relazione alle singole categorie merceologiche le stazioni appaltanti possono attuare tutte le procedure di cui al presente Codice o ricorrere a Centrali di committenza, o aggregazione a Stazioni appaltanti qualificate).	D.Lgs. 50/2016, art. 37, commi 2						
4	Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di forniture/servizi è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016: 1) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 2) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorzandosi in Centrali di committenza; 3) ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014?; 4) (solo per appalti successivi al 20/05/2020) Oppure presso le province, le città metropolitane ovvero gli enti di area vasta ai sensi della L. 56/2014?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 4 L. 55/2019 (conversione del Digs 32/2019) entrata in vigore il 18/06/2019 che ha sospeso l'applicazione del comma 4 fino al 31/12/2020						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
5	In caso la Stazione appaltante abbia fatto ricorso ad una Centrale di committenza ubicata in altro Stato membro dell'Unione Europea, l'appalto ha ad oggetto esclusivamente attività di centralizzazione delle committenze svolte nella forma di acquisizione centralizzata di forniture e/o servizi a Stazioni appaltanti?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 13						
ST	Pianificazione, programmazione e progettazione							
Sezione	B							
1	Le forniture / i servizi affidati il cui valore è pari o superiore a 40.000€ sono compresi nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi e nei relativi aggiornamenti annuali?	D.Lgs 50/2016 art. 21 co. 1 e 3 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017						
2	Prima dell'avvio della procedura d'appalto, la Stazione appaltante ha svolto, se del caso, consultazioni preliminari di mercato nel rispetto dei principi di uguaglianza trattamento, trasparenza e non discriminazione? Ad esempio: 1) ai fini della consultazione preliminare di mercato, l'amministrazione aggiudicatrice ha accettato consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti od operatori economici, utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto solo a condizione che le stesse non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e di trasparenza? 2) La Stazione appaltante ha adottato misure appropriate per assicurare che coinvolgimento di candidati e / o offerenti nelle consultazioni preliminari di mercato non creasse creato distorsioni della concorrenza nella procedura di appalto pubblico? 3) Il candidato o l'offerente interessato è stato escluso dalla procedura qualora non sia stato possibile in alcun modo garantire il rispetto del principio della parità di trattamento? 4) Prima di tale eventuale esclusione, la stazione appaltante ha offerto al candidato o offerente interessato la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non fosse un elemento in grado di falsare la concorrenza?	D.Lgs. 50/2016 art. 66 (come modificato dal Dlgs 56/2017) e art. 67 Direttiva 2014/24/UE art. 40 Cfr. punto 1.1 Sezione I della Checklist CE					La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 18) stabilisce che nel caso di partecipazione precedente irregolare di candidati/offertenti presso l'amministrazione aggiudicatrice, una rettifica finanziaria del 25% se una precedente consulenza resa da un offerente all'amministrazione aggiudicatrice comporta una distorsione della concorrenza o determina una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, alle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE.	
3	Esiste il progetto relativo al servizio/fornitura?	D.Lgs. 50/2016, art. 23						
4	La Stazione Appaltante ha rispettato il divieto di frazionamento artificioso del contratto?	D.lgs 50/2016, art. 157, commi 1 e 2, come modificati dal Dlg 56/2017 Direttiva 24/2014 art. 5 comma 3						Irregolarità sostanziale. La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 stabilisce in caso di frazionamento artificioso degli appalti una rettifica pari al 100% qualora il relativo avviso non sia stato pubblicato sulla GU qualora questo fosse previsto. Tale rettifica si applica allorché un progetto di lavori o una proposta di acquisto di un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato artificialmente in diversi appalti. Di conseguenza, ciascun appalto per una parte di lavori/forniture/servizi risulta al di sotto della soglia stabilita dalle direttive, il che ne evita la pubblicazione nella GU per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando mezzi adeguati.
ST	Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)							
Sezione	C							
1	La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con atto formale del responsabile di livello apicale dell'unità organizzativa pertinente?	D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 1 modificato dal Dlg 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Linee guida ANAC n. 3 par. 1 e 2						
2	Il RUP è dotato del titolo di studio richiesto e delle competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato?	D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 1 e Linee guida ANAC n. 3 par. 4						
3	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto o nell'invito a presentare offerta?	D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 2						
4	Ai fini della nomina del RUP è stato verificato dalla Stazione Appaltante che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione? (Verificare con quali modalità la Stazione Appaltante abbia eseguito tali verifiche)	D.Lgs. 50/2016, art. 42 Linea Guida ANAC n. 3 par. 2						
5	Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, il Dirigente competente ha attestato che l'organico della Stazione appaltante presenta carenze accertate o in esso non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP?	D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
6	Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante sono state rispettate le procedure e modalità di affidamento previste dal D.Lgs. 50/2016? Si rimanda alle pertinenti sezioni della Checklist relative alle procedure specifiche	D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 - par.2.3 D.Lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt. 60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1						La CL specifica per l'affidamento degli incarichi deve essere compilata solo in presenza di spesa certificata relativa all'incarico de quo. Controllo rinviato alla procedura specifica nell'appalto.
7	Nel caso in cui l'attività di supporto al RUP sia stata affidata a soggetti esterni, in quanto nell'organico della Stazione Appaltante non sia compreso nessun soggetto in possesso della specifica professionalità necessaria per lo svolgimento dei compiti propri del RUP, è stato verificato dalla Stazione appaltante il possesso di specifiche competenze di carattere tecnico, economico finanziario, amministrativo, organizzativo, e legale da parte di tali soggetti?	D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 11. Linea Guida ANAC n. 3/2016 - Paragrafo 2.3						
8	La Stazione Appaltante ha verificato il rispetto delle disposizioni di incompatibilità da parte degli affidatari dei servizi di supporto al RUP?	D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 par. 2.3						
C	Scelta e impostazione della procedura							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Definizione della documentazione di gara							
Sezione	D.1							
1	È presente il Decreto o la Determina a contrarre, o atto ad essa equivalente, con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 e 7 come modificato dal Dlg 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192						
2	In caso di procedure di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) e b) (affidamenti di importo inferiore a 40.000 e superiore a 40.000 e fino a 150.000 per i lavori e fino alle soglie di cui all'art. 35 per i servizi e le forniture) la Determina/Decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: Questo punto si applica solo per procedure successive al 20/05/2017	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlg 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017						Questo punto si applica solo per procedure successive al 20/05/2017 data di entrata in vigore del Dlg 56/2017
2.1	oggetto dell'affidamento;	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlg 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017						Contenuto sostanziale obbligatorio
2.2	importo;	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlg 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017						Contenuto sostanziale obbligatorio
2.3	fornitore;	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlg 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017						Contenuto sostanziale obbligatorio
2.4	ragioni della scelta del fornitore;	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlg 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017						Contenuto sostanziale obbligatorio
2.5	possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale;	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlg 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017						Contenuto sostanziale obbligatorio
2.6	possesso da parte del fornitore dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesto).	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlg 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017						Contenuto sostanziale obbligatorio
2.7	motivazione circa il mancato ricorso al MEPA							Obbligo motivazione scelta strumento acquisto
3	L'importo stimato del contratto non è stato artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relativo alle soglie europee? Per contratti di valore inferiore alla soglia UE, in caso di servizi/forniture aggiuntivi assegnati e senza giustificazione del ricorso alla procedura negoziata, il valore di tali contratti aggiuntivi avrà portato il valore cumulato dei contratti originali e aggiuntivi al di sopra della soglia di riferimento per il diritto dell'UE?	D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6 Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.						Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione indicata). La nuova decisione della CE(2019)3452 final del 14.5.2019 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (tale rettifica si applica se il bando di gara riguardante i lavori/ servizi/le forniture in questione non è stato pubblicato nella GU benché ciò fosse richiesto dalle direttive). La rettifica è del 25% se il bando è stato pubblicato utilizzando mezzi adeguati. Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione", che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di frazionamento dei contratti di appalto per evitare il superamento delle soglie di riferimento per il diritto dell'UE.
4	I documenti di gara prevedono quanto segue?	Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.1 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.2 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.3 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.4						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
4.1	a) bando/avviso pubblico/invito a presentare offerte;							documenti essenziali.
4.2	b) il capitolato d'oneri o i documenti descrittivi, nel caso del dialogo competitivo, comprendenti le specifiche tecniche e i criteri pertinenti;							documenti essenziali.
5	Il bando di gara/avviso contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, Parte I, lettera C del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 71, comma 1 Direttiva 2014/24/UE art. 49 Cfr. punto 2.1 Sezione II (Pubblicazioni e trasparenza) della Checklist della CE						
6	Il CIG e il CUP sono stati riportati nell'avviso di indizione della gara o nella lettera di invito o, per acquisti senza bando/avviso, nel contratto?	Legge n. 136/2010 e delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 Legge 3 del 2003 (CUP), art. 11 Sentenza della Corte di Giustizia UE -Commissione/Francia, 340/02						Tracciabilità obbligatoria - requisito essenziale
7	La descrizione dell'oggetto dell'appalto (nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri) e le specifiche tecniche sono formulati in modo sufficientemente preciso da consentire ai potenziali offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto stesso e alle Amministrazioni di aggiudicare l'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 1 e comma 5 lettera a) Direttiva 2014/24/UE art. 42 Cfr. punto 2.5 Sezione II della Checklist della CE						Per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (la rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità); se i lavori/servizi eseguiti non sono stati oggetto di pubblicazione, all'importo corrispondente si applica una rettifica del 100%. La Decisione CE(2019) 3452 final del 14.5.2019 prevede in caso di Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalto una rettifica finanziaria del 10%.
8	Le specifiche tecniche consentono pari accesso a tutti gli offerenti e non comportano, direttamente o indirettamente, la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza? Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti: 1) mediante riferimento, in ordine di preferenza, alle norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»; 2) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e all'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto; 3) con la combinazione dei metodi di cui alle lettere a) e b). L'etichettatura specifica richiesta dalle amministrazioni aggiudicatrici per specifiche caratteristiche ambientali, sociali o di altro tipo soddisfano le seguenti condizioni richieste dalle direttive: -connessi all'oggetto del contratto - basati su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori - stabilite in un processo trasparente e aperto al quale possono partecipare tutte le parti interessate - l'operatore economico non può esercitare un'influenza determinante sull'ente che rilascia l'etichetta	D.Lgs. 50/2016, art. 68, commi 4 e 6, e art. 69 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 42 e art. 43 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 17.3 Cfr. punto 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 Sezione II (Specifiche tecniche) della Checklist CE						Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità), in caso di specifiche tecniche discriminatorie. La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 prevede in caso di specifiche tecniche discriminatorie sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica finanziaria pari al 25%. Tale rettifica è ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. Quando le specifiche tecniche si riferiscono a standard (inter) nazionali, a sistemi o specifiche di riferimento, verificare che l'amministrazione aggiudicatrice abbia usato parola "o equivalente" al fine di prevedere la possibilità di presentare soluzioni equivalenti. Verificare che l'Amministrazione aggiudicatrice abbia garantito che le specifiche tecniche non facciano riferimento ad un marchio, a un brevetto o un tipo, ad un'origine o produzione specifica, a meno che ciò non sia giustificato dall'oggetto dell'appalto.
9	Il bando di gara o l'invito a confermare interesse prevede la possibilità di presentare, in sede di offerta, varianti progettuali collegate all'oggetto dell'appalto? Il bando di gara o l'atto equivalente specifica i requisiti minimi che le varianti progettuali devono rispettare e le modalità specifiche per la loro presentazione? Ai fini della valutazione delle varianti progettuali, la stazione appaltante ha applicato il criterio di aggiudicazione previsto per la valutazione delle offerte conformi al progetto?	D.Lgs. 50/2016, art. 95 co. 14 come modificato dal Dlg 56/2017 D.Lgs. 50/2016, art. 106 Direttiva UE 24/2014 art. 45 commi 1, 2 e 3 Cfr. punto 4.1 della Check CE e Sezione IV (Varianti)						In mancanza di tale indicazione, le varianti non sono autorizzate. Se si prevedono varianti rispetto al "progetto" posto a base di gara, da presentare in sede di offerta esse devono essere preventivamente circoscritte tramite la definizione di requisiti minimi. La norma consente alla stazione appaltante di prevedere che sia presentata direttamente un'offerta contenente la variante oppure che quest'ultima sia presentabile separatamente laddove, a parte, venga presentata un'offerta conforme alle specifiche tecniche del progetto posto a base di gara. Per un'esigenza di omogeneità delle valutazioni e al fine di garantire la loro coerenza con il progetto base, i criteri con cui si valutano gli aspetti qualitativi delle varianti devono essere relativi agli stessi aspetti qualitativi che vengono valutati per l'offerta conforme al progetto medesimo.)
10	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, la Stazione Appaltante ne ha dato motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli art. 99 e 139?	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1 Direttiva 24/2014 art. 46 comma 1 Cfr. punto 5.1, Sezione I della Checklist della CE						Obbligo di motivazione. La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 Stabilisce in caso di mancanza di giustificazione dell'omessa suddivisione di un appalto in lotti una rettifica finanziaria del 5%.
11	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante ha indicato l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente e i criteri oggettivi e non discriminatori per determinare quali lotti saranno aggiudicati allo stesso offerente.	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3 Direttiva UE 24/2014 art. 46 comma 2 Cfr. punto 5.2, Sezione I (Suddivisione in lotti) della Checklist CE						La Decisione della CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 3) stabilisce in caso di frazionamento artificioso dell'appalto, una rettifica del 100% se il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti. La rettifica è ridotta al 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
12	Nel caso in cui la stazione appaltante intenda ricorrere ad un'asta elettronica, i documenti di gara contengono gli elementi minimi richiesti dall'Allegato XII del D.Lgs. 50/2016: • gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica; • i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati; • le informazioni messe a disposizione nel corso dell'asta elettronica; • informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; • le condizioni alle quali i referenti potranno rilanciare; • informazioni sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle specifiche tecniche di collegamento?	Allegato XII del D.Lgs. 50/2016						
13	In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione, la Stazione appaltante ha rispettato le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs. 50/2016?	Direttiva 24/2014 articolo 38 D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 2						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
14	Nel bando/documentazione di gara sono stati previsti motivi di esclusione in linea con le disposizioni dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016 art 80 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 57 Cfr. punto 1, Sezione III della Checklist CE (selezione qualitativa degli offerenti)						Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, prevede una rettifica pari al 25%. La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità. La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica del 25% se ciò ha potenzialmente comportato che gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali. La rettifica è ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La stessa decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 al punto 11 prevede inoltre che in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione (...) che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici, una rettifica del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. Una rettifica del 5% nei Casi in cui sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. Una rettifica del 25% nei Casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto; o casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione
15	L'amministrazione aggiudicatrice ha accettato il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui alla direttiva 2014/24/UE o, in mancanza di questo, un'autocertificazione, firmata e datata? Per i contratti di valore molto modesto (inferiore a euro 15.000), è possibile rinunciare a richiedere DGUE e l'autocertificazione.	Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 18.1, 18.4 Punto 6 e 7 della CL CE Sez. III (selezione degli offerenti)						Documento qualificazione obbligatorio
16	Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori e non illeciti, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati?	D.Lgs. 50/2016, art. 83, commi 1, 2 e 3 e art. 95, commi 1 e 2 come modificato al Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 Direttiva 2014/24 art. 18, 56, 57, 58, 67 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 18.2 CL CE punto 2 sez. III (Selezione qualitativa degli offerenti)						Principio non discriminazione - Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, prevede una rettifica pari al 25%. La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità. La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica del 25% se ciò ha potenzialmente comportato che gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali. La rettifica è ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La stessa decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 al punto 11 prevede inoltre che in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione (...) che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici, una rettifica del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. Una rettifica del 5% nei Casi in cui sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. Una rettifica del 25% nei Casi in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto; o casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione
17	I criteri di selezione degli operatori economici utilizzati sono solo quelli previsti dai documenti di gara e riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali	D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 1 Cfr. punto 2, Sezione III della Checklist CE (par. selezione qualitativa degli offerenti)						La Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 prevede che nel caso siano stati utilizzati criteri di selezione diversi da quelli indicati nella documentazione di gara, una rettifica del 25%
18	I criteri di selezione e di aggiudicazione sono correlati e proporzionati all'oggetto dell'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 2 art. 95 comma 11 Cfr. punto 1, Sezione IV della Checklist CE						Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, prevede una rettifica pari al 25%. La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità. La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica del 25% se ciò ha potenzialmente comportato che gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali. La rettifica è ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.
19	Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice ha verificato, in particolare, che: a) gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività; c) gli operatori economici forniscano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell'acquisto, che l'amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara. Ai fini del primo comma, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti.	Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 19.1						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
20	I criteri di aggiudicazione dell'appalto sono stati definiti dalla Stazione appaltante, in modo tale da non conferire alla stessa un potere di scelta illimitata dell'offerta? La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016? I criteri di aggiudicazione dell'appalto utilizzati sono solo quelli previsti nella documentazione di gara e attengono ESCLUSIVAMENTE alla qualità della proposta, al prezzo, alle caratteristiche funzionali e ambientali dell'offerta, servizi post-vendita etc?	D.Lgs. 50/2016 art. 95 Direttiva Ue 24/2014 art. 67 Cfr. punto 2, Sezione IV della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 (punto 9) stabilisce in caso di descrizione non sufficientemente dettagliata dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione una rettifica finanziaria del 10% nel caso in cui. Né il bando di gara pubblicato né il capitolato d'oneri descrivono in maniera sufficientemente dettagliata i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione, determinando così un'indebita limitazione della concorrenza (ossia, la mancanza di sufficienti dettagli potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti). La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di Utilizzo di criteri di esclusione selezione e aggiudicazione (...) che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, un'arettifica finanziaria del 25% (Casi in cui gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali). La rettifica è ridotta al 10% è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di Utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che, pur non essendo discriminatori nel senso						Sono aggiudicati esclusivamente con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa: - contratti relativi ai servizi sociali e di ristorazione ospedaliera, assistenziale e scolastica, nonché i servizi ad alta intensità di manodopera e gli affidamenti ex art. 36 co. 2 let. a) (quest'ultima parte è stata aggiunta dal Digs 56/2017) - tutti i servizi di ingegneria e architettura e altri servizi di natura tecnica di importo pari o superiore a €40.000; - contratti di servizi e forniture che presentano un contenuto altamente tecnologico o con carattere innovativo. Può essere utilizzato il criterio del minor prezzo: b) per i servizi e le forniture con caratteristiche standardizzate o le cui condizioni sono definite dal mercato; c) per i servizi e le forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 35, caratterizzati da elevata ripetitività, fatta eccezione per quelli di notevole contenuto tecnologico o che hanno un carattere innovativo. Il criterio del minor prezzo sulla base delle modifiche apportate al comma 4 dal Digs 56/2017 si applica: c) per i servizi e le forniture di importo fino a 40.000€ nonché per servizi e forniture di importo pari o superiore a 40.000€ e fino alla soglia di cui all'art. 35.
21	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? Ove la ponderazione non sia possibile per ragioni obiettive, i criteri di valutazione sono stati indicati in ordine decrescente di importanza?	D.Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8 e 9 Cfr. punto 2.3 della Checklist CE e punti 4 e 5 della sez. IV di aggiudicazione dell'appalto						La Decisione UE 9527/2013 prevede in caso di mancata indicazione dei criteri di aggiudicazione e della loro ponderazione, una rettifica finanziaria del 25% riducibile al 5% in base alla gravità. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di Omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione, una rettifica finanziaria del 25%. La rettifica si riduce al 10% in caso di descrizione non sufficientemente dettagliata dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Ciò si verifica quando né il bando di gara pubblicato né il capitolato d'oneri descrivono in maniera sufficientemente dettagliata i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione, determinando così un'indebita limitazione della concorrenza (ossia, la mancanza di sufficienti dettagli potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti). La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici a una rettifica finanziaria del 10%. Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate.
22	La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interessi nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?	D.Lgs. 50/2016, art. 42 Direttiva 24/2014 art. 24 Art 61 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus Punto 1 della sez. VI - conflitto di interesse - della CL CE						La Decisione UE3452/2019 stabilisce in caso di accertato conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di appalto una rettifica finanziaria del 100%
23	La procedura di presentazione dell'offerta è svolta mediante utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici?	D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1, 2 e 3						
24	La Stazione appaltante ha fornito un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 1 Direttiva 2014/24/UE art 53 com 1 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 25.1 Cfr. punto 3.1, Sezione II della Checklist CE (sez disponibilità elettronica dei documenti)						
25	Il mancato utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta è motivato, nella relazione unica, esclusivamente dai verificarsi di una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 50/2016: a) inadeguatezza dei comuni mezzi di comunicazione elettronici a causa della natura specialistica dell'appalto; b) i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, non possono essere gestiti da programmi aperti o generalmente disponibili; c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiedono attrezzature specializzate per ufficio comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso con mezzi elettronici; e) le informazioni da scambiare, (es. di natura particolarmente sensibile) richiedono un livello di protezione tale da non essere garantito dall'utilizzo di strumenti e dispositivi comunemente disponibili dagli operatori economici.	D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1 e 3 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 25.1						Obbligo motivazione deroga

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
26	Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, questi sono stati trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (es. posta certificata o strumenti analoghi) e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni?	D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 2 Direttiva 24/2014 art. 53 comma 1 Cfr. punto 3.2. Sezione II (sez disponibilità elettronica dei documenti) e 6.2 (sezione I) della Checklist CE						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. La rettifica è del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). La rettifica è del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). La Decisione Ce 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto5) stabilisce in caso di tempo insufficiente affinché i potenziali offerenti o candidati ottengano la documentazione di gara o restrizioni all'ottenimento della documentazione di gara, una rettifica finanziaria del 10% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 5% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 25% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale a 5 giorni ovvero se l'amministrazione aggiudicatrice non ha offerto affatto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, si configura un'irregolarità grave.
27	I termini fissati dal bando di gara per la ricezione delle offerte sono stati determinati tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e nel rispetto dei termini minimi previsti dal D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, artt. 36, 60, 61, 62, 64 e 65 come modificato dal Digs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 27, 47 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus art. 168 Punto 6.2 della CL CE (Sezione I) Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, rettifiche del: • 25% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte; • 10% se tale tempore inferiore al 60% rispetto agli stessi termini; • 5% se tale tempore inferiore al 80% rispetto agli stessi termini. La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara.						ART 36: Procedure sottosoglia: i termini fissati dagli artt. 60 e 61 possono essere ridotti della metà per affidamenti con procedure ordinarie; ART 60: Procedura aperta: 35 gg dalla data di trasmissione del bando di gara; in caso di avviso di preinformazione non usato come mezzo di indizione, il termine può essere ridotto a 15 gg; si può ridurre il termine ancora di 5 gg in caso di presentazione delle offerte per via elettronica (quest'ultimo punto solo a partire dal 20/05/2017, data di entrata in vigore del Digs 56/2017). ART 61: Procedura ristretta: - 30 gg dalla data di trasmissione del bando di gara oppure se un avviso di preinformazione è usato come mezzo di indizione; - se l'avviso di preinformazione NON è usato come mezzo di indizione della gara, il termine può essere ridotto a 10 (v. condizioni); - il termine di ricezione delle offerte può essere concordato con i candidati se il termine è uguale per tutti. Se non c'è accordo, il termine non può essere inferiore a 10 gg. - per motivi di urgenza: non meno di 15 gg per la ricezione delle domande di partecipazione (dalla data di trasmissione del bando di gara); - non meno di 10 gg per la ricezione delle offerte dalla data di invio dell'invito. ART. 62: Procedura competitiva con Negoziazione: il termine minimo per la ricezione delle domande è di 30 gg dalla data di trasmissione del bando di gara oppure se un avviso di preinformazione non usato come mezzo di indizione. Termini possono essere ridotti per gli stessi motivi di cui all'art 61. Il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 30 gg dalla data di trasmissione dell'invito. ART 64: Dialoghi Competitivo: Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 gg dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse. Il Digs 56/2017 ha riformulato l'ultimo periodo "Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 gg dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse". ART. 65: Partenariato per l'innovazione: Il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 30 gg dalla data di trasmissione del bando di gara o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dell'invito a confermare interesse.
28	Le ulteriori richieste supplementari, formulate entro i tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni, caso di procedura accelerata)?	D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 2 Cfr. punto 4.1, sezione II della Checklist CE sulla Richiesta di chiarimenti Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 169 comma 1 e Allegato I punto 25.2						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di mancata comunicazione o pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari, una rettifica finanziaria del 10%.
29	Gli eventuali chiarimenti forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice, qualora abbiano modificato informazioni essenziali incluse nell'avviso/bando o nella documentazione di gara, sono stati comunicati a tutti i potenziali offerenti?	D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 3 Direttiva UE 24/2014 art. 47 comma 3 e art. 53 comma 2 Cfr. 4.1 4.2 e 4.3 della Checklist CE (Sez. 2 par. Richiesta di chiarimenti)						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di mancata comunicazione o pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari, una rettifica finanziaria del 10%.
30	La Stazione appaltante ha esteso proporzionalmente i termini per la presentazione delle offerte per ottenere la documentazione di gara nei seguenti casi: - a seguito di una significativa modifica delle informazioni contenute nel bando/documentazione di gara; - qualora le ulteriori informazioni richieste non siano state fornite entro i 6 giorni prima della scadenza?	D.Lgs. 50/2016, art. 79 commi 3, 4 e 5 come modificato dal Digs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Direttiva UE 24/2014 art. 47 comma 3 Punto 6.3 della CL CE (sez. Procedure di appalto pubblico aperto) Cfr. punto 4.4, sezione II della Checklist CE sulla Richiesta di chiarimenti (Analogo al 7.3, sezione I, sui Termini)						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto5) stabilisce in caso di tempo insufficiente affinché i potenziali offerenti o candidati ottengano la documentazione di gara o restrizioni all'ottenimento della documentazione di gara, una rettifica finanziaria del 10% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50% dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 5% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 25% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è inferiore o uguale a 5 giorni ovvero se l'amministrazione aggiudicatrice non ha offerto affatto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, si configura un'irregolarità grave. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 6) stabilisce in caso di mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte, una rettifica finanziaria del 10%.
31	(Solo per le procedure avviate successivamente al 20/05/2017) Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante ha adottato disposto la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento pubblicata con apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara?	D.Lgs. 57/2017, art. 79 commi 5bis entrato in vigore il 20/05/2017						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
32	In caso di urgenza debitamente motivata che renda impossibile rispettare i termini minimi previsti per le procedure aperte o ristrette, l'amministrazione aggiudicatrice ha rispettato i seguenti termini: a) per la ricezione delle domande di partecipazione o delle offerte nelle procedure aperte, un termine minimo di 15 giorni dalla data d'invio del bando di gara; b) per la ricezione delle offerte per le procedure ristrette, un termine minimo di 10 giorni dalla data d'invio dell'invito a presentare offerte.	Direttiva UE 24/2014 art. 47 comma 3						
57	Obblighi di informazione e pubblicità							
Sezione	D.2							
1	Per garantire la trasparenza della procedura, i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti moduli di formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE?	Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 163 comma 1 e Allegato I punto 2.1 Ci CE punto 2.1 della sezione II - Bando di gara						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
2	Tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di servizi e forniture nonché alla procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente"?	Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 definisce indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Direttiva 25/2014 art. 72 Direttiva 24/2014 allegato V CL CE punto 2.4 sez. II - Bando di gara L'ANAC ha approvato, con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, e pubblicato sul suo sito istituzionale le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nel D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016".gs. 50/2016, art. 29, comma 1, D.Lgs. 33/2013.						Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione indicata). La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
3	La Stazione appaltante ha pubblicato sul proprio profilo di committente, entro il 31 dicembre, l'avviso di preinformazione sull'appalto da bandire (ove previsto)?	D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 come modificato dalla errata corrige del 15/07/2016 Direttiva CE 2014/24 art. 48 Direttiva 25/2014 art. 72 Direttiva 24/2014 allegato V Punto 1.2, CL CE (sez. II Pubblicazione e trasparenza)						Pubblicazione facoltativa, se effettuata deve essere conforme.
4	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice utilizzi un avviso di preinformazione come indice di gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione, l'avviso soddisfa le condizioni previste dall'art. 70, comma 2 del D.Lgs. 50/2016? (Nelle procedure ristrette, nelle procedure di dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione nelle procedure competitive con negoziazione, verificare che le Amministrazioni abbiano invitato simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno manifestato il loro interesse confermare nuovamente l'interesse.) Regime giuridico dal 1 gennaio 2017, ai sensi del D.M. del MIT 02/12/2016: GUUE, piattaforma ANAC (sino all'attivazione della piattaforma ANAC: pubblicazione nella GURI), profilo web del committente, piattaforma informatica del MIT, due quotidiani nazionali e due quotidiani locali.)	D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 2; art. 75, comma 1. Direttiva 2014/24/UE, art. 48 e 54 Cfr. punti 1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4), Sezione II "PIN" Avviso di preinformazione (procedura ristretta); punti 1.3 - 1.4 e 1.5, Sezione II pubblicità e trasparenza (procedura competitiva con negoziazione) della Checklist CE						
5	Gli avvisi e i bandi relativi ad appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.L. 50/2016 sono stati pubblicati secondo le modalità previste dalla vigente normativa? (Regime giuridico dal 19/04/2016 al 31/12/2016, art. 66, comma 7, D.Lgs. 163/2006: pubblicazione presso la GUUE, la GURI, profilo web del committente, sito web del MIT, sito web presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici, pubblicazione in due quotidiani nazionali e in due quotidiani locali. Regime giuridico dal 1 gennaio 2017, ai sensi del D.M. del MIT 02/12/2016: GUUE, piattaforma ANAC (sino all'attivazione della piattaforma ANAC: pubblicazione nella GURI), profilo web del committente, piattaforma informatica	D.Lgs. 50/2016, art. 72, comma 1, 2 e 3 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 e art. 73, commi 1, 2, 4 Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 Direttiva 24/2014 art. 49, 51 e 52 Punto 2.1 CL CE sez. II - Bandi di gara						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati. La modifica apportata dal Dlgs non ha impatto sulla formulazione del punto di controllo.
6	La pubblicazione in ambito nazionale degli avvisi e bandi, relativi ad appalti di importo pari o superiore alla soglia prevista dall'art. 35, è avvenuta successivamente alla pubblicazione da parte dell'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 1 Direttiva 24/2014 art. 49, 51 e 52 Cfr. punto 2.2, Sezione II della Checklist CE						La Decisione CE 3452/2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione di bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
7	Il bando di gara/avviso pubblicato a livello nazionale contiene le stesse informazioni riportate in quello trasmesso all'Ufficio delle pubblicazioni dell'UE o pubblicato sul profilo del committente?	D.Lgs. 50/2016 art. 73 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 52 comma 2 Cfr. punto 2.4, Sezione II della Checklist CE						
8	Gli avvisi e bandi relativi ad appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati secondo le modalità previste dalla vigente normativa: • sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del del D. M. del 02 dicembre 2016? • sul profilo del Committente? • sulla piattaforma digitale presso ANAC? • su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità?	D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 ed art. 36, comma 9. Direttiva 24/2014 articoli 49, 51 e 52 Ci CE punti 2.2 e 2.3 della sez. Bando di gara Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016						Al sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D.Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
9	In caso di proroga, la pubblicazione è avvenuta secondo le medesime modalità previste per il bando/avviso?							Per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (che può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). La Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 6) stabilisce in caso di mancata pubblicazione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte o mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte, una rettifica finanziaria del 5% al 10%
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture							
Sezione	D.3							
1	Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto ricorso ad una delle procedure, di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1:	D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1 Direttiva 24/2014 artt. da 27 a 32 Direttiva 25/2014 artt. Da 45-50 CL CE punto 7 della sezione General assessor						Individuazione procedura utilizzata - Rinvio a sezioni specifiche checklist
1.1	a) procedura aperta,	Per dettagli si rimanda al capitolo Procedura Aperta						Per dettagli si rimanda al Capitolo Procedura aperta
1.2	b) procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara,	Per dettagli si rimanda al capitolo Procedura ristretta con Bando						Per dettagli si rimanda al Capitolo Proced ristretta con bando
1.3	c) partenariato per l'innovazione,	Per dettagli si rimanda al capitolo Partenariato Innovazione						Per dettagli si rimanda al Capitolo Partenariato innovazione
1.4	d) procedura competitiva con negoziazione,	Per dettagli si rimanda al capitolo Proc competitiva con negoz.						Per dettagli si rimanda al Capitolo Proc competitiva con negoz.
1.5	e) dialogo competitivo,	Per dettagli si rimanda al capitolo Dialogo competitivo						Per dettagli si rimanda al Capitolo Dialogo Competitivo
1.6	f) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,	Per dettagli si rimanda al capitolo Proc negoziata senza bando						Per dettagli si rimanda al Capitolo Proc negoziata senza band
1.7	g) procedura mediante mercato elettronico	Per dettagli si rimanda al Capitolo Procedure Affidamenti sotto soglia su MEPA; Affidamenti tramite adesione a convenzioni CONSIP; Affidamenti tramite adesione a Accordi Quadro/Convenzioni CONSIP con procedura personalizzata						Per dettagli si rimanda al Capitolo Procedure Affidamenti sotto soglia su MEPA; Affidamenti tramite adesione a convenzioni CONSIP; Affidamenti tramite adesione a Accordi Quadro/Convenzioni CONSIP con procedura personalizzata
1.8	h) concorsi di progettazione	Per dettagli si rimanda al Capitolo Concorsi di progettazione						Per dettagli si rimanda al Capitolo Concorsi di progettazione
1.9	i) servizi sociali ed altri specifici servizi - regimi alleggeriti	Per dettagli si rimanda al Capitolo Regimi alleggeriti						Per dettagli si rimanda al Capitolo Regimi alleggeriti
2	Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto ricorso ad una delle procedure specifiche per i contratti sottosoglia di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36?	Per dettagli si rimanda al capitolo Procedure sottosoglia						Per dettagli si rimanda al Capitolo Procedure sottosoglia
C	Procedura Aperta							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture							
Sezione	D.3.1							
1	Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte di 35 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 1 Cfr. punto 6.1, Sezione I della Checklist CE						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%. N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni a decorrere dal giorno successivo all'inizio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.2).
2	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore: 1) tale termine è pari o superiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara? 2) sussistono ragioni di urgenza debitamente motivate dall'Amministrazione? Per motivi di urgenza debitamente dimostrati dall'amministrazione, il termine minimo per la ricezione delle offerte è di quindici giorni?	D.Lgs. 50/2016, art. 60 Direttiva 2014/24/EU art. 27 Cfr. punti 6.1, 6.2, 6.4 e 6.5, Sezione I della Checklist CE						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
3	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni, se sono state rispettate tutte le seguenti condizioni: 1) l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibile al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; 2) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara;	D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2 e art. 70 Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 2, art. 48 e art. 67 CL CE punto 6.1 sez. I - Scadenze e punto 1.1 della CL CE sez II Pubblicazione e trasparenza						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%. CASO DI MANCATA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI PREINFORMAZIONE E NON APPLICABILITA' DEL PUNTO DI CONTROLLO: Cons. Stato, Sez. V, 20/01/2020, n. 441 richiama la decisione della CGUE ha chiarito che – a differenza che nel caso della mancata pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'UE – la violazione dell'obbligo di preinformazione non comporta l'annullamento della gara di appalto purché i principi di equivalenza, di effettività e parità di trattamento siano rispettati, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare (CGUE, Nona Sezione, causa C- 518/17 del 20/09/2018). Ad esempio, infatti, le conseguenze della mancata pubblicazione saranno diverse a seconda che sia previsto di procedere ad un affidamento diretto o mediante gara. Nel primo caso, infatti, la mancanza dell'avviso può privare definitivamente l'operatore della possibilità di accedere alla commessa, nel secondo l'adozione di opportuni accorgimenti può elidere il vantaggio iniziale che dall'omissione potrebbe trarre il gestore uscente. Nel caso di specie (gara per l'affidamento del servizio di organizzazione e gestione della rete dei servizi di TPL), l'omessa pubblicazione dell'avviso di preinformazione non ha in concreto impedito al consorzio ricorrente di partecipare alla gara. Inoltre, il CdS ha ritenuto che il termine di presentazione delle offerte indicato dalla stazione appaltante

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
4	(Solo per procedure successive al 20/05/2017) Nel caso in cui l'Amministrazione abbia previsto presentazione delle offerte per via elettronica è stato fissato un termine minimo per la ricezione delle medesime non inferiore a 30 giorni alla data di trasmissione del bando di gara?	D.lgs 56/2017 art. 60 comma 2 bis entrato in vigore il 20/05/2017 Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 4 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 24.						Termine specifico per la modalità elettronica
C	Procedura ristretta con Bando							
T	Sceita e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture							
Sezione	D.3.2							
1	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 28 comma 1 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 24.3 CL CE punto 6.1, 6.2 6.3 Sezione I - Scadenze						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%. N.B.Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.3).
2	È stato ripetuto il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 3 Direttiva 2014/24 art.28 e Direttiva 2014/25/UE art. 46 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
3	A seguito della valutazione delle informazioni fornite, tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice?	D.lgs 50/2016 art. 61 comma 1 e 3 Direttiva 2014/24/UE art. 28 e Direttiva 2014/25/UE art. 46 Cfr. punto 1 della Sezione III (Procedura ristretta) della Checklist della CE						
4	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 91, art. 61 comma 3 Direttiva 2014/24/UE art. 65 co. 1 Cfr. punti 2.2 e 2.1 della Sezione III (Procedura ristretta) della Checklist CE						L'Art. 91 stabilisce le seguenti condizioni: - assicurare il numero minimo di candidati qualificati pari a 5 nelle procedure ristrette. E' pari a 3, nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo; - le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengono opportuno, il numero massimo.
5	Al fine di assicurare una effettiva concorrenza sono stati invitati almeno 5 operatori?	D.Lgs 50/2016, art. 91 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 65 comma 1 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 164 comma 3 e Allegato I, punto 6.1 Punto 3.4 della CL della CE						
6	Nel caso in cui un avviso di preinformazione non è utilizzato per l'indizione di una gara, i termini di ricezione possono essere ridotti di 10 giorni se sono state rispettate tutte le seguenti disposizioni: 1) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione? 2) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 4 Direttiva CE 24/2014 art. 48 Cfr. CL CE punto 1.1 sez. II - Avviso di preinformazione Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
7	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia deciso di adottare una procedura ristretta accelerata, vi erano ragioni di urgenza debitamente dimostrate?	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 28 comma 6 e art. 47 Cfr. punto 6.5 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE						
8	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 28 Cfr. punto 6.6 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
9	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 28 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
10	La Stazione appaltante che intende avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione per gli acquisti di uso corrente, ne ha fatto precisa indicazione nel bando di gara?	Direttiva 24/2014 art. 34 comma 4 D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 1, 6						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
11	Nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante ha precisato nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 6 b Direttiva 2014/24/UE, art. 34 comma 4 lettera b) Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 9.2						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
12	In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante che ha diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi, ha precisato i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria?	Direttiva 2014/24/UE, art. 34 D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 2						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione (...) una rettifica finanziaria del 25%. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendo discriminatori in senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici a una rettifica finanziaria del 10%. Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% nel caso in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto oppure nei casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.
13	Le stazioni appaltanti hanno concesso a tutti gli operatori economici, che soddisfacevano i criteri di selezione, la possibilità di essere ammessi al sistema dinamico di acquisizione per tutto il periodo di efficacia dello stesso?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, commi 1.7 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 co. 5 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 9.3 Cfr. punto 1 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) della Checklist CE						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
14	Sono stati ammessi tutti i candidati che soddisfacevano i criteri di selezione senza alcuna limitazione al numero dei candidati?	D.Lgs. 50/2016 art. 55 comma 2, art. 91 art. 135 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 comma 2 Cfr. CL della CE "Strumenti elettronici" punto 2, Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione)						
15	Nei settori ordinari, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato rispettato il termine minimo di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.A) Direttiva 2014/24/UE, art. 34 co. 2 lett.a) Cfr. CL della CE "Strumenti elettronici" punto 3, Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione).						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%. N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.4)
16	Nei settori ordinari, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.B) Direttiva 2014/24/UE, art. 34 co. 2 lett.b) Cfr. CL della CE "Strumenti elettronici" punto 3, Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione)						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
17	Nei settori speciali, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato fissato il termine minimo di non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di di un avviso periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 4 lett. a)						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
18	Nei settori speciali, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 4 lett. b)						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
19	La stazione appaltante ha valutato le domande di ammissione al sistema dinamico di acquisizione in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento? In caso di proroga superiore a 15 giorni lavorativi, tale proroga è stata debitamente motivata dalla stazione appaltante?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 7 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 comma 5 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 9.3 La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
20	Tutte le comunicazioni sono state effettuate esclusivamente con mezzi elettronici?	D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 co. 3 Cfr. CL della CE "Stumenti elettronici" punto 4, Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
21	Le stazioni appaltanti hanno indicato nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che in ogni caso non supera i 4 anni di validità?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 12 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 comma 8 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 9.5 La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
C	Partenariato per l'innovazione							
T	Scelta e impostazione della procedura							
S7	Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture							
Sezione	D.3.3							
1	Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 65 per l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione? (Verificare che il ricorso al partenariato per l'innovazione sia motivato dall'esigenza di sviluppare prodotti, servizi innovativi da acquistare successivamente, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi che ne risultano corrispondono a livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.)	D.Lgs. 50/2016, art.65, comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 1 Cfr. punto 1 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
2	Nel documenti di gara, sono stati fissati i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare in modo sufficientemente chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 7.2 Cfr. punto 3 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione (...) una rettifica finanziaria del 25%. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendodiscriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici a una rettifica finanziaria del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettatee hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% nel caso in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto oppure nei casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.
3	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 1 Allegato I al Reg. 1046/2018 Cfr. punto 2 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.3). La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
4	Hanno partecipato al partenariato per l'innovazione soltanto gli operatori economici invitati da Amministrazione aggiudicatrice, previa valutazione delle informazioni fornite? Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati (comunque non inferiori a n. 3) idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4; art. 91 Direttiva 2014/24/UE art. 31 co. 1 Cfr. punto 3/bis della Checklist CE (Partenariato innovazione)						
5	Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata, strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 50/2016?	D.lgs 50/2016 art. 75						
6	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo? I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalle negoziazioni?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4 e comma 6 Direttiva 2014/24 art. 31 Cfr. punto 4 e 6 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						
7	Nel corso delle negoziazioni, è stata garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 7 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 4 Cfr. punto 7 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						
8	Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse è previsto che la negoziazione possa svolgersi in fasi successive?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 8 e 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 5 Cfr. punto 5 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						
9	L'Amministrazione aggiudicatrice ha applicato per la selezione dei candidati criteri relativi alle loro capacità nel settore della ricerca e dello sviluppo e nella messa a punto e attuazione di soluzioni innovative?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 9 Direttiva 2014/24/UE art. 6 Cfr. punto 8 della Checklist CE (Partenariato innovazione) La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendodiscriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici a una rettifica finanziaria del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettatee hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% nel caso in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto oppure nei casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendodiscriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici a una rettifica finanziaria del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettatee hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% nel caso in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto oppure nei casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.
10	L'Amministrazione aggiudicatrice ha assicurato che la struttura del partenariato e, in particolare, durata e il valore delle differenti fasi riflettono il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e innovazione richieste per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 10 Direttiva 2014/24/UE art. 7 Cfr. punto 9 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
11	Il valore stimato delle forniture e dei servizi è proporzionato rispetto all'investimento richiesto per lo sviluppo?	D.Lgs. 50/2016, art. 65, comma 10 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 7 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 7.3 Cfr. punto 10 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						
C	Procedura competitiva con negoziazione							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture							
Sezione	D.3.4							
1	Sussistono i presupposti di cui all'art. 59, commi 2-4 del D.Lgs. 50/2016, per il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione ed essi sono stati motivatamente richiamati dalla Stazione Appaltante nella determina a contrarre?	D.Lgs. 50/2016, art. 62 D.Lgs. 50/2016, art. 59 comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 26 comma 4 Cfr. punto 6.1, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						Procedura speciale con rettifiche 10-25%. Tutti i pdc sono rilevanti per verificare la correttezza della procedura. La Decisione CE 3452/2019 (punto 7) stabilisce Casi che non giustificano il ricorso ad una procedura competitiva con negoziazione [...] o una rettifica finanziaria del 25% se L'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva. La rettifica è del 10% nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha garantito piena trasparenza, anche giustificando il ricorso a tali procedure nella documentazione di gara, non ha limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e ha assicurato la parità di trattamento di tutti gli offerenti nel corso delle negoziazioni. Art. 59 co. 2: Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi: a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguite con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII; b) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi per i quali, in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4. In tali situazioni, le amministrazioni aggiudicatrici non sono
2	L'Amministrazione aggiudicatrice ha identificato, nei documenti di gara, l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e delle caratteristiche delle forniture, o servizi richiesti specificando i criteri di aggiudicazione e indicando, in particolare, quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare? Le informazioni fornite sono sufficientemente precise tali da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 62 commi 2 e 3 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 1, e artt. 47 e 53 Cfr. punto 6.2, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 12) stabilisce nel caso di Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalto una rettifica finanziaria del 10% qualora La descrizione contenuta nel bando di gara è o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa al punto che potenziali offerenti/candidati potrebbero non riuscire a comprendere pienamente l'oggetto dell'appalto, con un effetto dissuasivo di potenziale limitazione della concorrenza.
3	La Stazione Appaltante nel fissare le condizioni ha rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio a confermare interesse? (Solo per le procedure avviate dal 20/05/2017) Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui all'art. 61 commi 4, 5 e 6 (es. pubblicazione di un avviso di preinformazione, accordo con i candidati selezionati, motivi di urgenza) la Stazione appaltante ha rispettato i termini ridotti, ivi previsti, per la ricezione delle domande di partecipazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 1, art. 47 e 53 Cfr. punto 7.1 e 7.2 Sezione I Scadenze della Checklist CE						N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg. (UE) 1046/2018 all. 1 punto 24.3). Termine minimo di partecipazione - La Decisione 3452/2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%
4	Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara è prevista l'opzione di svolgere la negoziazione in fasi successive?	D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 11 Direttiva 2014/24/UE, art. 29 paragrafo 6 Cfr. punto 6.8, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE 120						
5	L'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione è stata presentata da operatori economici invitati dall'Amministrazione giudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite? Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei (comunque non inferiori a n. 3) da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 6 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 2 Cfr. punto 6.3 e 6.4, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						
6	Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata, strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 50/2016?	D.lgs 50/2016 art. 75 Direttiva 24/2014 art. 54						
7	Le offerte finali, i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalla negoziazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici?	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 7 Direttiva 2014/24/UE art. 29 com 3 Cfr. punto 6.5, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						
8	L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione è prevista dal bando di gara o nell'invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 8 Direttiva 2014/24/UE, art. 29 comma 4 Cfr. punto 6.6, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						
9	Nel corso delle negoziazioni è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti?	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 9 Direttiva 2014/24/UE art. 29 paragrafo 5 Cfr. punto 6.7, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						Così come previsto all'art. 62 co. 9, il rispetto della parità di trattamento attiene seguenti elementi: - la SA non ha fornito informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri; - la SA informa tutti i concorrenti NON esclusi delle modifiche apportate alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara; - la SA ha concesso un termine sufficiente per ripresentare e modificare, ove opportuno, le offerte modificate
10	Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti del termine entro cui possono essere presentate offerte nuove o modificate?	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 12 Direttiva 2014/24/UE art. 29 paragrafo 7 Cfr. punto 6.9, Sezione I Svolgimento della procedura della Checklist CE						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
11	L'Amministrazione aggiudicatrice ha: a) verificato che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e rispettino le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 50/2016? b) valutato le offerte finali sulla base dei criteri di aggiudicazione? c) optato per la facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, o di soluzioni da discutere? d) effettuato tale riduzione applicando correttamente i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 94 comma 1 e art. 62 comma 12 Direttiva 2014/24/UE, artt. 29 paragrafo 7 e 56, paragrafo 1, 66, 67, 68 e 69 Cfr. punto 6.10, 6.11 e Punto 6.12 Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 15) stabilisce che in caso di valutazione delle offerte in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli pubblici nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o di valutazione secondo ulteriori criteri di aggiudicazione che non sono stati pubblicati, si applica una rettifica finanziaria del 10% se nella valutazione delle offerte: 1) non sono stati rispettati i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati. La rettifica è del 25% qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave.
C	Dialogo competitivo							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture							
Sezione	D.3.5							
1	Il provvedimento con cui la Stazione appaltante ha deciso di fare ricorso al Dialogo competitivo contiene le motivazioni di tale decisione e le stesse sono riconducibili ad una delle seguenti ipotesi: (i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili; (ii) implicano progettazione o soluzioni innovative; (iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi; (iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VII; (v) in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4 dell'art. 59 D.lgs 50/2016	D.Lgs. 50/16,D.Lgs. 50/2016, artt. 59 comma 2 modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 e 64 Direttiva 2014/24/UE art. 30 Direttiva 2014/24/UE, art. 26 paragrafo 4 Cfr. punto 6.1, Sezione I della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 inal del 14.5.2019 (punto 7) stabilisce nei casi che non giustificano il ricorso ad una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo, una rettifica finanziaria del 25% se l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva. La rettifica è del 10 % nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha garantito piena trasparenza, anche giustificando il ricorso a tali procedure nella documentazione di gara, non ha limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e ha assicurato la parità di trattamento di tutti gli offerenti nel corso delle negoziazioni.						
2	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 comma 7e 67 comma 2 Cfr. punto 6.4, Sezione I della Checklist CE						
3	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione o periodo indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? (per procedure avviate dal 20/05/2017 - Dlgs 56/2017) È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3 come modificato dal Dlgs 56/2017 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 comma 1 e 47 Cfr. punto 7.1, Sezione I della Checklist CE						N.B.Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara. (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.3)
4	Hanno partecipato al dialogo competitivo soltanto gli operatori economici selezionati dall'Amministrazione aggiudicatrice previa valutazione delle informazioni fornite? Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei (comunque non inferiore a n. 3) da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3, art. 91 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 comma 1 e 65 comma 1 Cfr. punto 6.2 e 6.3, Sezione I della Checklist CE						
5	Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata o strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.lgs 50/2016?	D.lgs 50/2016 art. 75 Direttiva 24/2014 art. 54						
6	Nel bando di gara, nell'avviso di indizione di gara o in un documento descrittivo la stazione appaltante ha indicato le sue esigenze e i requisiti richiesti, nonché i criteri di aggiudicazione e il termine indicativo della procedura?	D.Lgs. 50/2016 art. 64, comma 4 e 11 Direttiva 2014/24/UE, art. 30 comma 2 Cfr. punti 6.5, 6.5.1 e 6.5.2, Sezione I della Checklist CE						La Decisione CE 3452/2019 inal del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione, una rettifica finanziaria del 25%. La rettifica si riduce al 10% in caso di descrizione non sufficientemente dettagliata dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Ciò si verifica quando né il bando di gara pubblicato né il capitolato d'oneri descrivono in maniera sufficientemente dettagliata i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione, determinando così un'indebita limitazione della concorrenza (ossia, la mancanza di sufficienti dettagli potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti).
7	Durante il dialogo è garantita parità di trattamento di tutti i partecipanti?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 3 Cfr. punto 6.6, Sezione I della Checklist CE						La parità di trattamento si esplica nel garantire simmetria informativa a tutti i partecipanti e uguali termini per la presentazione delle offerte o delle offerte modificate. Ad esempio: - la SA non ha fornito informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri; - la SA informa tutti i concorrenti NON esclusi delle modifiche apportate alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara; - la SA ha concesso un termine sufficiente per ripresentare e modificare, ove opportuno, le offerte modificate.
8	Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara, la Stazione appaltante ha previsto l'opzione di svolgere i dialoghi competitivi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6 e 1 Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 4 Cfr. punto 6.7, Sezione I della Checklist CE e punto 3.3 della CL CE						
9	La Stazione appaltante ha informato i partecipanti della conclusione del dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte finali?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10 Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 6 Cfr. punto 6.8, Sezione I della Checklist CE						
10	Se la Stazione Appaltante ha richiesto che le offerte fossero chiarite, precisate e perfezionate, ha garantito che tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi delle informazioni non abbiano modificato gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto pubblico, se le variazioni di tali aspetti, requisiti o esigenze rischiano di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10 Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 6 Cfr. punto 6.9, Sezione I della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di mancata comunicazione o pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari, una rettifica finanziaria del 10% se i chiarimenti o le informazioni supplementari (in relazione ai criteri di selezione/aggiudicazione) forniti dall'amministrazione aggiudicatrice non sono stati comunicati tutti gli offerenti o non sono stati pubblicati.						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
11	Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11 Direttiva 2014/24/UE, art.30 e 56 comma 1 Cfr. punto 6.10, Sezione I della Checklist CE (6.2 della CL CE)						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 15) stabilisce che in caso di valutazione delle offerte in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli pubblici nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o di valutazione secondo ulteriori criteri di aggiudicazione che non sono stati pubblicati, si applica una rettifica finanziaria del 10% se nella valutazione delle offerte: 1) non sono stati rispettati i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati. La rettifica è del 25% qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave.
12	Qualora l'Amministrazione abbia intrapreso con l'offerente che ha presentato l'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo, una negoziazione al fine di confermare gli impegni finanziari o altri termini contenuti nell'offerta per completare i termini del contratto, è stato verificato che alla negoziazione non sia seguita una modifica sostanziale degli elementi fondamentali dell'offerta, comprese le esigenze e i requisiti definiti nel bando di gara o nel documento descrittivo che non abbia falsato la concorrenza o creato discriminazioni?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, commi 11 e 12 Direttiva 2014/24/UE, art. 30 Cfr. punto 6.11 (Sezione I) della Checklist CE						La concorrenza può essere falsata quando si offrono ad esempio ad un operatore economico informazioni di cui altri non dispongono, oppure se viene concessa ad un solo operatore le possibilità di modificare / migliorare la propria offerta pur senza modificare gli elementi essenziali, se tale opportunità non è offerta a tutti i partecipanti. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 17) stabilisce in caso di negoziazione nel corso della procedura di aggiudicazione, comprese modifiche dell'offerta selezionata durante la valutazione, una rettifica finanziaria del 25% se (...) nell'ambito di una procedura aperta o ristretta l'amministrazione aggiudicatrice negozia con uno o più offerenti durante la fase di valutazione, il che comporta una modifica sostanziale dell'appalto rispetto alle condizioni iniziali indicate nel bando di gara o nel capitolato d'oneri.
13	Se l'Amministrazione aggiudicatrice ha previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo, questi sono stati assegnati secondo le modalità stabilite?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11 Direttiva 2014/24/UE, art.30 Cfr. punto 6.12, Sezione I della Checklist CE						
C	Procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture							
Sezione	D.3.6							
1	L'Amministrazione aggiudicatrice ha fornito nel primo atto della procedura adeguata motivazione circa la sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 63 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 11.1 CL CE punto 1 e 1.1 della CL - Procedura negoziata senza previa pubblicazione Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una Checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumento 9"). L'ANAC ha pubblicato, a gennaio 2017, la Proposta di Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti fungibili. Con Delibera n.1097 del 26/10/2016, l'ANAC ha approvato inoltre "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce nel caso di mancata pubblicazione del bando di gara o assegnazione diretta ingiustificata (ossia procedura negoziata illegale senza pubblicazione preliminare di un bando di gara) una rettifica finanziaria del 100% se il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. Ciò applica anche alle assegnazioni dirette o alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, qualora non siano soddisfatti i criteri per il loro utilizzo. La rettifica è del 25% se e l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
2	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è motivato dalla sussistenza di uno dei seguenti presupposti:	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2						
2.1	1) qualora non sia presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta purché le condizioni iniziali d'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea su sua richiesta?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. a) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. a) Cfr. punti 1 e 1.1 della Checklist CE						
2.2	2) quando i servizi o forniture possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico in quanto: a) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica; b) la concorrenza è assente per motivi tecnici; c) la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. b); Direttiva UE 24/14, art. 32 comma 2 lett. b) Cfr. punti 2 e 2.2 della Checklist CE						
2.3	3) nella misura strettamente necessaria, ove per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice, i termini per il ricorso ad altre procedure non possono essere rispettati	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. c) Direttiva UE 24/14, art. 32 comma 2 lett. c) Cfr. punti 3 e 3.1 della Checklist CE						
3	Negli ultimi due casi previsti dall'ipotesi 2.2 b), è stato adeguatamente dimostrato dalla stazione appaltante che non esistono altri operatori economici o alternative ragionevoli sul mercato, nonché che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lettera b) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. b) Cfr. punto 2.2 della Checklist CE						
4	Nel solo caso di appalti pubblici di forniture il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è giustificato dall'acquisto delle seguenti forniture:	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 3; art. 32 comma 3 Dir. UE 24 Cfr. punto 4 della Checklist CE						
4.1	1) prodotti che sono fabbricati esclusivamente a scopo di ricerca, di sperimentazione, di studio o di sviluppo?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 3 lett. a); Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 3 lett. a) Cfr. punto 4.1 della Checklist CE						
4.2	2) consegne complementari (destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti), effettuate dal fornitore originario nel caso in cui il cambio di fornitore obbligherebbe la stazione appaltante ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate nell'operazione? (La durata di tali contratti e dei contratti rinnovabili non può comunque di regola superare i tre anni)	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 3 lett. b); Direttiva UE 24/14, art. 32 comma 3 lett. b) Cfr. punto 4.2 della Checklist CE						
4.3	3) forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 3 lett. c) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 3 lett. c) Cfr. punto 4.3 della Checklist CE						
4.4	4) l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose, da un fornitore che cessa definitivamente l'attività commerciale oppure dagli organi delle procedure concorsuali?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 3 lett. d) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 3 lett. d) Cfr. punto 4.4 della Checklist CE						
5	Nel caso di appalti pubblici di servizi, il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è giustificato dal fatto che l'appalto faccia seguito ad un concorso di progettazione, da aggiudicarsi al vincitore o ad uno dei vincitori del concorso, in base alle norme applicabili? (In caso di risposta affermativa, si rimanda alla specifica sezione della presente Checklist)	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 4 Cfr. punto 5 della Checklist CE						
6	Nel caso di appalti di servizi il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è giustificato dal fatto che l'affidamento di nuovi servizi consista nella ripetizione di servizi analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6 della Checklist CE						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
7	Tali servizi analoghi sono conformi al progetto a base di gara, oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, Art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.1 della Checklist CE						
8	Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.2 della Checklist CE						
9	La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 6 Cfr. punto 6.3 della Checklist CE						
10	L'importo totale previsto per la prosecuzione della prestazione dei servizi è stato computato per la determinazione del valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.4 della Checklist CE						
11	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.5 della Checklist CE						
12	Per l'avvio delle consultazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6 Direttiva 24/2014, art. 32						
13	Tra quelli invitati, l'Amministrazione aggiudicatrice ha scelto l'operatore economico che ha offerto condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6						
C	Procedure sottosoglia							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di servizi e forniture							
Sezione	D.3.7							
1	L'affidamento e l'esecuzione di appalti di servizi e forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 commi 1, 3, 4 e 42 sono richiamati dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017) del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 36 (come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017) art. 30, comma 1, artt. 34 e 42 Linea Guida ANAC n. 4/2016, approvata con Delibera n. 1097 del 26/10/2016						Principi fondamentali anche per gli appalti sottosoglia I principi richiamati dall'art 36 sono: - rotazione degli inviti e degli affidamenti; - principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice (art. 30 co.1); - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34); -misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse (art. 42)
2	La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una delle seguenti modalità	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2						
2.1	1) per affidamenti di importo inferiore ai 40.000 euro, mediante affidamento diretto adeguatamente motivato	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Linea Guida ANAC n. 4/2016, approvata con Delibera n. 1097 del 26/10/2016						NB: Il Dlgs 56/2017 ha previsto che l'affidamento sia fatto anche senza previ consultazione di due o più operatori economici, eliminando quindi la frase "adeguatamente motivato". Tuttavia, la motivazione è requisito essenziale dell'atto amministrativo, quindi deve essere rilevata nell'atto
2.2	2) per affidamenti di importi pari o superiore ai 40.000 euro e inferiori alle soglie di cui all'art. 35 per servizi e forniture, mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti (Il numero di operatori da consultare è pari a 10 a partire dal 20/05/2017 (data di entrata in vigore del Dlgs 56/2017). Il numero di operatori da consultare è ritornato a 5 con la L. 55/2019 entrata in vigore il 19/06/2019)	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. B) e dal Dlgs 32/2019 e poi modificato alla L.55/2019						
3	Il valore stimato dell'appalto è stato calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 ed è stato evitato un artificioso frazionamento dell'appalto al fine di eludere l'applicazione della norma comunitaria?	D.Lgs. 50/2016, art. 35						La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 2) stabilisce nel caso di frazionamento artificioso degli appalti di lavori/servizi/forniture una rettifica finanziaria del 100% se Un progetto di lavori o una proposta di acquisto di un certo quantitativo di forniture e/o di servizi è frazionato artificialmente in diversi appalti. Di conseguenza, ciascun appalto per una parte di lavori/forniture/servizi risulta al di sotto della soglia stabilita dalle direttive, il che ne evita la pubblicazione nella GU per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati, alle stesse condizioni di cui al precedente punto 1.
4	Nel caso di ricorso alla procedura negoziata previa consultazione di almeno 5 operatori economici questi ultimi sono stati individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici nel rispetto del criterio di rotazione degli inviti?	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2 lett. b)						
5	Ove gli operatori siano stati individuati mediante indagine di mercato l'avviso pubblico di avvio dell'indagine è stato pubblicato secondo quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e successive modifiche e integrazioni? 1) Ove gli operatori siano stati individuati mediante indagine di mercato, l'avviso contiene le indicazioni minime di cui alla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e successive modifiche e integrazioni? 2) Ove gli operatori siano stati individuati tramite elenchi appositamente costituiti, l'avviso contiene le indicazioni minime di cui alla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e successive modifiche e integrazioni? 3) Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante abbia individuato gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, tali elenchi sono stati costituiti a seguito di un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente o altre forme di pubblicità?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i. L'avviso di avvio dell'indagine di mercato indica almeno il valore dell'affidamento, gli elementi essenziali del contratto, i requisiti di idoneità professionale, i requisiti minimi di capacità economica/finanziaria e le capacità tecniche e professionali richieste ai fini della partecipazione, il numero minimo ed eventualmente massimo di operatori che saranno invitati alla procedura, i criteri di selezione degli operatori economici, le modalità per comunicare con la stazione appaltante.					La pubblicazione di avvisi sul profilo del committente deve essere mantenuta per almeno 15 giorni, salva la riduzione a 5 giorni per motivate ragioni di urgenza.	

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
6	La stazione appaltante ha motivato in merito alla scelta dell'affidatario dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto equivalente?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i						Per importo fino ad euro 1.000,00 la motivazione della scelta dell'affidatario è stata espressa in maniera sintetica, eventualmente richiamando il regolamento dell'Amministrazione anche richiamando il regolamento stesso nella determina ovvero nell'atto equivalente redatti in modo semplificati
7	L'affidamento all'operatore economico invitato e non affidatario o il reintivo al contraente uscente è stato adeguatamente motivato dalla Stazione appaltante, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i						
8	La stazione appaltante ha provveduto all'invito contestuale di tutti gli operatori economici selezionati?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i						
9	La stazione appaltante nel caso di affidamenti diretti o mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ha verificato il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnici professionali richiesti sull'aggiudicatario?	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 5 modificato dal D.lgs. 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017. La legge 55/2019 in vigore dal 18/06/2019, ha soppresso il co. 5						Capacità aggiudicatario (soppresso da L.55/2019 ma la sostanza del principio resta). NB: Il D.lgs. 56/2017 ha previsto nel caso di procedure negoziate che la Stazione appaltante effettui la verifica dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali, se richiesti nella lettera d'invito solo sull'aggiudicatario.
10	L'esito dell'aggiudicazione è stato oggetto di pubblicazione sul profilo del Committente ?	D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 29 modificato dal D.lgs. 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017.						
11	E' prevista la presentazione della cauzione definitiva a garanzia dell'offerta.	L'art. 103 - comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva						
12	Per lo svolgimento di procedure di cui all'art. 36 del d. lgs. 50/2016 comma 2 lett. A) e lett. B), la Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica?	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 6						
13	Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è stata utilizzato il portale MEPA con ricorso ad un ODA o ad una RdO ad unico fornitore							
14	Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è stata utilizzato il portale MEPA con ricorso ad una RdO ad una pluralità di fornitori							
15	Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e fino alle soglie di cui all'art. 35 del d. lgs. 50/2016 è stata utilizzato il portale MEPA con ricorso ad una RdO							
16	E' il termine entro il quale deve essere presentata l'offerta è presente ed è commisurato alla complessità dell'offerta da presentare?							Il termine fissato entro il quale va presentata l'offerta, rappresenta esercizio di discrezionalità dell'amministrazione, sindacabile dal giudice nei soli casi di illogicità manifesta (TAR Brescia 12/09/2016).
17	La richiesta per RdO è stata formulata allegando la documentazione di gara necessaria alla formulazione dell'offerta (lettera d'invito, disciplinare di gara, capitolato tecnico, etichette, ecc.)?	documentazione di gara costituente la lex specialis Punto 3.5 della CL CE						
18	Risulta sottoscritto digitalmente l'RDO da parte del giudicatario e del punto ordinante?	D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 32 comma 14 Art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement						
ST	Affidamenti tramite adesione a Accordi Quadro/Convenzioni CONSIP							
Sezione	D.3.8							
1	E' attivo un Accordo quadro / Convenzione per il prodotto merceologico o i servizi oggetto dell'appalto? In caso di risposta affermativa: 1) E' presente la determina o atto equivalente di avvio del processo di adesione al Contratto Quadro / Convenzione CONSIP? 2) E' presente l'Ordine di acquisto (ODA) concernente l'avvio della consultazione preliminare? 3) E' presente la richiesta preliminare di fornitura/piano dei fabbisogni? 4) E' presente il Verbale di Consultazione preliminare? 5) E' stato redatto dalla ditta aggiudicataria il piano d'intervento (progetto attuativo)? 6) E' presente la determina di approvazione del piano d'intervento e di affidamento al Soggetto aggiudicatario della procedura Consip? 7) E' presente il contratto di adesione? 8) E' prevista la presentazione della cauzione definitiva a garanzia dell'offerta?	art. 1, comma 450, della legge 27.12.2006 n. 296 (legge finanziaria 2007), come modificato dalla legge 28.12.2015 n. 208 e s.m.i. Direttiva 24/2014 art. 33						AFFIDAMENTO DIRETTO TRAMITE ACCORDO QUADRO
C	Concorsi di progettazione							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Concorsi di progettazione							
Sezione	D.3.9							
1	Quando il concorso di progettazione è stato organizzato nell'ambito di una procedura di aggiudicazione di appalto pubblico di servizio, la soglia di cui all'art. 35 è stata calcolata sulla base del valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto, compresi gli eventuali premi di partecipazione o versamenti ai partecipanti?	D.Lgs. 50/2016, art. 152 commi 1 e 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 4 e 78 comma 1 Direttiva 2014/25/UE, art. 15 e 95 della Cfr. punto 1.1 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto -)						CONCORSO DI PROGETTAZIONE Procedura molto specifica e rara. Quando viene utilizzata, tutti i punti di controllo sono rilevanti a causa della complessità della procedura e i rischi di discriminazione.
2	Nel caso di un concorso di progettazione che preveda premi o versamenti a favore dei partecipanti, la soglia di cui all'art. 35 è stata calcolata come il valore complessivo dei premi e pagamenti, compreso il valore stimato al netto dell'IVA dell'appalto pubblico di servizi che potrebbe essere successivamente aggiudicato ai sensi dell'art. 63, comma 4 del D.Lgs. 50/2016 (procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara), qualora l'amministrazione aggiudicatrice non escluda tale aggiudicazione nel bando di concorso?	D.Lgs. 50/2016, art. 152 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 4 e 78 comma 1 Direttiva 2014/25/UE, art. 15 e 95 Cfr. punto 1.2 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto -)						
3	Il bando di concorso contiene le informazioni di cui agli Allegati XIX e XX, conformemente ai modelli di formulari stabiliti dalla Commissione, incluse le forme standard per le correzioni?	D.Lgs. 50/2016, art. 153 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 79 comma 3 Direttiva 2014/25/UE, art. 96 Cfr. punto 2.1 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto -)						
4	Qualora l'amministrazione aggiudicatrice intenda aggiudicare un successivo contratto di servizio utilizzando una procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara (a norma dell'articolo 63, comma 4 del D.Lgs. 50/2016), tale possibilità è stata prevista nel bando di concorso?	D.Lgs. 50/2016, art. 153 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 79 comma 3 Direttiva 2014/25/UE, art. 96 Cfr. punto 2.2 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto -)						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
5	L'avviso di gara è stato pubblicato a livello nazionale, secondo le disposizioni normative applicate (artt. 71, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016), solo dopo essere stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale dell'UE ai sensi dell'art. 72? NB: il richiamo all'art. 73 è stato introdotto dal D.lgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017)	D.Lgs. 50/2016, art. 153 comma 3 modificato dal D.lgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017. Cfr. punto 2.3 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto) La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce nel caso di mancata pubblicazione del bando di gara o assegnazione diretta ingiustificata (ossia procedura negoziata illegale senza pubblicazione preliminare di un bando di gara) una rettifica finanziaria del 100% se il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. Ciò si applica anche alle assegnazioni dirette o alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara qualora non siano soddisfatti i criteri per il loro utilizzo. La rettifica è del 25% se e l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.						
6	Qualora il bando di gara sia stato pubblicato prima a livello nazionale, la pubblicazione è stata notificata all'amministrazione aggiudicatrice non prima delle 48 ore dalla conferma della ricezione dell'avviso/bando di cui all'art. 72?	D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 1 Cfr. punto 2.4 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						
7	Il bando di gara pubblicato a livello nazionale contiene le stesse informazioni riportate nel bando di gara pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell'UE o sul profilo del committente?	D.Lgs. 50/2016, art. 73 comma 2 Cfr. punto 2.5 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						
8	L'amministrazione aggiudicatrice, in linea con le disposizioni di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016, ha stabilito nel bando/ documentazione di gara i motivi di esclusione?	D.lgs 50/2016 art. 80 modificato dal D.lgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Cfr. punto 3.1 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto) La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di Utilizzo di criteri (...) , aggiudicazione che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica finanziaria del 25%. La rettifica è del 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.						
9	L'ammissione alla partecipazione ai concorsi di progettazione non è stata limitata:	D.Lgs. 50/2016, art. 154 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 2 Cfr. punto 3.2 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						
9.1	1) al territorio di un solo Stato membro o parte di esso;							
9.2	2) sulla base della motivazione che, i partecipanti devono essere persone fisiche o persone giuridiche?							
10	Quando ai concorsi di progettazione è ammessa la partecipazione di un numero limitato di partecipanti, le amministrazioni aggiudicatrici hanno stabilito criteri di selezione chiari e non discriminatori. In ogni caso, il numero di candidati invitati a partecipare è sufficiente per garantire un'effettiva concorrenza?	Direttiva 2014/24/UE, art. 80 comma 3 Cfr. punto 3.3 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						
11	La commissione giudicatrice è composta unicamente di persone fisiche indipendenti dai partecipanti al concorso di progettazione? Verificare il rispetto delle disposizioni in materia di incompatibilità e astensione di cui all'art. 77, comma 6 e all'art.78	D.Lgs. 50/2016, art. 155 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 81, Cfr. punto 4.1 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						
12	Se ai partecipanti a un concorso di progettazione è richiesta una particolare qualifica professionale, almeno un terzo dei membri della commissione giudicatrice possiede tale qualifica o una qualifica equivalente?	D.Lgs. 50/2016, art. 155 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 81 comma 1, Cfr. punto 4.2 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						
13	La commissione giudicatrice ha esaminato i piani e i progetti presentati dai candidati in forma anonima ed esclusivamente sulla base dei criteri indicati nel bando di concorso? Verificare l'insussistenza di elementi che abbiano potuto compromettere l'autonomia della commissione giudicatrice nelle sue decisioni e nei suoi pareri.	D.Lgs. 50/2016, art. 155 comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 82 comma 2 Cfr. punto 5.1 e 5.2 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						
14	La Commissione ha redatto un verbale, firmato dai suoi membri, contenente le decisioni assunte effettuate sulla base dei criteri indicati nel bando, la graduatoria finale con la relativa motivazione per tutti i concorrenti?	D.Lgs. 50/2016, art. 155 comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 82 comma 3, Cfr. punto 5.2 5.3 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						
15	L'anonimato è stato rispettato fino al parere o alla decisione della giuria?	D.Lgs. 50/2016, art. 155 comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 82 comma 4 Cfr. punto 5.3 5.4 della Checklist CE (Progettazione della procedura di appalto)						
16	È stato redatto un processo verbale, completo del dialogo tra i membri della commissione giudicatrice e i candidati invitati, intrapreso per chiarire qualsivoglia aspetto sui progetti?	D.Lgs. 50/2016, art. 155 comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 82 comma 6 (comma 5 parte in corsivo) Cfr. punto 5.4 5.5 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
17	L'amministrazione aggiudicatrice ha inviato un avviso sui risultati del concorso, contenente tutte le informazioni previste nell' Allegato XIV ai fini della relativa pubblicazione, ai sensi dell'art. 72? (Se il rilascio di informazioni sul risultato del concorso ostacolasse l'applicazione della legge, fosse contrario al pubblico interesse o pregiudicasse gli interessi commerciali legittimi di una particolare impresa, sia pubblica che privata, o compromettesse la concorrenza leale tra i fornitori di servizi, informazioni relative all'aggiudicazione di concorsi di progettazione possono non essere pubblicate.)	D.Lgs. 50/2016, art. 153 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 79 comma 3 Cfr. punto 6.1 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						
18	L'avviso sui risultati del concorso è stato pubblicato conformemente alle disposizioni di cui agli articoli 71, 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016? NB: il richiamo anche all'art. 73 è stato introdotto dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017	D.Lgs. 50/2016, art. 153 comma 3 modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Direttiva 2014/24/UE, art. 79 comma 2 Cfr. punto 6.2 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						
19	È stato ripetuto il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte	D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 3 Cfr. punto 6.3 sezione I sui termini (procedura ristretta) della Checklist della CE						
20	Le amministrazioni aggiudicatrici hanno adottato misure appropriate per prevenire efficacemente individuare e risolvere i conflitti di interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 42 Direttiva 2014/24/UE, art. 24 Cfr. punto 7.1 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto) La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019(punto 21) stabilisce in caso di conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di appalto, una rettifica finanziaria del 100% nei casi in cui è stato individuato un conflitto di interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 42 della direttiva 2014/25/UE), e l'offerente interessato è riuscito ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione.						
21	Durante la valutazione della procedura di appalto sono stati identificati indicatori di frode (es. numero esiguo di piani / progetti presentati; struttura/ informazioni simili fornite dai partecipanti)?	COCOF 09/0003/00-EN punto 1 sez. Indicatori di frode della CL CE Cfr. punto 8.1 della Checklist CE (Concorsi di progettazione - Preparazione della procedura di appalto)						
C	Regime alleggerito							
T	Scelta e impostazione della procedura							
S7	Servizi sociali ed altri specifici servizi - Regimi alleggeriti							
Sezione	D.3.10							
1	I servizi oggetto dell'appalto pubblico corrispondono a quelli elencati nell'allegato IX del D.Lgs. 50/2016	Allegato IX D.Lgs. 50/2016 Allegato XXIV Direttiva 2014/24/UE Cfr. punto 1 della Checklist CE (Procedura Servizi Sociali)						Trattasi di un regime speciale "light". I controlli previsti sono proporzionati e tutti utili per verificare la correttezza amministrativa laddove applicabile. I riferimenti alla Decisione CE 3452/2019 sono validi solo in presenza delle condizioni riportate di seguito. Gli orientamenti contenuti nella Decisione 3452/2019 si applicano anche in caso di Servizi sociali se i) vi è un interesse transfrontaliero certo, ai sensi del punto 1.2.3, e l'aggiudicazione di tali appalti non rispetta i principi della trasparenza e della non discriminazione sanciti nel trattato; ii) vi è una chiara violazione del diritto nazionale in materia di appalti pubblici per quanto riguarda i contratti in questione. Inoltre si applicano se le norme nazionali (comprese le condizioni contrattuali o delle sovvenzioni) richiedono esplicitamente ai beneficiari di fondi dell'UE di rispettare le norme nazionali in materia di appalti pubblici o regole simili. Pertanto le rettifiche da applicare vengono calcolate in analogia a quelle previste nella sezione 2 della Decisione
2	La stazione appaltante ha reso nota l'intenzione di aggiudicare l'appalto attraverso bando di gara mediante un avviso di preinformazione pubblicato in maniera continua contenente tutte le informazioni di cui all'allegato XIV parte I e riferito ai tipi di servizi oggetto dell'appalto	D.Lgs. 50/2016, Art. 142 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 75 comma 1a Cfr. punti 3 e 3.2 della Checklist CE (Procedura Servizi Sociali) La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicato utilizzando altri mezzi adeguati						
3	Per gli appalti di importo pari o superiore alle soglie di all'art. 35, i modelli di formulari utilizzati da Stazione appaltante sono conformi a quelli stabiliti dalla Commissione europea?	D.Lgs. 50/2016, art. 142 comma 2,4 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE, art. 4 (d) Cfr. punto 2 della Checklist CE (Procedura Servizi Sociali)						
4	Nel caso sia stato utilizzato un bando di gara, il bando contiene tutte le informazioni di cui all'allegato IX, XIV parte I, lettera F del D.Lgs. 50/2016 conformemente ai modelli di formulari di cui all'articolo 72?	D.Lgs. 50/2016, Art. 142 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 75 comma 1a Cfr. punti 3 e 3.1 della Checklist CE (Procedura Servizi Sociali)						
5	Nel caso sia stato utilizzato un avviso di preinformazione, l'avviso:	D.Lgs. 50/2016, art. 142 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, articolo 75 comma 1b) Cfr. punti 3, 3.2 3.3 e 3.4 della Checklist CE (Procedura Servizi Sociali)						
5.1	1) viene pubblicato in maniera continua e contiene le informazioni di cui all'allegato XIV, parte I?							
5.2	2) si riferisce specificamente ai tipi di servizi che saranno oggetto degli appalti da aggiudicare?							
5.3	3) indica che gli appalti saranno aggiudicati senza successiva pubblicazione?							
5.4	4) invita gli operatori economici interessati a manifestare il proprio interesse per iscritto?							
6	L'avviso di aggiudicazione del contratto è stato pubblicato in conformità all'allegato XIV, parte I, lettera H del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 142 comma 3 Direttiva 2014/24/UE, art.75 comma 2 Cfr. punto 4 della Checklist CE (Procedura Servizi Sociali)						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
7	È stata rispettata la specifica normativa nazionale per l'aggiudicazione degli appalti di servizi sociali e altri servizi specifici?	Direttiva 2014/24/UE, art. 76 comma 1 Punto 5 della CL CE (Procedura Servizi Sociali) L.328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - DPCM 30/03/2001 - Decreto attuativo L. 328/2000- L. 381/91- Disciplina delle cooperative sociali- D.Lgs. 112/2017 - Decreto legislativo recante disciplina in materia di impresa sociale, D.Lgs. 117/2017- Decreto legislativo recante "Codice del Terzo settore". L. 563/1995 - in materia di accoglienza degli immigrati irregolari- D.M. 233/1996 - decreto attuativo L. 563/1995- L. 189/2002 - in materia di accoglienza degli stranieri regolarmente soggiornanti- L.354/1975 e s.m.i - in materia di recupero dei soggetti detenuti Linee Guida ANAC sulle modalità di affidamento dei servizi sociali ad enti del terzo settore e cooperative sociali (Delibera 32 del 30/01/2016). Cfr. punto 5 della Checklist CE (Procedura Servizi Sociali)						
8	L'affidamento di servizi sociali è avvenuto nel rispetto dei principi di trasparenza e parità di trattamento?	Direttiva 2014/24/EU, art. 76 comma 1 Punto 5 della CL CE (Procedura Servizi Sociali) L.328/2000 - Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali - DPCM 30/03/2001 - Decreto attuativo L. 328/2000- L. 381/91- Disciplina delle cooperative sociali- D.Lgs. 112/20 Cfr. punto 5.1 della Checklist CE (Procedura Servizi Sociali)						
9	L'amministrazione aggiudicatrice ha riservato alle organizzazioni non governative il diritto partecipare alle procedure per l'aggiudicazione di appalti pubblici per servizi sanitari, sociali e culturali identificati nell'Allegato IX? <i>Verificare che tale possibilità fosse prevista nel bando/avviso di preinformazioni</i>	D.Lgs. 50/2016, art. 143 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art.77 (1) Cfr. punto 6 della Checklist CE (Procedura Servizi Sociali)						
10	L'affidamento all'organizzazione non governativa soddisfa tutte le condizioni fissate all'art.143 del D.Lgs. 50/2016? a) l'organizzazione ha come obiettivo statutario il perseguimento di una missione di servizio pubblico legata alla prestazione dei servizi di cui al comma 1; b) i profitti dell'organizzazione sono reinvestiti al fine di conseguire l'obiettivo dell'organizzazione; Se i profitti sono distribuiti o redistribuiti, ciò dovrebbe basarsi su considerazioni partecipative; c) le strutture di gestione o proprietà dell'organizzazione che esegue l'appalto sono basate sui principi di azionariato dei dipendenti o partecipativi, ovvero richiedono la partecipazione attiva di dipendenti, utenti o soggetti interessati; d) l'amministrazione aggiudicatrice interessata non ha aggiudicato all'organizzazione un appalto i servizi in questione a norma del presente articolo negli ultimi tre anni.	D.Lgs. 50/2016, art. 143 Direttiva 2014/24/UE, art. 77 commi 2, 3 e 4 Cfr. punto 6.1 della Checklist CE (Procedura Servizi Sociali)						
C	Valut. Agg. giudicaz. Stipula							
T	Valutazione, Agg. giudicaz. e Stipula							
ST	Valutazione delle offerte							
Sezione	D.4							
1	Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui affrisce l'oggetto del contratto?	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva 24/2014 art. 81. Decreto MIT 12.02.2018: "Determinazione tariffa di iscrizione all'Albo dei commissari di gara e relativi compensi". L'ANAC ha pubblicato la Delibera n.1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" aggiornata con Delibera n. 4/2018. L'ANAC ha pubblicato le Linee Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice (approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1008/2017). Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (c.d. Decreto Semplificazioni).						
2	La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, di regola pari a 3 e comunque non superiore a cinque, individuati dalla Stazione appaltante?	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 2. Linea guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici".						Consiglio di Stato, sez. 5, sentenza del 6 luglio 2018, n. 4143: l'art. 77, comma 2, del d.lgs. n. 50 del 2016, non impone che la Commissione di gara sia necessariamente costituita da un numero dispari di commissari. Va data infatti continuità all'orientamento (sia pure non unanime) maturato in relazione all'art. 84 d.lgs. n. 163 del 2006 per il quale si ritiene legittima una Commissione di gara numericamente pari anche quando si ritenga che la composizione dispari di per sé risponda al principio di buon andamento e funzionalità dell'azione amministrativa. La violazione delle regole di formazione della commissione potrebbe essere dedotta solo qualora avesse concretamente (e non potenzialmente) inciso sugli interessi della parte che se ne assumesse pregiudicata, ciò che invece deve escludersi, come nel caso di specie, nei casi in cui la decisione sia stata presa all'unanimità.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
3	I commissari sono scelti tra esperti iscritti all'Albo presso l'ANAC, e nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A., da Invitalia e dai soggetti aggregatori regionali, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa Stazione appaltante e, se solo non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la Stazione appaltante ovvero, ricorrendo anche ad altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale? (Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo suindicato, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.)	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017. D.Lgs 50/2016 art 78. Linea guida ANAC n. 5 adottata con Delibera n. 1190/2016 e aggiornata con Delibera n. 4/2018.						La Legge "Sblocca Cantieri" n. 55 del 14/06/2019 (di conversione del D.L. n. 32 del 18/04/2019) specifica che l'art. 77 comma 3 relativo all'obbligo di scegliere i commissari tra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC) di cui all'articolo 78, non trova applicazione, a titolo sperimentale, fino al 31.12.2020 fermo restando l'obbligo di individuare i commissari secondo regole di competenza e trasparenza, preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante. Il correttivo 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 ha aggiunto: In caso di affidamenti di elevato contenuto scientifico, tecnologico e innovativo, l'ANAC può selezionare i componenti della Commissione anche tra gli esperti interni della stazione appaltante. Il ricorso all'Albo Anac non è tassativo in caso di affidamento di contratti per i servizi e le forniture di importo inferiore alle soglie di cui all'articolo 35, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro o per quelli che non presentano particolare complessità
4	È accertato che i commissari non abbiano svolto, né svolgano alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che non rivestano il ruolo di RUP ? In caso di applicazione del Dlgs. 56/2017, verificare che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia stata valutata con riferimento alla singola procedura.	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 4 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Linea Guida ANAC n. 3 approvata con Delibera n. 1096 del 2 ottobre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1007/2017.						La seconda verifica richiesta nel punto di controllo è da effettuarsi all'entrata in vigore del Dlgs 56/2017, ossia dal 20/05/2017
5	La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenuti dopo la scadenza termine fissato per la presentazione delle offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 7.						
6	Al momento dell'accettazione della nomina di commissario, il soggetto incaricato ha dichiarato l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000?	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 9 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto21) stabilisce in caso di conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di appalto, una rettifica del 100% se è stato individuato un conflitto di interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 42 della direttiva 2014/25/UE), e l'offerente interessato è riuscito ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione. Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse, si tenga conto di: a) Linee Guida Anac n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019; b) istruzioni operative fornite dalla Commissione Europea – Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) nella linea pratica per i dirigenti recante «Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali» adottate nel 2013; c) Giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale esigere la dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse all'atto dell'assegnazione all'ufficio e un'ulteriore dichiarazione con riferimento ad ogni singola gara appare, oltre che troppo oneroso per le amministrazioni (potendo riguardare decine di soggetti), anche non necessario. Secondo tale giurisprudenza risulterebbe sufficiente prevedere l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenuta rispetto alle circostanze dichiarate all'atto dell'assegnazione all'ufficio. Tale soluzione sarebbe in linea con il disposto dell'articolo 42 che prevede l'obbligo, non già di rendere una dichiarazione sostitutiva preventiva ogni qualvolta la stazione appaltante avvii una procedura di selezione, bensì l'obbligo di comunicare le ipotesi di conflitto di interessi (v. Cons. Stato Sez. II, 03-07-2018, n. 4054).
7	Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stata pubblicata la composizione della Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti?	D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Prime Linee Guida ANAC su Pubblicità e Trasparenza-approvate con delibera n. 1310/2016.						La legge n. 55 del 14/06/2016 (di conversione del DL n. 32 del 18/04/2019) ha modificato il comma 1 sopprimendo il secondo, il terzo ed il quarto periodo. Il Consiglio di Stato con la sentenza n. 283/2019 è intervenuto in tema di violazioni e omissioni alle norme sulla trasparenza nell'ambito di procedure di gara. In particolari Giudici di Palazzo Spada hanno affermato che "Nessuna delle forme di pubblicità richieste dalla legge, ai diversi fini perseguiti dalle norme in tema di trasparenza nella p.a. richiamate dall'appellante, costituisce "elemento essenziale" dell'atto di nomina dei commissari di gara, la cui mancanza – analogamente alla violazione degli obblighi di forma prescritti appunto per gli atti formali- ne causi l'illegittimità o, addirittura, la nullità. La procedura di gara può essere inficiata soltanto dall'effettiva esistenza, in concreto, delle situazioni di incompatibilità o di conflitto di interessi che l'adempimento dei detti obblighi di trasparenza e di pubblicità mira soltanto a prevenire, favorendo la conoscenza (o conoscibilità) delle diverse situazioni ivi considerate."
8	L'esame del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione è avvenuto dopo la scadenza del termine stabilito per la loro presentazione? La tempistica di presentazione dell'offerta è stata rispettata?	D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 5 e art. 70, commi 1 e 2						
9	La Stazione appaltante ha autorizzato i potenziali offerenti ad avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi? Verificare che l'operatore abbia presentato una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui all'art. 9 della sezione III della Procedura aperta della Checklist della CE. nonché una copia, originale o autentica, del contratto di avvalimento.	D.Lgs. 50/2016 art. 89 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva 2014/24/EU, art. 63 . Offr. punti 9 della sezione III della Procedura aperta della Checklist della CE. Sentenza della Corte di Giustizia C-406/14, Wrocław – Miasto na prawach powiatu, paragrafo 34						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
10	La Stazione appaltante ha accertato che la partecipazione dell'operatore economico non determina una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016?	Art. 61 Reg. (UE) 2018/1046. D.Lgs. 50/2016, art. 42 e art. 80, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Si segnala che la Decisione CE (2019) 3452 del 14.05.2019 prevede una rettifica del 100%, in caso un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente abbia accertato tale conflitto di interessi. Cfr. punto 1 Sezione VI della Checklist CE (Conflict of interest). Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (c.d. Decreto Semplificazioni). Sentenza della Corte di Giustizia UE - eVigilo C-538/13, paragrafi 31 e 47.						Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse, si tenga conto di: a) Linee Guida Anac n. 15 recanti «individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019; b) istruzioni operative fornite dalla Commissione Europea – Ufficio Europeo per la lotta antifrode (CLAF) nella linea pratica per i dirigenti recante «individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali» adottate nel 2013; c) Giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale esigere la dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse all'atto dell'assegnazione all'ufficio e un'ulteriore dichiarazione con riferimento ad ogni singola gara appare, oltre che troppo oneroso per le amministrazioni (potendo riguardare decine di soggetti), anche non necessario. Secondo tale giurisprudenza risulterebbe sufficiente prevedere l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenuta rispetto alle circostanze dichiarate all'atto dell'assegnazione all'ufficio. Tale soluzione sarebbe in linea con il disposto dell'articolo 42 che prevede l'obbligo, non già di rendere una dichiarazione sostitutiva preventiva ogni qualvolta la stazione appaltante avvii una procedura di selezione, bensì l'obbligo di comunicare le ipotesi di conflitto di interessi (v. Cons. Stato Sez. III, 03-07-2018, n. 4054).
11	È stato rispettato il divieto dei concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora essi abbiano partecipato anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti? (La verifica viene effettuata sull'aggiudicatario dei servizi)	D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 7.						
12	Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE, in conformità alle disposizioni pertinenti? (in formato elettronico dal 18 aprile 2018)	D.Lgs. 50/2016, art. 85 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE, art. 59 . Cfr. punti 6 della Sezione III della Procedura aperta della Checklist CE.						
13	L'offerta dell'aggiudicatario è corredata dalla garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato nel bando o nell'invito o comunque pari ad un importo proporzionato ed adeguato alla natura ed al rischio della prestazione, debitamente motivato dalla stazione appaltante? In caso di applicazione del Digs. 56/2017, nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) è facoltà della stazione appaltante non richiedere le suddette garanzie.	D.Lgs. 50/2016, art. 93 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017.						La specifica nel punto di controllo vige dall'entrata in vigore del Digs 56/2017, ossia dal 20/05/2017
14	Nel caso in cui la documentazione trasmessa dagli operatori economici fosse incompleta o non corretta o in presenza di irregolarità essenziali, ad esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica economica, la Stazione appaltante ha richiesto le informazioni aggiuntive entro un termine non superiore a dieci giorni ? Sempre nel caso di soccorso istruttorio, è stata esclusa l'onerosità dell'integrazione documentale?	D.L. 50/2016, art. 83, comma 9 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva UE 24/2014, art. 56 comma 3. Cfr. punto 3 sezione III della procedura aperta della Checklist CE.						Il Decreto Correttivo (D.Lgs. n. 56/2017), entrato in vigore il 20 maggio 2017, ha modificato il testo dell'art. 83, comma 9, del D.Lgs. n. 50/2016 andando ad eliminare l'onerosità dell'istituto del soccorso istruttorio. L'eliminazione del soccorso istruttorio a pagamento risponde anche all'obbligo di conformità con i principi comunitari, volti ad una massima apertura del mercato. A tale proposito con ordinanza n. 10012/16 il TAR Lazio, nel mettere in discussione la legittimità comunitaria del soccorso istruttorio oneroso, sottoponeva alla Corte di Giustizia europea l'automatismo con il quale la stazione appaltante aveva imposto il pagamento della sanzione. In particolare, il TAR Lazio contestava l'assenza della possibilità di graduare la sanzione in ragione delle gravità riscontrate, con la conseguenza di sanzioni potenzialmente sproporzionate rispetto alla gravità dei deficit documentale. La Corte di Giustizia Europea -Sezione Ottava, con Sentenza 28 febbraio 2018, dispone che il diritto dell'Unione, in particolare l'articolo 51 della direttiva 2004/18, i principi relativi all'aggiudicazione degli appalti pubblici, tra i quali figurano i principi di parità di trattamento e di trasparenza di cui all'articolo 10 della direttiva 2004/17 e all'articolo 2 della direttiva 2004/18, nonché il principio di proporzionalità devono essere interpretati nel senso che non ostano, in linea di principio, a una normativa nazionale che istituisce un meccanismo di soccorso istruttorio in forza del quale l'amministrazione aggiudicatrice può, nel contesto di una procedura di aggiudicazione di un appalto pubblico, invitare l'offerente la cui offerta sia viziata da irregolarità essenziali ai sensi di detta normativa a regolarizzare la propria offerta previo pagamento di una sanzione pecuniaria, purché l'importo di tale sanzione rimanga conforme al principio di proporzionalità, circostanza questa che spetta al giudice del rinvio verificare. Consiglio di Stato con parere n. 423/2017, non esclude la possibilità di far gravare sul concorrente le eventuali spese sostenute dalla stazione appaltante derivanti dall'aggravio procedimentale e dall'eventuale dilatazione dei tempi necessari.
15	È stato verificato che la stazione appaltante non abbia modificato i criteri di selezione, formalmente o informalmente, a seguito dell'apertura delle offerte, con conseguente illegittima accettazione o esclusione degli offerenti? (Per modifica informale si intende una modifica non formalizzata in un documento di gara. Ad esempio, l'amministrazione aggiudicatrice applica criteri di selezione diversi o aggiuntivi rispetto quelli definiti nel bando di gara e/o nella documentazione di gara, senza averli modificati formalmente mediante un appendice al bando di gara.(Cfr. Checklist CE).) In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nel bando/documentazione di gara in modo da evitare esclusioni illegittime di concorrenti qualificati?	Direttiva UE 24/2014, art. 18 e 56 commi. Cfr. punto 4 Sezione III della procedura aperta della Checklist CE. Cfr. punto 11 della Sezione III della Procedura aperta della Checklist CE.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 22) prevede una rettifica del 25%, in caso un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente abbia accertato che i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati dopo l'apertura delle offerte o sono stati applicati in modo errato.
16	La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri di aggiudicazione stabiliti nei documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc), previa verifica dei presupposti di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e alle indicazioni fornite nella Linea guida ANAC n. 2/2016, approvata con Delibera n. 1005/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 94 e art. 95 modificato dal D.Lgs. 56/2017 e Linea Guida Anac n. 2. Direttiva 2014/24/UE, art. 56, paragrafo 1 . Cfr. per analogia punti 6.10 e 6.11 Sezione I (Svolgimento della procedura competitiva con negoziazione) della Checklist CE .						I presupposti di cui all'art. 94 sono i seguenti: a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14 (che si riferisce a disposizioni applicabili nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità-prezzo); b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91 (che attiene alla limitazione numero di candidati nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione).
17	Durante la valutazione della procedura di appalto sono stati identificati indicatori di frode (es. Differenza tra il valore stimato e il valore del contratto; numero esiguo di offerte presentate; piccole differenze nel prezzo per le offerte presentate; strutturali informazioni simili fornite nelle offerte; numero elevato di offerte rifiutate durante la fase di esclusione / selezione; numero di offerte anormalmente basse rigettate; offerte manipolate)?	BOCOF 09/0003/00-EN del 18/02/2009. Cfr. punto 1 Sezione VII della Checklist CE.						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
18	Nel caso in cui il costo del ciclo di vita sia stato scelto come metodo di valutazione dei costi, sono state rispettate le condizioni previste all'art. 96 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016 art. 96 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 68. Cfr. punto 8 della sezione IV per le tre Procedure aperte della Checklist della CE.						
19	Nel caso in cui l'offerta sia stata presentata da un Raggruppamento Temporaneo e/o da un Consorzio sono state specificate nell'offerta le parti del servizio o della fornitura che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati?	D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 4 modificato dal D.Lgs. 56/2017.						
20	Nell'offerta economica sono riportati i costi aziendali concernenti gli adempimenti in materia di salute e di sicurezza sul lavoro?	D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10 modificato dal D.Lgs. 56/2017.						Il presente punto di controllo non è applicabile per le forniture senza posa in opera, servizi di natura intellettuale e degli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) (vale a dire affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici).
21	In caso di offerte anormalmente basse, la Stazione appaltante ha richiesto per iscritto al concorrente spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di suddette spiegazioni?	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 1 e 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 69, Cfr. punto 8.1 sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE. La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 20) stabilisce in caso di Rigoetto ingiustificato di offerte anormalmente basse una rettifica finanziaria del 25% se le offerte anormalmente basse rispetto ai lavori/alle forniture/ai servizi sono state rigettate, ma, prima di rigettare tali offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non ha interpellato per iscritto i rispettivi offerenti (ad esempio per chiedere dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta considerati rilevanti), ovvero, o, abbia interpellato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.						
22	La decisione di ammettere o di escludere eventuali offerte anomale è stata motivata ed esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Sentenza della Corte di giustizia - Spagna/Commissione T-402/06. Cfr. punti 8.2 e 8.4 della sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE. Si segnala che la Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 20) prevede, una rettifica del 25% in caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non ha fatto richieste per iscritto ai rispettivi offerenti o tale scambio di comunicazioni esiste ma l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.						
23	Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il RUP o la Commissione giudicatrice hanno proceduto al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ai fini del calcolo della soglia di anomalia?	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2, modificato dal D.Lgs. 56/2017.						
24	Qualora la stazione appaltante abbia escluso un'offerta anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stessa è stata esclusa unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e verificato che lo stesso non sia stato in grado di dimostrare, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE?	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 7. Cfr. punto 8.3 della Sezione IV relative alla Procedura aperta della Checklist della CE.						Verificare che l'Amministrazione abbia informato in merito la Commissione europea. La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 20) stabilisce in caso di Rigoetto ingiustificato di offerte anormalmente basse una rettifica finanziaria del 25% se le offerte anormalmente basse rispetto ai lavori/alle forniture/ai servizi sono state rigettate, ma, prima di rigettare tali offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non ha interpellato per iscritto i rispettivi offerenti (ad esempio per chiedere dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta considerati rilevanti), ovvero, o, abbia interpellato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.
25	L'esclusione automatica dalla gara delle offerte (in presenza unicamente di un numero delle offerte ammesse superiore a dieci), che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia è stata esercitata quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comunque per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35, nonché ove così previsto nel bando?	D.Lgs. 50/2016, art. 35 e 97, comma 8 modificato dal D.Lgs. 56/2017.						La specifica nel punto di controllo vige dall'entrata in vigore del Dlgs 56/2017 ossia dal 20/05/2017. In caso di applicazione del Dlgs. 56/2017 l'esclusione automatica si applica anche in presenza di offerte inferiori a 10.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
26	Sono stati redatti verbali che descrivano dettagliatamente le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e la valutazione di ogni singola offerta?	Cfr punto 6.1 della Check list CEE						La Decisione CE (2019) 3452 del 14.05.2019 prevede una rettifica del 25% in caso di mancanza di trasparenza nel corso della valutazione, a esempio in caso di: • pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, poco chiara/ ingiustificata/ priva di trasparenza o inesistente; • rapporto di valutazione non esistente o non contenente tutti gli elementi richiesti. Rifiutare l'accesso alla documentazione pertinente è un'irregolarità critica, poiché l'amministrazione aggiudicatrice non fornisce la prova che la procedura di appalto è conforme alle norme applicabili. La rettifica è del 100%.
27	È stata esclusa ogni forma di negoziazione o modifica delle offerte in fase di valutazione?							La Decisione (CE) 3452 del 14.05.20197 prevede una rettifica del 25% in caso di negoziazione durante la procedura di aggiudicazione, compresa la modifica dell'offerta vincitrice durante la valutazione
28	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, l'Amministrazione ha consultato per iscritto gli operatori economici in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 Direttiva 24/2014 articolo 33.						
29	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto degli elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la presentazione delle offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5. Direttiva 24/2014 articolo 33.						
30	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, le offerte sono state presentate per iscritto e il loro contenuto non è stato reso pubblico sino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 Direttiva 24/2014 articolo 33						
S7	Aggiudicazione							
Sezione	D.5							
1	La Stazione appaltante ha redatto una Relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto contenente le seguenti informazioni previste dall'art. 99 del D.Lgs. 50/2016: - nome e l'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; - nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; - nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; - motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse/ il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare e i nomi degli eventuali subappaltatori?	D.Lgs. 50/2016, art. 99 comma 1. Direttiva 24/2014 articolo 87.						Relazione obbligatoria ove prevista (appalto o accordo quadro di importo pari o superiore alle soglie di cui all'articolo 35 e SDA). Si segnala che la Decisione CE (2019) 3452 del 14.05.2019 prevede una rettifica del 25% in caso di mancanza di trasparenza nel corso della valutazione/aggiudicazione, ad esempio in caso di: • pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, poco chiara/ ingiustificata/ priva di trasparenza o inesistente; • rapporto di valutazione non esistente o non contenente tutti gli elementi richiesti. Rifiutare l'accesso alla documentazione pertinente è un'irregolarità critica, poiché l'amministrazione aggiudicatrice non fornisce la prova che la procedura di appalto è conforme alle norme applicabili. La rettifica è del 100%.
2	La Stazione appaltante ha adottato l'aggiudicazione definitiva a seguito della verifica dei requisiti prescritti dal bando/avviso?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 7.						Cons. Stato, V, 15 marzo 2019, n. 1710: "l'art. 32 del d.lgs. n. 50 del 2016 – al fine di assicurare con la massima celerità la certezza delle situazioni giuridiche ed imprenditoriali – ha del tutto eliminato la tradizionale categoria della 'aggiudicazione provvisoria', ma distingue solo tra – la 'proposta di aggiudicazione', che è quella adottata dal seggio di gara, ai sensi dell'art. 32, co.5, e che ai sensi dell'art. 120, co. 2-bis ultimo periodo del codice del processo amministrativo non costituisce provvedimento impugnabile; – la 'aggiudicazione' tout court che è il provvedimento conclusivo di aggiudicazione (...)”
3	Il contratto è stato aggiudicato all'offerente selezionato dalla Commissione giudicatrice?	Cfr. punto 9.1 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE.						
4	Il candidato vincitore soddisfa / rispetta i criteri di selezione / motivi di esclusione stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice nel bando/ documentazione di gara?	Cfr. punto 10, Sezione III relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 14) stabilisce una rettifica finanziaria del 25% nel caso in cui, dopo l'apertura delle offerte, durante la fase di selezione, i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati sottoposti a modifica o sono stati applicati in maniera errata, così da comportare l'accettazione di offerte che non avrebbero dovuto essere accettate (o il rigetto di offerte che avrebbero dovuto essere accettate) se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.
5	L'aggiudicatario possiede la qualificazione di categoria prevista dal bando/avviso adeguata per l'incarico da assumere?	D.Lgs. 50/2016, art. 45 .						
6	La Stazione appaltante ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti dal bando/avviso?	D.Lgs. 50/2016, art. 83 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva CE 24/2014 articolo 58. AVCPASS.						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
7	La Stazione appaltante ha verificato che non sussistano cause di esclusione dell'operatore aggiudicatario ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016? Tali cause sono state valutate secondo quanto indicato nella Linea guida ANAC n. 6 adottata con Delibera n. 1293/2016 e aggiornata con Delibera n. 1008/2017? Nel caso di configurazione di cause di esclusione, la Stazione appaltante ha comunicato tempestivamente all'Autorità le informative sui relativi provvedimenti, di cui al paragrafo 4.1 della Linea guida ANAC n. 6 I mezzi di prova richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice presentati dagli offerenti, per verificare l'assenza di cause di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione, sono conformi alle previsioni di cui all'art. 86 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, artt. 80 e 86 modificati dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva 24/2014 articoli 57 e 60. CL CE punto 1 sez. III - Selezione qualitativa degli offerenti e punto 5 Sezione III della Procedura aperta. Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (c.d. Decreto Semplificazioni). Linea guida ANAC n. 6 adottata con Delibera n. 1293/2016 e aggiornata con Delibera n. 1008/2017: Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.						Verifica sull'effettivo possesso dei requisiti auto-dichiarati: 1) CASELLARIO GIUDIZIALE - Condanne con sentenza definitiva per: a) delitti, consumati o tentati, inerenti la partecipazione ad organizzazione criminali quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio. In particolare : I) associazione a delinquere (416, 416-bis c.p.); II) Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309); III) Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43); IV) Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (D.lgs. 3 aprile 2006, n. 152). b) delitti, consumati o tentati, inerenti la corruzione, quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea e all'articolo 2, paragrafo 1 della decisione quadro 2003/568/GAI del Consiglio; nonché corruzione come definita nel diritto nazionale dell'amministrazione aggiudicatrice o dell'operatore economico. In particolare: I) delitti di Concussione e Corruzione (artt. 317-322 bis c.p.); II) Traffico di influenze illecite (346 bis c.p.); III) Turbata libertà degli incanti (353 c.p.); IV) Turbata libertà del procedimento di scelta del contraente (353 bis c.p.);V) Astensione dagli incanti (art. 354 c.p.); VI) Inadempimento di contratti di pubbliche forniture.355 c.p.); VII) Frode nelle pubbliche forniture-(356 c.p.); VIII) Corruzione tra privati (2635 c.c.) c) frode ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee; d) reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche, quali definiti rispettivamente all'articolo 1 e all'articolo 3 della decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio (5) ovvero istigazione, concorso, tentativo di commettere un reato quali definiti all'articolo 4 di detta decisione quadro; e) riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio
8	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione ai seguenti soggetti: - all'aggiudicatario, - al concorrente che segue nella graduatoria, - agli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, - a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno presentato impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, - a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, - agli offerenti esclusi?	D.Lgs. 50/2016, art. 76, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva UE 24/2014 art. 55 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Cfr. punto 9.2, Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE .						La specifica nel punto di controllo vige dall'entrata in vigore del Dlgs 56/2017, ossia dal 20/05/2017. In caso di applicazione del Dlgs. 56/2017, la stazione appaltante deve dare comunicazione dell'esclusione a tutti i candidati.
9	I risultati della procedura dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le modalità di cui all'art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro? In caso di applicazione del Dlgs. 56/2017 i 30 giorni si conteggiano dalla conclusione del contratto.	D.Lgs. 50/2016, artt. 72, 98, comma 1 modificati dal D.Lgs. 56/2017, artt. 73 e 153, comma 2. Linee guida ANAC sulla Trasparenza. Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 Direttiva CE 24/2014 artt. 50 e 51. Cfr. punto 9.3 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE						La specifica nel punto di controllo vige dall'entrata in vigore del Dlgs 56/2017, ossia dal 20/05/2017
10	In caso di appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione, la Stazione appaltante ha inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea un avviso di aggiudicazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione o, in caso di avvisi raggruppati, entro trenta giorni dalla fine del trimestre?	D.Lgs. 50/2016, art. 98, comma 4. Direttiva CE 24/2014 artt. 50 e 51.						
11	Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento?	D.Lgs. 104/2010, art. 120 (comma modificato dall'art. 1 punto 22 della legge di conversione del decreto-legge sblocca-cantieri n. 55 del 14 giugno 2019). Cfr. punto 10.1 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE.						
12	Esistono procedure giudiziarie in corso? Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che incidano sulla regolarità della procedura di appalto e/o sull'esecuzione del contratto relativa ammissibilità della spesa?	Cfr. punto 10.2 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE.						
13	La durata dell'accordo quadro rispetta i termini dei 4 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per i settori speciali?	D.Lgs. 50/2016, art. 54 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.1 subpar. 2. Cfr. punto 2, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE D.Lgs. 50/2016, art. 54 comma 2 -3-4						In caso di durata superiore, verificare che la stessa sia stata debitamente giustificata dalla stazione appaltante.
14	Nei settori ordinari, i contratti basati su un accordo quadro sono stati aggiudicati conformemente alle procedure stabilite dal D.Lgs. 50/2016 (art. 54 co. 2-3-4) e sono stati applicati solo tra amministrazioni aggiudicatrici, indicati nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo concluso?	Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.1 subpar. 2 . Cfr. punto 3, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE D.Lgs. 50/2016, art. 54 comma 2						
15	Il contratto di appalto non comporta in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro?	Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.2 subpar. 3. Cfr. punto 4, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE.						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
16	In caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con un solo operatore, l'aggiudicazione è avvenuta entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro stesso?	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 3 Cfr. punto 5, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE						
17	In caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con più operatori economici, l'aggiudicazione è avvenuta secondo una delle seguenti modalità: 1) senza la riapertura del confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro? (in tal caso verificare se i documenti di gara contengono tutti i termini che disciplinano la prestazione di servizi e forniture e le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici, parte dell'accordo, effettuerà la prestazione) 2) con la riapertura del confronto competitivo per solo specifici servizi e forniture previsti nei documenti di gara? 3) con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione di servizi e forniture?	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 4. Cfr. punto 6 e 7, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE.						
18	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, i confronti competitivi si sono basati sulle stesse condizioni applicate per l'aggiudicazione dell'accordo quadro, e/o su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 Direttiva 24/2014 articolo 33						
19	Prima di procedere all'asta elettronica, la Stazione appaltante ha effettuato la valutazione completa delle offerte nel rispetto dei criteri stabiliti dai documenti di gara e della relativa ponderazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva UE n. 24/14, art. 35. Cfr. punto 3 della Sezione IV della Procedura ristretta della Checklist CE.						
20	Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati simultaneamente per via elettronica, utilizzando a decorrere dalla data e ora previste, le istruzioni contenute nell'invito?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11. Direttiva UE n. 24/14, art. 35. Cfr. punto 1, Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
21	L'invito a partecipare all'asta elettronica è corredato dal risultato della valutazione completa dell'offerta e contiene la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 12 Direttiva UE n. 24/14, art. 35 Cfr. punto 3, Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE						
22	L'asta elettronica è iniziata non prima dei due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11 Direttiva UE n. 24/14, art. 35. Cfr. punto 2 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE.						
23	Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica è stata garantita la comunicazione in tempo reale agli offerenti di tutte le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 13 Direttiva UE n. 24/14, art. 35. Cfr. punto 4 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE.						
24	Durante lo svolgimento dell'asta elettronica è stato rispettato il divieto di rendere nota l'identità degli offerenti?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 13 Direttiva UE n. 24/14, art. 35						
25	L'asta elettronica è stata dichiarata chiusa secondo una o più delle seguenti modalità: - alla data e ora preventivamente indicate; - quando l'Amministrazione non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondano alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbia preventivamente indicato il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; - quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 14. Direttiva UE n. 24/14, art. 35. Cfr. punto 5, Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE.						
26	L'asta elettronica è stata aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: - esclusivamente sul prezzo, quando l'appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo; - sul prezzo o sui nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 3. Direttiva UE n. 24/14, art. 35.						
27	Dopo aver dichiarato chiusa l'asta elettronica, la Stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 16. Direttiva UE n. 24/14, art. 35 .						
28	Laddove la presentazione di offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, la Stazione appaltante: a) lo ha stabilito nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indicazione di gara è un avviso di preinformazione; b) ha indicato nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo?	D.Lgs. 50/2016, art. 57 comma 3. Direttiva 2014/24/UE, art. 36. Cfr. punto 1, Sezione IV (Cataloghi Elettronici) della Checklist CE.						
29	Nel caso di accordo quadro concluso con più di un operatore economico dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, risulta conforme con le previsioni dell'art. 57 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la previsione, da parte delle stazioni appaltanti, che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati?	D.Lgs. 50/2016, art. 57 comma 4. Direttiva 2014/24/UE, art.36. Cfr. punto 2, Sezione IV (Cataloghi Elettronici) della Checklist CE.						
S7	Stipula del contratto							
Sezione	D.6							
1	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, secondo una delle seguenti modalità previste ex art. 32, comma 14 e 14bis del D.Lgs. 50/2016: - con atto pubblico notarile informatico, - in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante, - in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante, - mediante scrittura privata, - mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14 e 14 bis introdotto dal D.Lgs. 56/2017.						
2	Il contratto è stato sottoscritto da soggetti con poteri di firma?	D.Lgs. 50/2016, art. 30 comma 8. Art. 1398 del Codice civile.						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
3	Il contratto è coerente con l'oggetto previsto nel bando/lettera di invito?	Legge 7 agosto 1990, n. 241						
4	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto o con l'offerta aggiudicataria?	D.Lgs. 50/2016, art. 30 comma 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241						
5	Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (anche eventualmene nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti)? Il contratto riporta anche il CIG e il CUP	D.Lgs. 50/2016, art. 30 comma 8 Legge n. 136/2010, art. 3.						
6	L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito una cauzione/fideiussione a garanzia definitiva delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (es. pari al 10% dell'importo contrattuale)? Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018	D.Lgs. 50/2016, artt. 103 e 104 comma 9 modificati dal D.Lgs. 56/2017. D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018.						Garanzia per l'esecuzione obbligatoria, in vigore dall'applicazione del DM n. 31 del 19/01/2018
7	Il contratto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8 e 9.						
8	Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni, è stato verificato che: - sussista un caso di presentazione/ammissione di una sola offerta, in assenza di proposte tempestive di impugnazioni del bando o della lettera di invito ovvero in caso di impugnazione respinte in maniera definitiva, - trattasi di: appalto basato su un accordo quadro; appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'art. 3, lettera c) del D.Lgs. 50/2016; - in caso di ricorso all'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare, la stipula del contratto è avvenuta non prima di venti giorni dalla notificazione di tale istanza e comunque a seguito del provvedimento del giudice sull'istanza medesima?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10 modificato dal D.Lgs. 56/2017 e comma 11.						
9	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?	Legge 20/1994 e s.m.i., art. 3.						
10	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (es. eventi imprevedibili, pericolo per l'igiene e salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico, perdita di finanziamenti UE)?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8.						
C	Esecuzione contratto							
T	Esecuzione e chiusura del contratto							
ST	Nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto / Figure tecniche							
Sezione	D.7							
1	1) La nomina del Direttore dell'esecuzione del contratto/Direttore dei Lavori è stata effettuata o atto formale, nel caso di non coincidenza con il RUP? (Verificare che l'atto di nomina specifichi il possesso dei requisiti da parte del soggetto incaricato) 2) Le procedure di affidamento dell'incarico di Direttore di esecuzione sono altresì conformi con le indicazioni fornite dalla Linea guida ANAC n. 1/2016? 3) Nella documentazione di gara per il conferimento del predetto incarico, i requisiti di partecipazione, gli elementi di valutazione e i criteri motivazionali sono conformi alle indicazioni previste nella Linea guida ANAC n. 1/2016? 4) Nel caso di conferimento di incarico di Direttore di esecuzione/Direttore dei Lavori di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 100.000 Euro, la Stazione appaltante ha proceduto alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito.	L'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017, prevede che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti siano approvate le linee guida che individuano le modalità di svolgimento delle attività di controllo di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto. Fino alla data di entrata in vigore di tale Decreto, si applicano gli artt. 178-210 del DPR 207/2010. Al riguardo l'ANAC ha pubblicato la Proposta di Linea guida recante "Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto". Linea guida ANAC n. 1/2016 adottata con Delibera n. 973/2016 e aggiornata con Delibera n. 138/2018						In caso di affidamento a soggetti esterni dell'incarico di Direttore dell'esecuzione del contratto, trattandosi di un servizio tecnico, compilare la CL appalti servizi per la verifica di legittimità dell'incarico a Direttore del soggetto esterno, dove andranno verificati: l'atto di nomina che specifica il possesso dei requisiti da parte del soggetto incaricato e la motivazione. In particolare, per il conferimento di incarichi di importo pari o superiore a 40.000 Euro e inferiore a 100.000 Euro, verificare che la Stazione appaltante abbia proceduto alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito.
2	Nel caso in cui il valore delle attività di progettazione, direzione di esecuzione sia pari o superiore alla soglia di cui all'art. 35, l'affidamento diretto al progettista della direzione di esecuzione/dei lavori è motivato da particolari ragioni ed è previsto espressamente dal bando di gara della progettazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 157, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017						Deroga affidamento diretto servizi. Il D.lgs. 56/2017 in vigore da 20/05/2017 ha ampliato l'applicazione anche al direttore dell'esecuzione.
3	È stato rispettato il divieto di affidare per mezzo di contratti a tempo determinato o di procedure diverse da quelle previste dal D.Lgs. 50/2016, le attività di direzione di esecuzione e le attività di progettazione, coordinamento della sicurezza, collaudo, indagine e altre attività di supporto?	D.Lgs. 50/2016, art. 157, comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017						Il D.lgs. 56/2017 in vigore da 20/05/2017 ha ampliato l'applicazione anche al direttore dell'esecuzione.
ST	Esecuzione del contratto varianti, imprevisti e prestazioni supplementari							
Sezione	D.8.0: gestione imprevisti							
1	Il Direttore dell'esecuzione del contratto ha svolto le proprie funzioni in conformità con il D.M. 49/2018?	D.M. n. 49 del 7 marzo 2018						
2	Ai fini dell'esecuzione del servizio, la designazione di un'impresa consorzata diversa da quella indicata in sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 48, nei commi 17, 18 e 19, o per fatti o atti sopravvenuti?	D.Lgs. 50/2016, art.48, commi 17, 18 e 19. I commi 17 e 18 sono stati modificati dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019						Riguarda le modifiche soggettive che interessano l'esecutore nella forma di consorzio. Verificare che la modifica soggettiva non sia finalizzata ad eludere in tale sede la mancanza di un requisito di partecipazione in capo all'impresa consorzata.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
3	In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario?	D.Lgs. 50/2016, art. 206						Riguarda le contestazioni in fase di esecuzione. In caso affermativo, acquisire la relativa relazione del RUP sulla riserva e apposta e informazioni sull'iter della stessa.
Sezione D.8.1: subappalto								
1	Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante? - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; - all'atto dell'offerta è stata indicata la parte di servizi e forniture o parte di servizi e forniture che intende subappaltare; - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e modifiche di cui al Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (c.d. Decreto Semplificazioni).	D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4 come modificato dal Dlgs 58/2017 in vigore dal 20/05/2017						
2	Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto appalto di servizi?	D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 2 modificato dal D.Lgs. 58/2017 Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 56 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il comma 5, in materia di appalti, si applica al presente comma il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto lavori, servizi o forniture. Il limite così imposto in via generale deve essere disapplicato in seguito a Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 13) stabilisce in caso di limitazione ingiustificata dei subappalti, una rettifica del 5% se la documentazione gara (ad esempio le specifiche tecniche) impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto definita in termini astratti come una certa percentuale dello stesso, indipendentemente dalla possibilità di verificare le capacità dei potenziali subappaltatori e senza menzionare il carattere essenziale dei compiti che ne sarebbero interessati.
3	L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto?	D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 7						
4	Il contratto di subappalto indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini di prestazione che in termini economici?	D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 7						
5	L'affidatario/oggetti partecipanti (nel caso di raggruppamento temporaneo società o consorzio) hanno allegato alla copia autentica del contratto una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controllo con il titolare del subappalto a norma dell'art. 2359 del Codice Civile?	D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 18						
6	Se l'importo del contratto di subappalto, o la somma dei contratti di subappalto a favore dello stesso operatore economico, supera i 150.000 Euro è stata richiesta la comunicazione antimafia?	D.Lgs. 159/2011, art. 91 comma 1						
Sezione D.8.2: sospensione del contratto								
1	La sospensione del servizio/fornitura è stata determinata in via temporanea da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto? Il verbale di sospensione dei servizi/forniture riporta l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione della prestazione in via temporanea?	D.Lgs. 50/2016, art. 107 comma 1						
2	Cessate le cause della sospensione il RUP, ha disposto la ripresa della prestazione e indicato il nuovo termine contrattuale con successiva sottoscrizione del verbale di ripresa da parte del direttore dell'esecuzione e l'appaltatore?	D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 3 e 4						
3	Laddove l'esecutore abbia richiesto una proroga alla scadenza del termine contrattuale per cause non a lui imputabili, il responsabile del procedimento ha accolto l'istanza?	D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 5						
Sezione D.8.3: modifiche del contratto (varianti in corso d'opera, prestazioni supplementari, modifiche tramite l'esercizio di opzioni, modifiche sotto soglia, modifiche non sostanziali, successione del contraente, proroga tecnica)								

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
1	Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Linea Guida ANAC n. 3 punto 8.1						La Direttiva CE 3452/2019 (punto 23) stabilisce in caso di modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive una rettifica finanziaria del 25% del valore del contratto iniziale e dei nuovi servizi/forniture (eventuali) derivanti dalle modifiche.
2	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016: a) modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la portata, la natura e le condizioni sono state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili; b) lavori supplementari che si sono da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: - risultati impraticabili per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; - comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; c) varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili; d) sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d): - una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); - all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfa i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; - nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei subappaltatori; e) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4.	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017.						La Direttiva CE 3452/2019 (punto 23) stabilisce in caso di modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive una rettifica finanziaria del 25% del valore del contratto iniziale e dei nuovi servizi/forniture (eventuali) derivanti dalle modifiche.
3	In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, è accertato che tale modifica non sia da considerarsi sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, ossia che non si siano verificate una o più delle seguenti condizioni: - la modifica introduce condizioni che, se contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi; - la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; - la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; - la modifica comporta la sostituzione del contraente iniziale nei casi diversi da quelli previsti all'art. 106, comma 1 lett. d)	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto I della Sezione V (esecuzione del contratto) della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia UE - Suschi di Frutta C-496/09P, paragrafi 116 e 118; Sentenza della Corte di giustizia - Commissione/Francia C-340/02; Sentenza della Corte di giustizia - eVigilo C-538/13 paragrafi 31-47.						La Decisione CE(2019) 3452 final del 14.5.2019 prevede una rettifica del 25% dell'importo del contratto iniziale e nuovi lavori / forniture / servizi (se presenti) in caso di modifica sostanziale degli elementi del contratto (come il prezzo, la natura delle opere, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali utilizzati) se la modifica rende il contratto attuato materialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, una modifica sarà considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. Le modifiche agli elementi del contratto non saranno considerate come un'irregolarità soggetta a una rettifica finanziaria qualora siano rispettate le condizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, vale a dire: a) il valore delle modifiche è inferiore a entrambi i seguenti valori: (i) le soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24 / UE; (ii) il 10% del valore contrattuale iniziale per gli appalti di servizi e forniture e inferiore al 15% del valore iniziale del contratto per gli appalti di lavori. b) la modifica non altera la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Qualsiasi aumento del prezzo superiore al 50% del valore del contratto originario determina una rettifica del 25% del contratto iniziale e il 100% delle relative modifiche del contratto (aumento di prezzo).
4	Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c), la Stazione appaltante per contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 e per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, ha provveduto, rispettivamente, a pubblicare un avviso sulla GUUE o a dare pubblicità in ambito nazionale?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
5	Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto del valore della modifica, che deve essere al di sotto sia delle soglie di cui all'art. 35 sia del 15% del valore iniziale del contratto?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2 modificato dal D.Lgs. 56/2017						La percentuale è passata dal 10% al 15% con il D.Lgs. 56/2017
6	Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione del prezzo, le prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante ha imposto all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario nel rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2016.	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 12						D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", art. 22
7	Qualora le variazioni comportino prestazioni non previste e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, i nuovi prezzi sono stati definiti conformemente alle indicazioni di cui all'art. 22, comma 5 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?	D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", art. 22						
8	In caso di riduzione delle finalità del contratto, vi è stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?	Art. 2 della Sezione V (esecuzione del contratto) della Checklist CE.						La Decisione CE(2019) 3452 final del 14.5.2019 prevede una rettifica del 25% dell'importo del contratto iniziale e nuovi lavori / forniture / servizi (se presenti) in caso di modifica sostanziale degli elementi del contratto (come il prezzo, la natura delle opere, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali utilizzati) se la modifica rende il contratto attuato materialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, una modifica sarà considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. Le modifiche agli elementi del contratto non saranno considerate come un'irregolarità soggetta a una rettifica finanziaria qualora siano rispettate le condizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, vale a dire: a) il valore delle modifiche è inferiore a entrambi i seguenti valori: (i) le soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24 / UE; (ii) il 10% del valore contrattuale iniziale per gli appalti di servizi e forniture e inferiore al 15% del valore iniziale del contratto per gli appalti di lavori. b) la modifica non altera la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Qualsiasi aumento del prezzo superiore al 50% del valore del contratto originario determina una rettifica del 25% del contratto iniziale e il 100% delle relative modifiche del contratto (aumento di prezzo).
9	La revisione dei prezzi è stata realizzata in coerenza con quanto previsto nei documenti di gara con il D.Lgs. 50/2016, art. 106?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
10	Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera di importo superiore al 10% del valore del contratto originario sono state notificate all'ANAC, congiuntamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 14 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
11	La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 106 comma 1, lett. d): - previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile; - causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza; - l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatario si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori.	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs. 56/2017						
12	L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti nei documenti di gara purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione della normativa sugli appalti	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs. 56/2017						
13	I servizi/forniture supplementari sono state aggiudicati tramite affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016? Nello specifico, verificare che i servizi supplementari, affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale, siano motivati dal fatto che un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti: • il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; • il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione del contratto) della Checklist della CE						Per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati in assenza di concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in assenza di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di una circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente non supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%). Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del valore dell'appalto iniziale. Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione" che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o estensioni dell'applicazione dei contratti senza nuove procedure di appalto.
14	È stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per servizi/forniture supplementari non superi il 50% dell'importo del contratto iniziale?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 7.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 23) stabilisce in caso di modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive una rettifica finanziaria del 25% del valore del contratto iniziale e dei nuovi servizi/forniture (eventuali) derivanti dalle modifiche. Le modifiche agli elementi dell'appalto non si considerano tuttavia un'irregolarità soggetta a rettifica finanziaria se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 2, ossia: a) il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: i) le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE46, e ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; e b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro. c) sussiste una modifica sostanziale degli elementi dell'appalto (come il prezzo, la natura dei lavori, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali) se la modifica rende il contratto attuato materialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, una modifica sarà considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
15	È stato acquisito un nuovo CIG?	Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 di aggiornamenti della precedente determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari						Obbligo di tracciabilità con nuovo CIG sulla prestazione supplementare.
16	L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei documenti di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11						
17	1) La proroga è stata istituita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure di una nuova gara di selezione di un altro contraente? 2) Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice? 3) È stato verificato che il contratto preveda l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni e prezzi già pattuiti, ovvero più favorevoli per la Stazione appaltante?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194						
ST	Verifica di conformità e chiusura del contratto							
Sezione	D.9							
1	1) È stato redatto un certificato di ultimazione delle prestazioni da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto, secondo le tempistiche previste? 2) È stata eseguita la verifica di conformità sui servizi/forniture rese al fine di accertarne la coerenza con le previsioni e delle pattuizioni contrattuali? 3) Il collaudo finale o la verifica di conformità ha avuto luogo entro e non oltre sei mesi dall'ultimazione delle prestazioni salvo i casi di particolare complessità per i quali il termine può essere elevato ad un anno? 4) Per i contratti di servizi e forniture di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35, è stato rilasciato il certificato di conformità o un certificato di regolare esecuzione rilasciato dal RUP?	D.Lgs. 50/2016, art. 102 comma 2 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Ai sensi dell'art. 102, comma 8, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti saranno disciplinate le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, compresi i casi in cui il Certificato di collaudo potrà essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione. Fino all'entrata in vigore di tale Decreto, si applica l'art. 216 comma 16. Modificato dall'art. 1, comma 20, lettera v), della legge n. 55 del 2019 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore						La verifica di conformità è stata introdotta dal Dlgs 56/2017 ed entra in vigore dal 20/05/2017
2	Esiste un atto formale di approvazione del certificato di verifica di conformità da parte del RUP?	D.Lgs. 50/2016 art. 102, comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
3	1) L'incaricato della verifica di conformità è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto? (verificare che nell'atto di nomina sia specificato che il soggetto incaricato possiede i requisiti previsti dall'art. 102 del D.Lgs. 50/2016) 2) In caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno per la verifica di conformità è stato affidato secondo le procedure previste dall'art.31 comma 8 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 102 comma 6 modificato dal D.Lgs. 56/2017						In caso di applicazione del Dlgs. 56/2017, l'incaricato della verifica di conformità, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, deve essere iscritto all'albo dei collaudatori nazionali o regionali di pertinenza come previsto dal comma 8 dell'art. 102.
4	La Stazione appaltante si è rivalsa della la cauzione per provvedere al pagamento in caso di inadempienze dell'aggiudicatario derivanti dall' inosservanza di norme dei contratti collettivi, di tutela, protezione, assicurazione e assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 2 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
5	La Stazione appaltante ha accertato l'assenza di cause di incompatibilità dall'art. 102, comma 7 D.Lgs. 50/2016 per il conferimento dell'incarico di verifica di conformità?	D.Lgs. 50/2016, art. 102 comma 7 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
C	Spese ammissibili e pagamento							
T	Spese ammissibili e pagamento							
ST	Spese ammissibili e pagamento							
Sezione	E							
1	1) La documentazione di spesa trasmessa dall'aggiudicatario è completa e coerente con i servizi/forniture indicati nel capitolato di gara e nel contratto? 2) Vi è coerenza tra operazione e Convenzione/atto di concessione e progetto, contratto e relazioni del Beneficiario all'AdG? 3) Vi è correttezza e coerenza tra operazione, contratto, decreti di impegno di spesa, fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente (beni/servizi, importo, partita IVA, ragione sociale, indirizzo, sede, tempi di pagamento), decreti di liquidazione delle spese, ordini/mandati di pagamento regolarmente quietanzati (numero, data, creditore, importo, conto corrente), SAL, relazioni sull'attuazione, certificati di regolare esecuzione/certificati di conformità?	DPR n. 22 del 5-02-2018						
2	Le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente sono stati annullati con un timbro di dicatura da cui si rilevi l'importo cofinanziamento a valere sul PO e il pertinente Fondo o analogo dicatura è inclusa nelle fatture elettroniche?	Art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 Risoluzione n. 52/E del 17/06/2010 dell'Agenzia delle Entrate						
3	Il CUP e il CIG sono stati riportati nei documenti giustificativi di spesa e di pagamento?	Legge n. 136/2010, normativa sulla fatturazione elettronica e Linee guida ANAC tracciabilità 2017, ART. 25 DI 66/2014 Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni riportano: 1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 2) il Codice unico di Progetto (CUP)						
4	Il Beneficiario ha verificato che il DURC fosse regolare prima del pagamento? Nell'ipotesi in cui non fosse regolare è stata attivata la procedura di intervento sostitutivo?	decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - art. 31 decreto legge 20 marzo 2014 n. 34						
5	Ove applicabile, è stata verificata l'assenza di inadempienze da parte del destinatario pagamento o il decorso dei termini sospensivi previsti al riguardo dal DM 40/2008 (art. 3 comma 4)?	DM 40/2008 (verifiche Equitalia) art. 3, c.4						Dal 1° marzo 2018 per pagamenti di importo superiore € 5.000 e per il periodo antecedente per pagamenti di importo superiore € 10.000
6	Il mandato di pagamento del saldo ha data successiva al certificato di conformità/certificato di regolare esecuzione ed è regolarmente quietanzato?	Art. 1665 del Codice civile						
7	Il numero di conto corrente dell'appaltatore sul quale è stato effettuato il pagamento corrisponde a quello dedicato previsto dal contratto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità?	Legge n. 136/2010						Verificare la coerenza tra quanto riportato nel contratto in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari, la comunicazione del conto corrente dedicato e dei nominativi delle persone delegate ad operare sul medesimo e il conto corrente dell'appaltatore su cui sono stati emessi dalla stazione appaltante i mandati di pagamento quietanzati.
8	Affinché la spesa possa essere ritenuta ammissibile sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale, ovvero la spesa è: - pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile? - effettivamente sostenuta dal Beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente (salvo in caso di Opzioni di Semplificazione dei Costi)? - in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta? - sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese? - tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine di assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo? - contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione (con particolare riferimento alla registrazione dei beni nel registro dei beni ammortizzabili)?	Art. 2, c.2, del DPR n. 22 del 5-02-2018 Art.11, c.1, del DPR n. 22 del 5-02-2018 Art. 65, Reg. (UE) n. 1303/2013 (modificato dal Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018)						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
9	1) Esiste un'eventuale presenza di altre fonti di finanziamento a copertura delle spese oggetto dell'operazione? 2) L'AdG / soggetto competente ha verificato l'assenza di cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi pubblici?							La Commissione raccomanda di non limitarsi ad una risposta affermativa o negativa al PdC ma invita a lasciare traccia del lavoro svolto. A tal proposito, nel suo "Reflection Paper on Audit documentation - Good practices from and for auditors" consiglia di inserire in nota i documenti verificati a supporto della risposta data, ad esempio il controllo su CIG e CUP, l'invito a presentare offerte, ed eventuali autodichiarazioni rilasciate dal beneficiario (la Commissione sottolinea come le autodichiarazioni rilasciate dai beneficiari finali, dovrebbero sempre essere prese in considerazione sebbene, per quanto possibile, non senza ulteriori controlli incrociati particolare quando si parla di autodichiarazioni rilasciate da piccole/medie imprese). La Commissione raccomanda inoltre un controllo sui sistemi informatici dei fondi SIE o di altri organismi/banche dati nazionali (eventualmente basati sul rischio), riguardanti gli attuali e i precedenti periodi di programmazione e sottolinea come il controllo preventivo della posizione del beneficiario sul sistema ARACHNE rappresenti una buona prassi (ad esempio una valutazione del beneficiario in base al n. di operazioni degli ultimi anni, della dimensione dell'impresa, degli indicatori di solvibilità e rischio di frode). L'AdA in base al proprio giudizio professionale può comunque decidere, nel caso in cui non si possa escludere con altre prove l'eventuale doppio finanziamento, di disporre un controllo sulla contabilità del beneficiario esaminando prove e registrazioni estrapolate dal sistema contabile del beneficiario relative a rimborsi e pagamenti precedenti nell'ambito della stessa operazione (valutare questa possibilità caso per caso essendo un controllo particolarmente invasivo).
10	Sono escluse dall'ammissibilità ai Fondi SIE le seguenti spese: - multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie; - deprezzamenti e passività; - interessi di mora; - commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari.	Art.13, commi 1 e 2, del DPR n. 22 del 5-02-2018						
11	È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?	Art. 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 Art.15, c.1 del DPR n. 22 del 5-02-2018						
12	È stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti a dette operazioni?	Art.15, c.3, del DPR n. 22 del 5-02-2018						
13	Ai fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni: - il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo; - il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato; - il prezzo del materiale usato è inferiore al costo di materiale simile nuovo; - le caratteristiche tecniche del materiale usato acquisto sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti?.	Art.16 DPR n. 22 del 5-02-2018						
14	Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) ha rispettato le seguenti condizioni di cui all'art. 19 del DPR n.22 del 05-02-2018?	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018						
15	A) Nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia stato il concedente: 1) il cofinanziamento è stato utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria? 2) i contratti di locazione finanziaria hanno comportato una clausola di riacquisto? 3) i contratti di locazione finanziaria hanno previsto una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto? 4) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si è impegnato a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo? 5) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, ha costituito la spesa ammissibile al cofinanziamento? 6) l'importo massimo ammissibile è inferiore al valore di mercato del bene dato in locazione? 7) l'aiuto versato al concedente è stato utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale? 8) il concedente ha dimostrato che il beneficio dell'aiuto è stato trasferito interamente all'utilizzatore elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti?							
16	B) Nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia stato l'utilizzatore: 1) i canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, hanno costituito la spesa ammissibile? 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non è stato superiore al valore di mercato del bene?							
C	Attuazione e controllo dell'operazione							

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
T	Attuazione e controllo dell'operazione							
ST	Output fisico (Verifiche che dovrebbero essere svolte in loco)							
Sezione	F							
1	I beni/servizi cofinanziati sono stati forniti considerando eventuali variazioni del progetto stesso in modo coerente con: - il Programma - l'Avviso, se pertinente - quanto previsto nella Convenzione con l'Amministrazione e nel contratto con l'aggiudicatario - le Relazioni sull'attuazione - la documentazione di spesa?	Reg(UE) 1303/2013 art. 125						
2	È stato rispettato il principio di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (e) etichette, loghi, targhe/cartelloni e analoghe misure)?	Regolamento (UE) n. 1303/2013 (artt. da 115 a 117) Allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Reg. (UE) 1303/2013 Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014						
3	Sono stati rispettati i termini per la realizzazione dell'intervento previsti dal bando/Avviso/atto di selezione dell'operazione?	Reg. 1303/2013 art. 125 comma 3 lettera c)						

CHECKLIST APPALTI - Lavori DLgs. 50/2016 e DLgs. 57/2017							
Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione
C	Programmazione e Progettazione						
T	Qualificazione Stazione appaltante e programmazione degli interventi						
ST	Qualificazione delle Stazioni appaltanti e centrali di committenza						
Sezione	A						
1	La Stazione appaltante è iscritta nell'elenco delle Stazioni appaltanti qualificate, istituito presso l'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 38, comma 1, del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 38, comma 1 Ai sensi dell'art. 38, comma 2, con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri sono definiti i requisiti tecnici e organizzativi per l'iscrizione delle Stazioni appaltanti all'elenco dell'ANAC. Ai sensi dell'art. 38, comma 6 del D.Lgs. 50/2016, l'ANAC stabilisce inoltre modalità attuative del sistema di qualificazione, diversificate in funzione anche delle peculiarità dei soggetti privati che richiedono la qualificazione. A riguardo l'ANAC ha pubblicato le Linee guida n. 7 di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 recanti «Linee Guida per l'iscrizione nell'Elenco delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatori che operano mediante affidamenti diretti nei confronti di proprie società in house previsto dall'art. 192 del D.Lgs. 50/2016» (approvate con Delibera n. 235 del 15/02/2017). L'art. 41 del D.Lgs. 50/2016, prevede infine che con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri siano individuate le misure di revisione ed efficientamento delle procedure di appalto, degli accordi quadro, delle convenzioni e in genere delle procedure utilizzabili da CONSIP, dai soggetti aggregatori e dalle Centrali di Committenza.					Fino alla data di entrata in vigore del Sistema di qualificazione delle Stazioni appaltanti citato, i requisiti di qualificazione sono soddisfatti mediante l'iscrizione all'Anagrafe unica delle stazioni appaltanti (di cui all'articolo 33ter del Decreto Legge n. 179/2012, conv. con modif. Legge n. 221/2012).
2	In caso la Stazione appaltante non sia in possesso di qualificazione, l'appalto è stato aggiudicato esclusivamente: 1) ricorrendo ad una Centrale di committenza? 2) mediante aggregazione con una o più Stazioni appaltanti qualificate? 3) mediante acquisizione diretta ed autonoma di lavori da parte della Stazione appaltante esclusiva per appalti di lavori di importo inferiore a 150.000 Euro? 4) (per importi fino a 150.000) attraverso l'effettuazione di ordini a valere su strumenti di acquisto messi a disposizione dalle Centrali di committenza e dai soggetti aggregati	D.Lgs. 50/2016, art. 37, commi 1 e 3					
3	Nel caso di appalti di lavori di importo superiore a 150.000 euro e inferiori a 1.000.000 Euro, la Stazione appaltante: 1) è qualificata? 2) ha proceduto all'utilizzo autonomo degli strumenti telematici di negoziazione messi a disposizione delle Centrali di committenza?	D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 2					In caso di indisponibilità degli strumenti telematici di negoziazione anche in relazione alle singole categorie merceologiche, le stazioni appaltanti possono attuare procedure ordinarie o ricorrere a Centrali di committenza, o aggregazione a Stazioni appaltanti qualificate.
4	Nel caso la Stazione appaltante sia un Comune non capoluogo di Provincia, l'acquisizione di lavori è avvenuta secondo le seguenti modalità previste dall'art. 37, comma 4 del D.Lgs. 50/2016: 1) ricorrendo ad una Centrale di committenza o a soggetti aggregatori qualificati; 2) mediante unioni di Comuni costituite o qualificate come Centrali di committenza, o associandosi o consorziandosi in Centrali di committenza; 3) ricorrendo alla Stazione unica appaltante presso gli enti di area vasta di cui alla L. 56/2014?	L'applicazione del D.Lgs. 50/2016, art. 37, comma 4 è stata modificata dal D.Lgs. 56/2017 e sospesa fino al 31/12/2020 dalla L. 55/2019 (conversione del Dlg 32/2019) entrata in vigore il 18/06/2019					
ST	Planificazione, programmazione e progettazione						
Sezione	B						
1	I lavori affidati, il cui valore stimato è pari o superiore a 100.000 euro, sono compresi nel programma triennale dei lavori pubblici e nei relativi aggiornamenti annuali	D.Lgs 50/2016 art. 21 comma 1 e comma 3					
2	Per i lavori di importo superiore a un milione di euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale dei lavori, l'Amministrazione ha approvato preventivamente il progetto di fattibilità tecnica ed economica? Ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale dei lavori, l'Amministrazione ha approvato preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali ai sensi dell'art. 23 comma 5?	D.Lgs. 50/2016, art. 21, comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017 entrato in vigore il 20.05.2017					
3	Prima dell'avvio della procedura d'appalto, la Stazione appaltante ha svolto, se del caso, consultazioni preliminari di mercato del mercato nel rispetto dei principi di uguaglianza trattamento, trasparenza e non discriminazione? Ad esempio: 1) Ai fini della consultazione preliminare di mercato, l'amministrazione aggiudicatrice ha accettato consulenze da parte di esperti o autorità indipendenti od operatori economici, utilizzate nella pianificazione e nello svolgimento della procedura di appalto solo a condizione che le stesse non abbiano l'effetto di falsare la concorrenza e non comportino una violazione dei principi di non discriminazione e trasparenza? 2) La Stazione appaltante ha adottato misure appropriate per assicurare che coinvolgimento di candidati e / o offerenti nelle consultazioni preliminari di mercato non creasse distorsioni della concorrenza nella procedura di appalto pubblico? 3) Il candidato o l'offerente interessato è stato escluso dalla procedura qualora non sia stato possibile in alcun modo garantire il rispetto del principio della parità di trattamento? 4) Prima di tale eventuale esclusione, la stazione appaltante ha offerto al candidato interessato la possibilità di provare che la loro partecipazione alla preparazione della procedura di aggiudicazione dell'appalto non fosse un elemento in grado di falsare la concorrenza?	D.Lgs. 50/2016 art. 66, modificato dal D.Lgs. 56/2017, e 67. Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 15.1 Direttiva UE 24/2014 art. 40 e 41 Cfr. punto 1.1 e 1.2 Sezione I della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia - Fabricom C 21/03 e C 34/03					La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 18) stabilisce che nel caso di partecipazione precedente irregolare di candidati/offerenti presso l'amministrazione aggiudicatrice, una rettifica finanziaria del 25%, se una precedente consulenza resa da un offerente all'amministrazione aggiudicatrice comporta una distorsione della concorrenza o determina una violazione dei principi di non discriminazione, parità di trattamento e trasparenza, alle condizioni di cui agli articoli 40 e 41 della direttiva 2014/24/UE.
4	Nel caso di lavori pubblici, la progettazione è articolata secondo i tre livelli previsti dalla normativa: progetto di fattibilità tecnica ed economica, progetto definitivo, progetto esecutivo.	D.Lgs. 50/2016, art. 23 comma 1					
5	Nel caso non siano presenti i primi due livelli di progettazione, il progetto esecutivo contiene tutti gli elementi previsti per i livelli omessi	D.Lgs. 50/2016 art. 23, comma 4					
6	Il RUP ha stabilito i criteri, contenuti e momenti di verifica tecnica dei vari livelli di progettazione?	D.Lgs. 50/2016 art. 23, comma 9					
7	La progettazione definitiva e la progettazione esecutiva sono svolte dal medesimo soggetto?	D.Lgs. 50/2016 art. 23, comma 12					

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
8	La Stazione appaltante ha svolto una verifica preventiva della progettazione? La verifica preventiva è effettuata dai soggetti in possesso dei requisiti previsti dal D.Lgs. 50/2016, art. 26, comma 6?	D.Lgs. 50/2016, art. 26						Art 26 co. 1: La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. Art 26 co. 2: La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. Il controllo di qualità sulla progettazione viene effettuato da soggetti indipendenti dal progettista (come organismi accreditati o verificatori interni qualificati). Esso avviene durante lo sviluppo della progettazione per il progetto esecutivo, deve confermare la completezza degli elaborati, la coerenza con il PFTE (Progetto di Fattibilità Tecnico-Economica), l'adeguatezza dei prezzi unitari e la congruità del quadro economico.
ST	Individuazione del Responsabile Unico del Procedimento (RUP)							
Sezione	C							
1	La Stazione appaltante ha nominato il Responsabile Unico del Procedimento (RUP) con atto formale responsabile di livello apicale dell'unità organizzativa pertinente?	D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 1 modificato dal Dlg 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Linee guida ANAC n. 3 par.2						
2	Il RUP è stato nominato tra i dipendenti di ruolo addetti all'unità organizzativa e possiede l'adeguato titolo di studio, il necessario inquadramento giuridico nella struttura della Pubblica Amministrazione e competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui è nominato?	D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 1 Linee guida ANAC n. 3 par. 2 e par 4						Documenti esempio da esaminare: Atto di nomina del RUP Curriculum vitae del RUP
3	Il nominativo del RUP è indicato nel bando o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto o nell'invito a presentare offerta	D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 2						
4	Ai fini della nomina del RUP è stato verificato che il soggetto individuato non si trovi nelle condizioni di conflitto di interesse di cui all'art. 42, comma 2 del D.Lgs. 50/2016, né sia stato condannato, anche con sentenza non passata in giudicato, per reati contro la Pubblica Amministrazione? (Verificare con quali modalità la Stazione Appaltante abbia eseguito tali verifiche)	D.Lgs. 50/2016, art. 42 Linea Guida ANAC n. 3 par.2						
5	Nel caso di affidamento delle attività di supporto al RUP a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e modalità di affidamento previste dal D.Lgs. 50/2016? (Si rimanda alle pertinenti sezioni della Checklist relative alle procedure specifiche)	D.Lgs. 50/2016, art. 31, comma 11 Linea Guida ANAC n. 3 par.2.3 D.Lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt. 60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1						La CL specifica per l'affidamento degli incarichi deve essere compilata solo in presenza di spesa certificata relativa all'incarico oggetto di verifica. Legittimità dell'affidamento esterno accertato tramite CL appalti servizi tecnici.
C	Scelta e impostazione della procedura							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Definizione della documentazione di gara							
Sezione	D.1							
1	È presente il Decreto o la Determina a contrarre con cui la Stazione appaltante individua gli elementi essenziali del contratto e i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 e 71 T.U.E.L. n. 267/2000, art. 192						Atto propulsivo essenziale - obbligo motivazione
2	In caso di procedure di cui all'art. 36 co. 2 lett. a) e b) (affidamenti di importo inferiore a 40.000 superiore a 40.000 e fino a 150.000 per i lavori) la Determina/Decreto a contrarre contiene le seguenti informazioni: 1) oggetto dell'affidamento; 2) importo; 3) fornitore; 4) ragioni della scelta del fornitore; 5) possesso da parte del fornitore dei requisiti di carattere generale; 6) possesso da parte del fornitore dei requisiti tecnico-professionali (ove richiesti)	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 2 come modificato dal Dlg 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Linea Guida ANAC n. 4/2016						Questo punto si applica solo per procedure successive al 20/05/2017 data di entrata in vigore del Dlg 56/2017
3	L'importo stimato del contratto non è stato artificiosamente frazionato allo scopo di evitare l'applicazione delle norme del codice relativo alle soglie europee? e Per i contratti di valore inferiore alla soglia UE, in caso di lavori aggiuntivi assegnati senza pubblicità senza giustificazione del ricorso alla procedura negoziata, il valore di tali contratti aggiuntivi avrebbe portato il valore cumulato dei contratti originali e aggiuntivi al di sopra della soglia di riferimento per il diritto dell'UE?	D.Lgs. 50/2016, art. 35, comma 6 Articolo 8, paragrafo 4, della direttiva 2014/23/UE Articolo 5, paragrafo 3, della direttiva 2014/24/UE Articolo 16, paragrafo 3, della direttiva 2014/25/UE						Irregolarità sostanziale. Per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione indicata). La nuova decisione della CE(2019)3452 final del 14.5.2019 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (tale rettifica si applica se il bando di gara riguardante i lavori/ servizi/le forniture in questione non è stato pubblicato nella GU benché ciò fosse richiesto dalle direttive). La rettifica è del 25% se il bando è stato pubblicato utilizzando mezzi adeguati. La Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione", che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di frazionamento dei contratti di appalto per evitare il superamento delle soglie di riferimento per il diritto dell'UE. Cfr. Checklist che le Unità di audit della Commissione Europea competenti impiegano per procedure di appalti pubblici, trasmesse alle Autorità di Audit con Nota n. 103356 del 7/10/2011 del Ministero dell'Economia e delle Finanze - Ragioneria Generale dello Stato - IGRUE.
4	I documenti di gara prevedono quanto segue: 1) se del caso, il bando di gara/avviso pubblico/invito ristretto a presentare offerte? 2) il capitolato d'oneri o i documenti descrittivi, nel caso del dialogo competitivo, comprendenti le specifiche tecniche e i criteri pertinenti? 3) il progetto di contratto basato sul modello di contratto (laddove lo stesso può essere utilizzato)?	Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.1 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.2 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.3 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 16.4						
5	Il bando di gara/avviso contiene le informazioni di cui all'Allegato XIV, Parte I, lettera C del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 71, comma 1 Direttiva 2014/24/UE art. 49 Cfr. punto 2.1 Sezione II (Pubblicazioni e trasparenza) della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia - Commissione/Francia C-340/02						
6	Il CIG o il CUP sono stati riportati nell'avviso di indizione della gara o nella lettera di invito o, per gli acquisti senza bando/avviso, nel contratto	Legge n. 136/2010 e delibera ANAC n. 556 del 31/5/2017 Legge 3 del 2003 (CUP), Art. 11						Tracciabilità obbligatoria - requisito essenziale

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
7	La descrizione dell'oggetto dell'appalto (nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri) e le specifiche tecniche sono formulati in modo sufficientemente preciso da consentire ai potenziali offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto stesso e alle Amministrazioni di aggiudicare l'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 1 e comma 5 lettera a) Direttiva 2014/24/UE art 42 Cfr. punto 2.5 Sezione II della Checklist della CE						Determinabilità dell'oggetto - Per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (la rettifica può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità); se i lavori/servizi eseguiti non sono stati oggetto di pubblicazione, all'importo corrispondente si applica una rettifica del 100%. La Decisione CE(2019) 3452 final del 14.5.2019 prevede in caso di Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalto una rettifica finanziaria del 10%. Per i lavori, i CPV iniziano quasi sempre con 45000000-7 (Costruzioni e installazioni).
8	Le specifiche tecniche consentono pari accesso a tutti gli offerenti e non comportano, direttamente o indirettamente, la creazione di ostacoli ingiustificati all'apertura degli appalti alla concorrenza? A) Nel caso in cui siano state inserite nelle specifiche tecniche, etichettature specifiche (relative a caratteristiche ambientali, sociali o altre caratteristiche), come mezzo di prova che le forniture/servizi corrispondono alle caratteristiche richieste, queste soddisfano tutte le seguenti condizioni: • sono idonee a definire le caratteristiche dei lavori oggetto dell'appalto; • sono basate su criteri oggettivi, verificabili e non discriminatori; • sono state stabilite nell'ambito di un processo aperto e trasparente in cui tutte le parti interessate possono partecipare; • sono accessibili a tutte le parti interessate; • l'operatore economico non ha un'influenza determinante sull'organo che assegna l'etichetta. B) Le specifiche tecniche sono definite in uno dei modi seguenti: 1) mediante riferimento, in ordine di preferenza, alle norme europee, alle valutazioni tecniche europee, alle specifiche tecniche comuni, alle norme internazionali, ad altri sistemi tecnici di riferimento adottati dagli organismi europei di normazione o, se non esistono, agli equivalenti nazionali; ogni riferimento è accompagnato dalla dicitura «o equivalente»; 2) in termini di prestazioni o di requisiti funzionali, comprese le caratteristiche ambientali, a condizione che i parametri siano sufficientemente precisi da consentire agli offerenti di determinare l'oggetto dell'appalto e all'amministrazione aggiudicatrice di aggiudicare l'appalto; 3) con la combinazione dei metodi di cui ai punti 1) e 2) sopra.	Direttiva 2014/24/UE, art. 42 e art. 43 D.Lgs. 50/2016, art. 68, comma 4, art. 69 comma 1 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 17.3 Cfr. punti 2.1, 2.2, 2.3 e 2.4 punto 3.1, Sezione I della Checklist CE sulle Specifiche tecniche						Per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 25% (riducibile 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità), in caso di specifiche tecniche discriminatorie. La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 prevede in caso di specifiche tecniche discriminatorie sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica finanziaria pari al 25%. Tale rettifica è ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.
9	A) Il bando di gara o l'invito a confermare interesse prevede la possibilità di presentare, in sede di offerta, varianti progettuali collegate all'oggetto dell'appalto? B) Il bando di gara o l'atto equivalente specifica i requisiti minimi che le varianti progettuali devono rispettare e le modalità specifiche per la loro presentazione? C) Ai fini della valutazione delle varianti progettuali, la stazione appaltante ha applicato il criterio di aggiudicazione previsto per la valutazione delle offerte conformi al progetto?	D.Lgs. 50/2016, art. 95 co. 14 come modificato dal Dlgs 56/2017 D.Lgs. 50/2016, art. 106 come modificato dal Dlgs 56/2017 Direttiva UE 24/2014 art. 45 comma 1 Cfr. punti 4.1, 4.3 e 4.4 della Check CE e Sezione IV (Varianti)						In mancanza di tale indicazione, le varianti non sono autorizzate. Se si prevedono varianti rispetto al "progetto" posto a base di gara, da presentare in sede di offerta esse devono essere preventivamente circoscritte tramite la definizione di requisiti minimi. La norma consente alla stazione appaltante di prevedere che sia presentata direttamente un'offerta contenente la variante oppure che quest'ultima sia presentabile separatamente laddove, a parte, venga presentata un'offerta conforme alle specifiche tecniche del progetto posto a base di gara. Per un'esigenza di omogeneità delle valutazioni e al fine di garantire la loro coerenza con il progetto base, i criteri con cui si valutano gli aspetti qualitativi delle varianti devono essere relativi agli stessi aspetti qualitativi che vengono valutati per l'offerta conforme al progetto medesimo).
10	In caso di suddivisione dell'appalto in lotti, la stazione appaltante ha indicato l'eventuale numero massimo di lotti che possono essere aggiudicati ad un solo offerente e i criteri oggettivi e non discriminatori per determinare quali lotti saranno aggiudicati allo stesso offerente?	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 3 Direttiva UE 24/2014 art. 46 comma 2 Cfr. punto 5.2, Sezione 1 (Suddivisione in lotti) della Checklist CE						Trasparenza e concorrenza - La Decisione della CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 3) stabilisce in caso di frazionamento artificioso dell'appalto, una rettifica del 100% se il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti. La rettifica è ridotta al 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
11	In caso di mancata suddivisione dell'appalto in lotti, la Stazione Appaltante ne ha dato motivazione nel bando di gara o nella lettera di invito e nella relazione unica di cui agli art. 99 e 139?	D.Lgs. 50/2016, art. 51, comma 1 Direttiva 24/2014 art. 46 comma 1 Cfr. punto 5.1, Sezione 1 della Checklist CE						Obbligo di motivazione - La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 stabilisce in caso di Mancanza di giustificazione dell'omessa suddivisione di un appalto in lotti una rettifica finanziaria del 5%.
12	Nel caso in cui la stazione appaltante intenda ricorrere ad un'asta elettronica, i documenti di gara contengono gli elementi minimi richiesti dall'Allegato XII del D.Lgs. 50/2016: • gli elementi i cui valori saranno oggetto dell'asta elettronica; • i limiti eventuali dei valori che potranno essere presentati; • le informazioni messe a disposizione nel corso dell'asta elettronica; • informazioni pertinenti sullo svolgimento dell'asta elettronica; • le condizioni alle quali i referenti potranno rilanciare; • informazioni sul dispositivo elettronico utilizzato e sulle specifiche tecniche di collegamento.	Allegato XII del D.Lgs. 50/2016						
13	In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione, la Stazione appaltante ha rispettato le norme previste per la procedura ristretta di cui all'art. 61 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 2						Procedura specifica - La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati29 previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.A.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
14	Nel bando/documentazione di gara sono stati previsti motivi di esclusione in linea con le disposizioni dell'articolo 80 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016 art 80 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 57 Cfr. punto 1, Sezione III della Checklist CE						Per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, prevede una rettifica pari al 25%. La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità. La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica del 25% se ciò ha potenzialmente comportato che gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali. La rettifica è ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La stessa decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 al punto 11 prevede inoltre che in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione (...) che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici, una rettifica del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. Una rettifica del 5% nei Casi in cui sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.
15	L'amministrazione aggiudicatrice ha accettato il documento di gara unico europeo (DGUE) di cui a direttiva 2014/24/UE o, in mancanza di questo, un'autocertificazione, firmata e datata? Per i contratti di valore molto modesto (inferiore a euro 15.000), è possibile rinunciare a richiedere il DGUE e l'autocertificazione	Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 18.1, 18.4 Punto 6 e 7 della CL CE Sez. III (selezione degli offerenti)						Documento qualificazione obbligatorio
16	Nella documentazione di gara sono stati inseriti criteri di selezione e aggiudicazione non discriminatori, con indicazione dei mezzi di cui gli operatori stranieri possono avvalersi per dimostrare di ottemperare ai criteri indicati?	D.Lgs. 50/2016, art. 83, commi 1, 2 e 3 e art. 95, commi 1 e 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 Direttiva 2014/24 art. 18, 56, 57, 58, 67 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 18.2 CL CE punto 2 sez. III (Selezione qualitativa degli offerenti)						Principio non discriminazione - Per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, prevede una rettifica pari al 25%. La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità. La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica del 25% se ciò ha potenzialmente comportato che gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali. La rettifica è ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La stessa decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 al punto 11 prevede inoltre che in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione (...) che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici, una rettifica del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. Una rettifica del 5% nei Casi in cui sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.
17	I criteri di selezione degli operatori economici previsti dai documenti di gara riguardano esclusivamente i requisiti di idoneità professionale, la capacità economica e finanziaria e le capacità tecniche e professionali?	D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 1 Cfr. punto 2, Sezione III della Checklist CE						Tassatività criteri - La Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 prevede che nel caso siano stati utilizzati criteri di selezione diversi da quelli indicati nella documentazione di gara, una rettifica del 25%
18	I criteri di selezione previsti dalla documentazione di gara sono correlati e proporzionati all'oggetto del contratto/appalto? e Il bando e la documentazione di gara contengono i criteri e la metodologia di aggiudicazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 83, comma 2 e art. 95 comma 6 e 11 Direttiva UE 24/2014 art. 67 comma 5 Cfr. punto 1 e punto 3 (seconda domanda), Sezione IV della Checklist CE						Proporzionalità - Per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, prevede una rettifica pari al 25%. La rettifica può essere ridotta al 10% o al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità. La nuova Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica del 25% se ciò ha potenzialmente comportato che gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali. La rettifica è ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
19	Per garantire che gli operatori economici possiedano la capacità economica e finanziaria necessaria per eseguire l'appalto, l'amministrazione aggiudicatrice ha verificato, in particolare, che: a) gli operatori economici abbiano un determinato fatturato minimo annuo, compreso un determinato fatturato minimo nel settore di attività oggetto dell'appalto; b) gli operatori economici forniscano informazioni riguardo ai loro conti annuali che evidenzino i rapporti tra attività e passività; c) gli operatori economici forniscano un livello adeguato di copertura assicurativa contro i rischi professionali. Ai fini del primo comma, lettera a), il fatturato minimo annuo non supera il doppio del valore annuo stimato dell'appalto, salvo in circostanze debitamente motivate connesse alla natura dell'acquisto, che l'amministrazione aggiudicatrice illustra nei documenti di gara. Ai fini del primo comma, lettera b), l'amministrazione aggiudicatrice illustra, nei documenti di gara, i metodi e i criteri relativi a tali rapporti.	Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 19.1						
20	I criteri di aggiudicazione dell'appalto sono stati definiti dalla Stazione appaltante, in modo da non implicare l'effetto di conferire alla stessa un potere di scelta illimitata dell'offerta? e La scelta dei criteri di aggiudicazione dell'appalto è stata effettuata dalla Stazione appaltante in conformità con le disposizioni previste dall'art. 95 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 95, commi 1, 2, 3, 6, 7, 9, 11, 13 come modificati dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 Direttiva Ue 24/2014 art. 67 comma 4 Cfr. punti 1 e 2, Sezione IV della Checklist CE Il criterio del minor prezzo sulla base delle modifiche apportate al comma 4 del Dlgs 56/2017 si applica: a) fermo restando quanto previsto dall'art. 36 co. 2 lett. d), per lavori di importo pari o inferiore a 2 milioni di euro quando l'affidamento avviene con procedure ordinarie, sulla base del progetto esecutivo (...) b) INVARIATO; Può essere utilizzato, altresì, il criterio del minor prezzo per a) lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro, tenuto conto che la rispondenza ai requisiti di qualità è garantita dall'obbligo che la procedura di gara avvenga sulla base del progetto esecutivo;						Tassatività criteri - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di Utilizzo di criteri di esclusione selezione e aggiudicazione (...) che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali, una rettifica finanziaria del 25% (Casi in cui gli operatori economici potrebbero essere stati dissuasi dal presentare offerte a causa di criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o condizioni di esecuzione dell'appalto che includono ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali). La rettifica è ridotta al 10% è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di Utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici, una rettifica del 10% se criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è del 5% se stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% se i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto i
21	Nel caso in cui sia stato utilizzato il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la documentazione di gara prevede i criteri di valutazione (ove necessario i sub criteri) e la relativa ponderazione (eventualmente i sub pesi e i sub punteggi)? Ove la ponderazione non sia possibile per ragioni obiettive, i criteri di valutazione sono stati indicati in ordine decrescente di importanza?	D.Lgs. 50/2016, art. 95 comma 8 e 9 Cfr. punti di controllo 2.3 e 4 Sezione IV della Checklist CE						Trasparenza dei pesi - La Decisione UE 9527/2013 prevede in caso di mancata indicazione dei criteri di aggiudicazione e della loro ponderazione, una rettifica finanziaria del 25% riducibile al 5% in base alla gravità. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di Omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione, una rettifica finanziaria del 25%. La rettifica si riduce al 10% in caso di descrizione non sufficientemente dettagliata dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Ciò si verifica quando né il bando di gara pubblicato né il capitolato d'oneri descrivono in maniera sufficientemente dettagliata i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione, determinando così un'indebita limitazione della concorrenza (ossia, la mancanza di sufficienti dettagli potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti). La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendodiscriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici una rettifica finanziaria del 10% Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori
22	La Stazione appaltante ha previsto misure per prevenire e risolvere ipotesi di conflitto di interesse nello svolgimento delle procedure di aggiudicazione degli appalti e delle concessioni e in fase di esecuzione dei contratti pubblici?	D.Lgs. 50/2016, art. 42 Direttiva 24/2014 art. 24 Art 61 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus Punto 1 della sez. VI - conflitto di interesse - della CL CE						Prevenzione del conflitto - La Decisione UE3452/2019 stabilisce in caso di accertato conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di appalto una rettifica finanziaria del 100%
23	La procedura di presentazione dell'offerta è svolta mediante utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici?	D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1, 2 e 3						Obbligo digitalizzazione procedure
24	La Stazione appaltante offre un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara dalla data di pubblicazione del bando/avviso o dalla data di invio di un invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 1 Direttiva 2014/24/UE art 53 com 1 Cfr. punto 3.1, Sezione II della Checklist CE Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 25.1						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
25	Il mancato utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici nella procedura di presentazione dell'offerta motivato, nella relazione unica, esclusivamente dal verificarsi di una delle seguenti ipotesi previste dall'art. 52, comma 1 del D.Lgs. 50/2016? a) inadeguatezza dei comuni mezzi di comunicazione elettronici a causa della natura specialistica dell'appalto; b) i formati di file, adatti a descrivere l'offerta, non possono essere gestiti da programmi aperti o generalmente disponibili; c) l'utilizzo di mezzi di comunicazione elettronici richiedono attrezzature specializzate per ufficio non comunemente disponibili alle stazioni appaltanti; d) i documenti di gara richiedono la presentazione di un modello fisico o in scala ridotta che non può essere trasmesso con mezzi elettronici; e) le informazioni da scambiare, (es. di natura particolarmente sensibile) richiedono un livello di protezione tale da non essere garantito dall'utilizzo di strumenti e dispositivi comunemente disponibili dagli operatori economici.	D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 1 e 3 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 25.1						Obbligo motivazione deroga
26	Qualora non sia stato possibile offrire accesso gratuito, illimitato e diretto per via elettronica a determinati documenti di gara, questi sono stati trasmessi secondo le modalità di cui all'art. 74, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 (es. posta certificata o strumenti analoghi) e i termini per la ricezione delle offerte sono stati prorogati di 5 giorni?	D.Lgs. 50/2016, art. 74, comma 2 Direttiva 24/2014 art. 53 comma 1 Cfr. punto di controllo 3.2 Sezione II e 6.2 (Sezione I) della Checklist CE						La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione una rettifica finanziaria del 100% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. La rettifica è del 25% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). La rettifica è del 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%). La Decisione Ce 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto5) stabilisce in caso di tempo insufficiente affinché i potenziali offerenti o candidati ottengano la documentazione di gara o restrizioni all'ottenimento della documentazione di gara, una rettifica finanziaria del 10% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabilite nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 5% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50 % dei termini per la ricezione delle offerte stabilite nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 25% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è inferiore o uguale a 5 giorni ovvero se l'amministrazione aggiudicatrice non ha offerto affatto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, come disposto.
27	I termini fissati dal bando di gara per la ricezione delle offerte sono stati determinati tenendo conto della complessità della prestazione oggetto del contratto e nel rispetto dei termini minimi previsti dal D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, artt. 36, 60, 61, 62, 64 e 65 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Direttiva 2014/24/EU art. 27, 47 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus art. 168 Punto 6.2 della CL CE (Sezione I)					Rispetto termini - Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, rettifiche del: • 25% se il tempo a disposizione dei potenziali offerenti o candidati per ottenere la documentazione di gara è inferiore al 50% rispetto ai termini di ricezione delle offerte; • 10% se tale tempo è inferiore al 60% rispetto agli stessi termini; • 5% se tale tempo è inferiore al 80% rispetto agli stessi termini. La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50 % (ma inferiore all'85 %). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30 % (ma inferiore al 50 %), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara.	
28	Le ulteriori richieste supplementari, formulate entro i tempi, sono state comunicate a tutti gli offerenti almeno sei giorni prima del termine stabilito per la ricezione delle offerte (quattro giorni, in caso di procedura accelerata)?	D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 3 Cfr. punto 4.1, Sezione II (Richiesta di chiarimenti) della Checklist CE					Principio sulla par condicio - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di mancata comunicazione o pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari, una rettifica finanziaria del 10%.	
29	Gli eventuali chiarimenti forniti dall'Amministrazione aggiudicatrice, qualora abbiano modificato le informazioni essenziali incluse nell'avviso/bando o nella documentazione di gara, sono stati comunicati a tutti i potenziali offerenti?	D.Lgs. 50/2016, art. 79, comma 3 Direttiva UE 24/2014 art. 47 comma 3 e art. 53 comma 2 Cfr. 4.2 e 4.3, Sezione II (Richiesta di chiarimenti) della Checklist CE					Trasparenza delle modifiche - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di mancata comunicazione o pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari, una rettifica finanziaria del 10%.	

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
30	La Stazione appaltante ha esteso proporzionalmente i termini per la presentazione delle offerte e/o per ottenere la documentazione di gara nei seguenti casi: - a seguito di una significativa modifica delle informazioni contenute nel bando/documentazione di gara; - qualora le ulteriori informazioni richieste non siano state fornite entro i 6 giorni prima della scadenza.	D.Lgs. 50/2016, art. 79 commi 3, 4 e 5 Direttiva UE 24/2014 art. 47 comma 3 Cfr. punti 4.4, Sezione II e 7.3 Sezione I della Checklist CE						Adeguamento termini - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 5) stabilisce in caso di tempo insufficiente affinché i potenziali offerenti o candidati ottengano la documentazione di gara o restrizioni all'ottenimento della documentazione di gara, una rettifica finanziaria del 10% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50% dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 5% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è troppo breve (ossia inferiore o uguale al 50% dei termini per la ricezione delle offerte stabiliti nella documentazione di gara, secondo le disposizioni pertinenti). La rettifica è del 25% se il tempo a disposizione degli operatori economici (ossia dei potenziali offerenti o candidati) per ottenere la documentazione di gara è inferiore o uguale a 5 giorni ovvero se l'amministrazione aggiudicatrice non ha offerto affatto un accesso gratuito, illimitato e diretto, per via elettronica, ai documenti di gara, come disposto dall'articolo 53, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE, si configura un'irregolarità grave. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 6) stabilisce in caso di mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte, una rettifica finanziaria del 10%.
31	(Solo per le procedure avviate successivamente al 20/05/2017) Nel caso di presentazione delle offerte attraverso mezzi di comunicazione elettronici messi a disposizione dalla stazione appaltante qualora si verifichi un mancato funzionamento o un malfunzionamento di tali mezzi tale da impedire la corretta presentazione delle offerte, la stazione appaltante ha adottato disposto la sospensione del termine per la ricezione delle offerte per il periodo di tempo necessario a ripristinare il normale funzionamento dei mezzi e la proroga dello stesso per una durata proporzionale alla gravità del mancato funzionamento pubblico con apposito avviso presso l'indirizzo Internet dove sono accessibili i documenti di gara?	D.Lgs. 57/2017, art. 79 commi 5bis entrato in vigore il 20/05/2017						
57	Obblighi di informazione e pubblicità							
Sezione	D.2							
1	Per garantire la trasparenza della procedura, i bandi e gli avvisi destinati alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea riportano tutte le informazioni precisate nei pertinenti modelli e formulari di cui alla direttiva 2014/24/UE?	Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 163 comma 1 e Allegato I punto 2.1 CI CE punto 2.1 della sezione II - Bando di gara						Obbligo di pubblicazione UE - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
2	Per i contratti di lavori di importo pari o superiore ai 500.000 Euro, gli avvisi e i bandi sono pubblicati anche sulla GURI - Serie speciale relativa ai contratti pubblici e riportano le stesse informazioni di quelle contenute negli avvisi o bandi trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea o pubblicati sul profilo di committente?	D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 2 e art. 36, comma 9 Direttiva 2014/24/UE art. 52 comma 2 Cfr. punto 2.4, Sezione II della Checklist CE L'ANAC ha approvato, con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, e pubblicato sul suo sito istituzionale le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nella Guida". D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016" gs. 50/2016, art. 29, comma 1, D.Lgs. 33/2013.						Corrispondenza contenuti pubblicazioni obbligatoria - Per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo (25% in casi particolari; cfr. Decisione indicata). La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
3	La pubblicazione in ambito nazionale degli avvisi e bandi, relativi ad appalti di importo pari o superiore alla soglia prevista dall'art. 35, è avvenuta successivamente alla pubblicazione da parte dell'Ufficio pubblicazioni dell'Unione Europea, di cui all'art. 72 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 1 Cfr. 2.2, Sezione II della Checklist CE						Sequenza pubblicazioni obbligatoria - La Decisione CE 3452/2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
4	Tutti gli atti delle Amministrazioni aggiudicatrici relativi alla programmazione di lavori, nonché alla procedure di affidamento sono stati pubblicati e aggiornati sul profilo del committente nella Sezione "Amministrazione Trasparente"?	D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1 D.Lgs. 33/2013 Prime Linee Guida ANAC su Pubblicità e Trasparenza- approvate con delibera n. 1310/2016 Il Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti 2 dicembre 2016 definisce indirizzi generali di pubblicazione degli avvisi e dei bandi di gara, di cui agli articoli 70, 71 e 98 del D.Lgs. n. 50 del 2016. Direttiva 25/2014 art. 72 Direttiva 24/2014 allegato V CI CE punto 2.4 sez. II - Bando di gara L'ANAC ha approvato, con Delibera n. 1310 del 28 dicembre 2016, e pubblicato sul suo sito istituzionale le "Prime Linee Guida recanti indicazioni sull'attuazione degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni contenute nella Guida". D.Lgs. 33/2013, come modificato dal D.Lgs. 97/2016".						Obbligo trasparenza nazionale - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
5	Per i contratti di lavori di importo inferiore ai 500.000 Euro gli avvisi e i bandi sono stati pubblicati anche nell'albo pretorio del Comune dove si eseguono i lavori	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 9						Obbligo trasparenza nazionale

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
6	La Stazione appaltante ha pubblicato sul proprio profilo di committente, entro il 31 dicembre, l'avviso preinformazione sull'appalto da bandire?	D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 1 come modificato dalla errata corripse del 15/07/2016 Direttiva CE 2014/24 art. 48 Direttiva 25/2014 art. 72 Direttiva 24/2014 allegato V Punto 1.2. CL CE (sez. II Pubblicazione e trasparenza)						Pubblicazione facoltativa. Se effettuata, conformità già verificata ai punti precedenti sul contenuto della pubblicità. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nel caso in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
7	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice utilizzi un avviso di preinformazione come indizione gara per procedure ristrette e procedure competitive con negoziazione, l'avviso soddisfa le condizioni previste dall'art. 70, comma 2 del D.Lgs. 50/2016? (Nelle procedure ristrette, nelle procedure di dialogo competitivo, nei partenariati per l'innovazione e procedure competitive con negoziazione, verificare che le Amministrazioni abbiano invitato simultaneamente e per iscritto gli operatori economici che già hanno manifestato il loro interesse, a confermare nuovamente l'interesse.) Regime giuridico dal 1 gennaio 2017, ai sensi del D.M. del MIT 02/12/2016: GUCE, piattaforma ANAC (sino all'attivazione della piattaforma ANAC: pubblicazione nella GURI), profilo web del committente, piattaforma informatica del MIT, due quotidiani nazionali e due quotidiani locali.	D.Lgs. 50/2016, art. 70, comma 2; art. 75, comma 1. Direttiva 2014/24/UE, artt. 48 e 54 Cfr. punto 1.3 (1.3.1, 1.3.2, 1.3.3, 1.3.4), Sezione II "PIN" Avviso di preinformazione (procedura ristretta) della Checklist CE Cfr. punto 1.3 - 1.4 e 1.5 della Sezione II pubblicità e trasparenza (procedura competitiva con negoziazione)						Utilizzo della piattaforma informatica nazionale come indizione di gara - requisiti specifici
8	Gli avvisi e i bandi relativi ad appalti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati secondo le modalità previste dalla vigente normativa? (Regime giuridico dal 19/04/2016 al 31/12/2016, art. 66, comma 7, D.Lgs. 163/2006: pubblicazione presso la GUCE, la GURI, profilo web del committente, sito web del MIT, sito web presso l'Osservatorio dei Lavori Pubblici, pubblicazione in due quotidiani nazionali e in due quotidiani locali. Regime giuridico dal 1 gennaio 2017, ai sensi del D.M. del MIT 02/12/2016: GUCE, piattaforma ANAC (sino all'attivazione della piattaforma ANAC: pubblicazione nella GURI), profilo web del committente, piattaforma informatica del MIT, due quotidiani nazionali e due quotidiani locali.)	D.Lgs. 50/2016, art. 72, comma 1, 2 e 3 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 e art. 73, commi 1, 2, 4, Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016 Direttiva 24/2014 art. 49, 51 e 52 Punto 2.1 CL CE sez. II - Bandi di gara						Art. 70 co. 1: Gli avvisi e i bandi contenenti le informazioni indicate nell'allegato XIV, nel formato di modelli di formulari, compresi i modelli di formulari per le rettifiche, sono redatti e trasmessi all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea per via elettronica e pubblicati conformemente all'allegato V. 2. Gli avvisi e i bandi di cui al comma 1 sono pubblicati entro cinque giorni dalla loro trasmissione, salvo le disposizioni sulla loro pubblicazione da parte dell'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea. 3. Gli avvisi e i bandi sono pubblicati per esteso in una o più delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione scelte dalle stazioni appaltanti; il testo pubblicato in tali lingue è l'unico facente fede. Le stazioni appaltanti italiane scelgono la lingua italiana, fatte salve le norme vigenti nella Provincia autonoma di Bolzano in materia di bilinguismo. Una sintesi degli elementi importanti di ciascun avviso o bando, indicati dalle stazioni appaltanti nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione, è pubblicata nelle altre lingue ufficiali. Pubblicazione obbligatoria - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce in caso di mancata pubblicazione del bando di gara una rettifica finanziaria del 100%. Tale rettifica si applica nel caso in cui bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nel caso in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati. La modifica apportata dal Dlgs non ha impatto sulla formulazione del punto di controllo.
9	Gli avvisi e bandi relativi ad appalti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 sono stati pubblicati secondo le modalità previste dalla vigente normativa? • sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, ai sensi dell'art.2 del D. M. del 0/12/2016? • sul profilo del Committente? • sulla piattaforma digitale presso ANAC? • su stampa quotidiana maggiormente diffusa nell'area interessata, al fine di garantire la certezza della data di pubblicazione e adeguati livelli di trasparenza e di conoscibilità	D.Lgs. 50/2016, art. 73, comma 4 ed art. 36, comma 9. Direttiva 24/2014 articoli 49, 51 e 52 Cl CE punti 2.2 e 2.3 della sez. Bando di gara Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016						Pubblicazione nazionale sottosoglia - Ai sensi del Decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti del 02/12/2016, fino alla data di funzionamento della prevista piattaforma ANAC, gli effetti giuridici che l'ordinamento connette alla pubblicità in ambito nazionale di cui all'art. 73 co.5 del D.Lgs. 50/2016, decorrono dalla data di pubblicazione sulla GURI
10	In caso di proroga, la pubblicazione è avvenuta secondo le medesime modalità previste per il bando/avviso?							Trasparenza modifiche procedurali - Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede, in caso di irregolarità riguardo al presente punto di controllo, una rettifica del 10% (che può essere ridotta al 5% in funzione della gravità dell'irregolarità). La Decisione UE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 6) stabilisce in caso di mancata pubblicazione della proroga dei termini per la ricezione delle offerte o mancata proroga dei termini per la ricezione delle offerte, una rettifica finanziaria dal 5% al 10%
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
Sezione	D.3							
1	Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto ricorso ad una delle procedure, di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1:	D.Lgs. 50/2016, art. 59, comma 1 Direttiva 24/2014 artt. da 27 a 32 Direttiva 25/2014 artt. Da 45-50 CL CE punto 7 della sezione General assessor Per dettagli si rimanda al capitolo Procedura Aperta						
1.1	a) procedura aperta,							
1.2	b) procedura ristretta previa pubblicazione di un bando o avviso di indizione di gara,	Per dettagli si rimanda al capitolo Procedura ristretta con Bando						
1.3	c) partenariato per l'innovazione,	Per dettagli si rimanda al capitolo Partenariato Innovazione						
1.4	d) procedura competitiva con negoziazione,	Per dettagli si rimanda al capitolo Proc competitiva con negoz.						
1.5	e) dialogo competitivo,	Per dettagli si rimanda al capitolo Dialogo competitivo						
1.6	f) procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara,	Per dettagli si rimanda al capitolo Proc negoziata senza bando						
1.7	g) procedura mediante mercato elettronico	Per dettagli si rimanda al Capitolo Procedure Affidamenti sotto soglia su MEPA; Affidamenti tramite adesione a convenzioni CONSIP; Affidamenti tramite adesione a Accordi Quadro/Convenzioni CONSIP con procedura personalizzata						
2	Nell'aggiudicazione di appalti pubblici, la Stazione appaltante ha fatto ricorso ad una delle procedure specifiche per i contratti sottosoglia di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 36	Per dettagli si rimanda al capitolo Procedure sottosoglia						
C	Procedura aperta							
T	Scelta e impostazione della procedura							

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
Sezione	D.3.1							
1	Nell'ambito di una procedura aperta, è stato rispettato il termine minimo per la ricezione delle offerte giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 1 Direttiva CE 2014/24 art 24 e 47 Cfr. punto 6.1, Sezione I della Checklist CE						Termine minimo - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%. N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle offerte è di 37 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.2).
2	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia fissato un termine inferiore: 1) sussistono ragioni di urgenza debitamente motivate dall'Amministrazione? 2) tale termine è pari o superiore a quindici giorni dalla data di invio del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 3 Direttiva CE 2014/24 art 24 e 47 e Direttiva CE 2014/25 art 45 e 66 Cfr. punto 6.4 e 6.5, Sezione I della Checklist CE						Termine minimo ridotto e presupposto riduzione termini - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
3	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indicazione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte può essere ridotto a 15 giorni se sono state rispettate tutte le seguenti condizioni: 1) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; 2) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara.	D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2, art. 67 e art. 70 Direttiva 2014/24/EU art. 27 e art. 48 CL CE punto 6.1 sez. I - Scadenze e punto 1.1 della CL CE sez. II Pubblicazione e trasparenza						Riduzione legittima termini - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%. CASO DI MANCATA PUBBLICAZIONE DI AVVISO DI PREINFORMAZIONE E NON APPLICABILITA' DEL PUNTO DI CONTROLLO: Cons. Stato, Sez. V, 20/01/2020, n. 441 richiama la decisione della CGUE ha chiarito che – a differenza che nel caso della mancata pubblicazione del bando di gara nella Gazzetta ufficiale dell'UE – la violazione dell'obbligo di preinformazione non comporta l'annullamento della gara di appalto purché i principi di equivalenza, di effettività e parità di trattamento siano rispettati, circostanze che spetta al giudice nazionale verificare (CGUE, Nona Sezione, causa C- 518/17 del 20/09/2018). Ad esempio, infatti, le conseguenze della mancata pubblicazione saranno diverse a seconda che sia previsto di procedere ad un affidamento diretto o mediante gara. Nel primo caso, infatti, la mancanza dell'avviso può privare definitivamente l'operatore della possibilità di accedere alla commessa, nel secondo l'adozione.
4	(Solo per procedure successive al 20/05/2017) Nel caso in cui l'Amministrazione abbia previsto la presentazione delle offerte per via elettronica è stato fissato un termine minimo per la ricezione delle medesime non inferiore a 30 giorni alla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 60, comma 2 bis, introdotto dal D.Lgs. 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Direttiva 2014/24/EU art. 27 comma 4 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 24.						
C	Procedura ristretta							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
Sezione	D.3.2							
1	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 28 comma 1 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE Regolamento ONIBUS - Allegati I						Termine minimo - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%. N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.4).

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
2	È stato ripetuto il termine minimo di ricezione delle offerte di 30 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 61 comma 3 Direttiva 2014/24 art.28 e Direttiva 2014/25/UE art. 46 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE						Termine minimo - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
3	A seguito della valutazione delle informazioni fornite, tutti gli operatori economici idonei sono stati invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice?	D.Lgs. 50/2016 art. 61 comma 1 Direttiva 2014/24/UE art. 28 e Direttiva 2014/25/UE art. 46 Cfr. punto 1 della Sezione III (Procedura ristretta) della Checklist della CE						
4	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 91 e art. 61 co. 3 Direttiva 2014/24/UE art. 65 co. 1 Cfr. punti 2 e 2.1 della Sezione III (Procedura ristretta) della Checklist CE						Riduzione candidati - rischio discriminazione. L'Art. 91 stabilisce le seguenti condizioni: - assicurare il numero minimo di candidati qualificati pari a 5 nelle procedure ristrette. E' pari a 3, nella procedura competitiva con negoziazione, nella procedura di dialogo competitivo e nel partenariato per l'innovazione. In ogni caso il numero di candidati invitati deve essere sufficiente ad assicurare un'effettiva concorrenza. Le stazioni appaltanti invitano un numero di candidati pari almeno al numero minimo; - le stazioni appaltanti indicano nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse i criteri oggettivi e non discriminatori che intendono applicare, il numero minimo dei candidati che intendono invitare, e, ove lo ritengano opportuno, il numero massimo.
5	Al fine di assicurare una effettiva concorrenza sono stati invitati almeno 5 operatori?	D.Lgs. 50/2016, art. 91 comma 2 Direttiva 2014/24/UE art. 65 comma 1 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 164 comma 3 e Allegato I, punto 6.1 Punto 3.4 della CL della CE						
6	Nel caso di un avviso di preinformazione non utilizzato per l'indizione di una gara, i termini di ricezione possono essere ridotti di 10 giorni se sono state rispettate tutte le seguenti disposizioni: 1) l'avviso di informazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara e disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione; 2) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di trentacinque giorni e non oltre dodici mesi dalla data di trasmissione del bando di gara;	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 4 Direttiva CE 24/2014 art. 48 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE Cfr. CL CE punto 1.1 sez. II - Avviso di preinformazione						Riduzione legittima termini - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
7	Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia deciso di adottare una procedura ristretta accelerata, vi erano ragioni di urgenza debitamente dimostrate?	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 28 comma 6 e art. 47 Cfr. punto 6.5 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE						
8	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle domande di partecipazione non inferiore a quindici giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 28 Cfr. punto 6.6 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE						Termini minimi urgenza - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
9	In caso di urgenza debitamente dimostrata, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine per la ricezione delle offerte non inferiore a dieci giorni dalla data di invio dell'invito a presentare offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 61, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art. 28 Cfr. punto 6.3 Sezione I (Termini della procedura ristretta) della Checklist CE						Termini minimi urgenza - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se La riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
11	La Stazione appaltante che intende avvalersi di un sistema dinamico di acquisizione per gli acquisti di uso corrente, ne ha fatto precisa indicazione nel bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 1, 6 Direttiva 24/2014 art. 34 comma 4						Procedura speciale.- La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
12	Nel quadro di un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante ha precisato nei documenti di gara la natura e la quantità stimata degli acquisti previsti, nonché tutte le informazioni necessarie riguardanti il sistema dinamico d'acquisizione, comprese le modalità di funzionamento del sistema, il dispositivo elettronico utilizzato nonché le modalità e le specifiche tecniche di collegamento?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 6 b Direttiva 2014/24/UE, art. 34 comma 4 lettera b) Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 9.2						Procedura speciale. - La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
13	In caso di ricorso ad un sistema dinamico di acquisizione, la stazione appaltante che ha diviso il sistema in categorie di prodotti, lavori o servizi, ha precisato i criteri di selezione applicabili per ciascuna categoria?	Direttiva 2014/24/UE, art. 34 D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 2						Procedura speciale. - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione (...) una rettifica finanziaria del 25%. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendo discriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici a una rettifica finanziaria del 10%. Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% nel caso in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto oppure nei casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto.
14	Le stazioni appaltanti hanno concesso a tutti gli operatori economici, che soddisfacevano i criteri di selezione, la possibilità di essere ammessi al sistema dinamico di acquisizione per tutto il periodo di efficacia dello stesso?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 1.7 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. punto 1 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) della Checklist CE						Procedura speciale. - La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
15	Sono stati ammessi tutti i candidati che soddisfacevano i criteri di selezione senza alcuna limitazione al numero dei candidati?	D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. CL CE Procedura "Strumenti elettronici" punto 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione)						
16	Nei settori ordinari, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato rispettato il termine minimo di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un avviso di preinformazione, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.A) Direttiva 2014/24/UE, art. 34 co. 2 lett.a) Cfr. CL CE Procedura "Strumenti elettronici" punto 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione)						Termini minimi per manifestare l'interesse a partecipare - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%. N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.4)

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
17	Nei settori ordinari, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 3 lett.B) Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. CL CE Procedura "Strumenti elettronici" punto 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione)						Termini minimi per offerta - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
18	Nei settori speciali, per la ricezione delle domande di partecipazione, è stato fissato il termine minimo non meno di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nel caso di un avviso periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 4 Cfr. punto 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione) della Checklist CE						Termini minimi per manifestare l'interesse a partecipare - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
19	Nei settori speciali, per la ricezione delle offerte è stato rispettato il termine minimo di almeno 10 giorni dalla data di trasmissione dell'invito a presentare offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 4 Direttiva UE 25/2014 art. 52 co. 2 Cfr. CL CE "Strumenti Elettronici" punto 3 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione)						Termini minimi per offerta - La Decisione 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
20	La stazione appaltante ha valutato le domande di ammissione al sistema dinamico di acquisizione in base ai criteri di selezione entro 10 giorni lavorativi dal loro ricevimento? In caso di proroga sino a 15 giorni lavorativi, tale proroga è stata debitamente motivata dalla stazione appaltante?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 7 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 comma 5 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 9.3						Durata del procedimento - La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
21	Tutte le comunicazioni sono state effettuate esclusivamente con mezzi elettronici?	D.Lgs. 50/2016, art. 55 comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 Cfr. CL CE "Strumenti elettronici" punto 4 della Sezione 2 (Sistema dinamico di acquisizione)						Uso delle comunicazioni elettroniche - La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
22	Le stazioni appaltanti hanno indicato nell'avviso di indizione di gara il periodo di validità del sistema dinamico di acquisizione, che in ogni caso non supera i 4 anni di validità?	D.Lgs. 50/2016, art. 55, comma 12 Direttiva 2014/24/UE, art. 34 comma 8 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 9.5.						Durata massima del SDA - La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
C	Partenariato per l'innovazione							
T	Scelta e impostazione della procedura							
S7	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
Sezione	D.3.3							
1	Sussistono i presupposti di cui al D.Lgs. 50/2016, art. 65 per l'adozione della procedura di Partenariato per l'innovazione? (Verificare che il ricorso al partenariato per l'innovazione sia motivato dall'esigenza di sviluppare lavori innovativi da acquistare successivamente, che non può essere soddisfatta ricorrendo a soluzioni già disponibili sul mercato, a condizione che le forniture, servizi che ne risultano corrispondono a livelli di prestazioni e ai costi massimi concordati tra le stazioni appaltanti e i partecipanti.)	D.Lgs. 50/2016, art. 65, comma 1 Direttiva UE 2014/24 articolo 31 co. 1 Cfr. punto 1 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
2	Nel documenti di gara, sono stati fissati i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare in modo sufficientemente chiaro in relazione alla natura e alla soluzione richiesta?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 2 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 7.2 Cfr. punto 3 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						Requisiti minimi di ammissibilità - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di selezione (..) una rettifica finanziaria del 25%. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendodiscriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici a una rettifica finanziaria del 10%. Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali, determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% nel caso in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto oppure nei casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.
3	È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 1 Allegato I al Reg. 1046/2018 Cfr. punto 2 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						N.B.Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.3). Termine minimo di pubblicità - La Decisione 3452/2019 2019 final del 14.5.2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85% del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%.
4	Hanno partecipato al partenariato per l'innovazione soltanto gli operatori economici selezionati di Amministrazione aggiudicatrice, previa valutazione delle informazioni fornite? Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati (comunque non inferiori a n. 3) idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4 e art. 91 Direttiva 2014/24/UE, art. 31 comma 1 Allegato I al Reg. 1046/2018 Cfr. punti 2 e 3 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						
6	Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata, o strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 50/2016?	D.Lgs 50/2016 art. 75						
7	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo? I requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalle negoziazioni?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 4 e comma 6 Direttiva 2014/24 art. 31 Cfr. punto 4 e 6 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						
9	Nel corso delle negoziazioni, è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti?	D.Lgs. 50/2016, art 65, comma 1 Direttiva UE 2014/24 art. 31 co. 4 Cfr. punto 7 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						
10	Nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse è previsto che la negoziazione possa svolgersi l'opzione di svolgere le negoziazioni in fasi successive?	D.Lgs. 50/2016, art 65, commi 8 e 9 Direttiva 2014/24/UE, artt. 6 e 31 comma 5 Cfr. punti 5 e 8 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						Caratteristica propria della procedura qui indicata. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 10) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di esclusione, selezione e aggiudicazione o che sono discriminatori sulla base di ingiustificate preferenze nazionali, regionali o locali una rettifica finanziaria del 25% ridotta al 10% se è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 11) stabilisce in caso di utilizzo di criteri di selezione e aggiudicazione che, pur non essendodiscriminatori nel senso del tipo di irregolarità precedente, limitano l'accesso degli operatori economici a una rettifica finanziaria del 10%. Si tratta di criteri o condizioni che, pur non essendo discriminatori sulla base di preferenze nazionali/regionali/locali determinano comunque limitazioni dell'accesso degli operatori economici alla specifica procedura di gara. La rettifica è ridotta al 5% se sono stati applicati criteri/condizioni/specifiche di tipo restrittivo, ma è stato comunque garantito un livello minimo di concorrenza, ossia un certo numero di operatori economici ha presentato offerte che sono state accettate e hanno soddisfatto i criteri di selezione. La rettifica è del 25% nel caso in cui i livelli minimi di capacità richiesti per un appalto specifico sono manifestamente non connessi all'oggetto dell'appalto oppure nei casi in cui i criteri di esclusione, selezione e/o aggiudicazione o le condizioni di esecuzione dell'appalto hanno determinato una situazione in cui solo un operatore economico è stato in grado di presentare un'offerta e tale esito non può essere giustificato dalla specificità tecnica dell'appalto in questione.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
12	L'Amministrazione aggiudicatrice ha assicurato che la struttura del partenariato e, in particolare, la durata e il valore delle differenti fasi riflettano il grado di innovazione della soluzione proposta e la sequenza delle attività di ricerca e innovazione richieste per lo sviluppo di una soluzione innovativa non ancora disponibile sul mercato?	D.Lgs. 50/2016, art. 65, comma 10 Direttiva 2014/24/UE art. 7 Cfr. punto 9 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						
13	Il valore stimato dei lavori è proporzionato rispetto all'investimento richiesto per il loro sviluppo?	D.Lgs. 50/2016, art. 65, comma 10 Direttiva 2014/24/UE art. 31 comma 7 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 7.3 Cfr. punto 10 della Checklist CE (Partenariato innovazione)						
C	Procedura competitiva con negoziazione							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
Sezione	D.3.4							
1	Sussistono i presupposti di cui all'art. 59, commi 2-4 del D.Lgs. 50/2016, per il ricorso alla procedura competitiva con negoziazione ed essi sono stati motivatamente richiamati dalla Stazione appaltante nella determina a contrarre?	D.Lgs. 50/2016, art. 59 comma 2 come modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 D.Lgs. 50/2016, art. 62 Direttiva 2014/24/UE art. 26 comma 4 Cfr. punto 6.1, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						La Decisione CE 3452/2019 (punto 7) stabilisce Casi che non giustificano il ricorso ad una procedura competitiva con negoziazione (...) una rettifica finanziaria del 25% se l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva. La rettifica è del 10% nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha garantito piena trasparenza, anche giustificando il ricorso a tali procedure nella documentazione di gara, non ha limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e ha assicurato la parità di trattamento di tutti gli offerenti nel corso delle negoziazioni. Art. 59 co. 2: Le amministrazioni aggiudicatrici utilizzano la procedura competitiva con negoziazione o il dialogo competitivo nelle seguenti ipotesi: a) per l'aggiudicazione di contratti di lavori, forniture o servizi in presenza di una o più delle seguenti condizioni: 1) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice perseguitate con l'appalto non possono essere soddisfatte senza adottare soluzioni immediatamente disponibili; 2) implicano progettazione o soluzioni innovative; 3) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica dell'oggetto dell'appalto o a causa dei rischi a esso connessi; 4) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato XIII;
2	L'Amministrazione aggiudicatrice ha identificato, nei documenti di gara, l'oggetto dell'appalto fornendo una descrizione delle sue esigenze e delle caratteristiche delle forniture, o servizi richiesti, specificando i criteri di aggiudicazione e indicando, in particolare, quali elementi della descrizione definiscono i requisiti minimi che tutti gli offerenti devono soddisfare? Le informazioni fornite sono sufficientemente precise tali da permettere agli operatori economici di individuare la natura e l'ambito dell'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 62 commi 2 e 3 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 1, e artt. 47 e 53 Cfr. punto 6.2, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						Requisiti minimi di partecipazione - La Decisione CE 3452/2019 final di 14.5.2019 (punto 12) stabilisce nel caso di Definizione insufficiente o imprecisa dell'oggetto dell'appalto una rettifica finanziaria del 10% qualora la descrizione contenuta nel bando di gara e/o nel capitolato d'oneri è insufficiente o imprecisa al punto che potenziali offerenti/candidati potrebbero non riuscire a comprendere pienamente l'oggetto dell'appalto, con un effetto dissuasivo di potenziale limitazione della concorrenza
4	La Stazione appaltante nel fissare le condizioni ha rispettato il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione previsto in 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se utilizzato un avviso di preinformazione, dalla data di invio a confermare interesse? (Solo per le procedure avviate dal 20/05/2017) Nel caso in cui ricorrano le circostanze di cui all'art. 61, commi 4, 5 e 6 (es. pubblicazione di un avviso di preinformazione, accordo con i candidati selezionati, motivi di urgenza) la Stazione appaltante ha rispettato i termini ridotti, ivi previsti, per la ricezione delle domande di partecipazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 4 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 1 Cfr. punto 7.1, e 7.2 Sezione I Termini della Checklist CE						N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.3). Termine minimo di partecipazione - La Decisione 3452/2019 (punto 4) stabilisce in caso di inosservanza dei termini per la ricezione delle offerte o dei termini per la ricezione delle domande di partecipazione, una rettifica finanziaria che va dal 100% per i casi più gravi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale all'85 % del tempo regolamentare o il termine è inferiore o uguale a 5 giorni. Al 25% nei casi in cui la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 50% (ma inferiore all'85%). Al 10% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è superiore o uguale al 30% (ma inferiore al 50%), ovvero i termini non sono stati prorogati sebbene siano state apportate modifiche significative ai documenti di gara. Al 5% se la riduzione dei termini stabiliti nella direttiva è inferiore al 30%
6	Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara è prevista l'opzione di svolgere la negoziazione in successive?	D.Lgs. 50/2016, art. 62 comma 11 Direttiva 2014/24/UE art. 29 paragrafo 6 Cfr. punto 6.8, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE, 120						
7	L'offerta iniziale che costituisce la base per la successiva negoziazione è stata presentata dagli operatori economici invitati dall'Amministrazione aggiudicatrice, in seguito alla valutazione delle informazioni fornite? Nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 6, e art. 91 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 2 Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, art. 164 comma 3 e Allegato I, punto 6.2 Cfr. punti 6.3 e 6.4, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						
9	Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata, o strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016 art. 75 Direttiva 24/2014 art. 54						
10	Le offerte finali, i requisiti minimi e i criteri di aggiudicazione sono stati esclusi dalla negoziazione tra l'Amministrazione aggiudicatrice e gli operatori economici?	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 1 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 3 Cfr. punto 6.5, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						
11	L'aggiudicazione delle offerte iniziali senza negoziazione è previsto dal bando di gara o nell'invito a confermare interesse?	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 1 Direttiva 2014/24/UE art. 29 comma 4 Cfr. punto 6.6, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
12	Nel corso delle negoziazioni è garantita parità di trattamento tra tutti gli offerenti?	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 9 Direttiva 2014/24/UE art. 29 co. 5 Cfr. punto 6.7, Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						Principio di parità di trattamento In particolare, così come previsto all'art. 62 co. 9, il rispetto della parità di trattamento attiene ai seguenti elementi: - la SA non ha fornito informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri; - la SA informa tutti i concorrenti NON esclusi delle modifiche apportate alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara; - la SA ha concesso un termine sufficiente per ripresentare e modificare, ove opportuno, le offerte modificate.
13	Ai fini della conclusione delle negoziazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha informato gli offerenti entro cui possono essere presentate offerte nuove o modificate?	D.Lgs. 50/2016, art. 62, comma 1; Direttiva 2014/24/UE art. 29 paragrafo 7 Cfr. punto 6.9, Sezione I Svolgimento della procedura della Checklist CE						
14	L'Amministrazione aggiudicatrice ha: 1) verificato che le offerte finali siano conformi ai requisiti minimi prescritti e rispettino le disposizioni di cui all'art. 94 del D.Lgs. 50/2016? 2) valutato le offerte finali sulla base dei criteri di aggiudicazione? 3) optato per la facoltà di ridurre il numero di offerte da negoziare, o di soluzioni da discutere? 4) effettuato tale riduzione applicando correttamente i criteri di aggiudicazione indicati nei documenti di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 94 comma 1 e art. 62 comma 12 Direttiva 2014/24/UE, artt. 29 paragrafo 7 e 56, paragrafo 1, 66, 67, 68 e 69 Cfr. punto 6.10, 6.11 e Punto 6.12 Sezione I (Svolgimento della procedura) della Checklist CE						Condizioni di legittimità della gara - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 15) stabilisce che in caso di valutazione delle offerte in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli pubblicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o di valutazione secondo ulteriori criteri di aggiudicazione che non sono stati pubblicati, si applica una rettifica finanziaria del 10% se nella valutazione delle offerte: 1) non sono stati rispettati i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati. La rettifica è del 25% qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave.
C	Dialogo competitivo							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
Sezione	D.3.5							
1	Il provvedimento con cui la Stazione appaltante ha deciso di fare ricorso al Dialogo competitivo contiene le motivazioni di tale decisione e le stesse sono riconducibili ad una delle seguenti ipotesi: (i) le esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice non possono essere soddisfatte senza l'adozione di soluzioni immediatamente disponibili; (ii) implicano progettazione o soluzioni innovative; (iii) l'appalto non può essere aggiudicato senza preventive negoziazioni a causa di circostanze particolari in relazione alla loro natura, complessità o impostazione finanziaria e giuridica o a causa dei rischi ad essi connessi; (iv) le specifiche tecniche non possono essere stabilite con sufficiente precisione dall'amministrazione aggiudicatrice con riferimento a una norma, una valutazione tecnica europea, una specifica tecnica comune o un riferimento tecnico ai sensi dei punti da 2 a 5 dell'allegato VII; (v) in esito a una procedura aperta o ristretta, sono state presentate soltanto offerte irregolari o inammissibili ai sensi rispettivamente dei commi 3 e 4 dell'art. 59 D.lgs 50/2016	D.Lgs. 50/16 artt. 59 comma 2 modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017 e 64 Direttiva 2014/24/UE art. 30 Direttiva 2014/24/UE, art. 26 paragrafo 4 Cfr. punto 6.1, Sezione I della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 7) stabilisce nei casi che non giustificano il ricorso ad una procedura competitiva con negoziazione o al dialogo competitivo, una rettifica finanziaria del 25% se l'amministrazione aggiudicatrice aggiudica un appalto pubblico mediante una procedura competitiva con negoziazione o un dialogo competitivo in situazioni non previste dalla direttiva. La rettifica è del 10 % nei casi in cui l'amministrazione aggiudicatrice ha garantito piena trasparenza, anche giustificando il ricorso a tali procedure nella documentazione di gara, non ha limitato il numero di candidati idonei a presentare un'offerta iniziale e ha assicurato la parità di trattamento di tutti gli offerenti nel corso delle negoziazioni.						
2	L'appalto relativo ai lavori è stato affidato ponendo a base di gara il progetto esecutivo il cui contenuto garantisce la rispondenza dell'opera ai requisiti di qualità predeterminati e il rispetto dei tempi e dei costi previsti? Altrimenti: 1) E' stato rispettato il divieto del ricorso all'affidamento congiunto della progettazione e dell'esecuzione di lavori ad esclusione dei casi previsti dall'art. 59? 2) La stazione appaltante ha fatto ricorso all'affidamento della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori sulla base del progetto definitivo dell'amministrazione aggiudicatrice nei casi in cui l'elemento tecnologico o innovativo delle opere oggetto dell'appalto sia nettamente prevalente rispetto all'importo complessivo dei lavori? 3) Il ricorso agli affidamenti di cui sopra è motivato nella determina a contrarre.	D.Lgs. 50/16, art. 59 commi 1, 1-bis e 1-ter, modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017						
3	L'appalto è aggiudicato sulla base del criterio dell'offerta con il miglior rapporto qualità/prezzo?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 1 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 e 67 Cfr. punto 6.4, Sezione I della Checklist CE						
4	E' stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, se è utilizzato un avviso di preinformazione o periodico indicativo, dalla data di invio dell'invito a confermare interesse? (per procedure avviate dal 20/05/2017 - Dlgs 56/2017) È stato rispettato il termine minimo di ricezione delle domande di partecipazione di 30 giorni dalla data di trasmissione del bando di gara o, nei settori speciali, se come mezzo di indicazione di gara è usato un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione, dell'invito a confermare interesse.	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3 come modificato dal Dlgs 56/2017 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 comma 1 e 47 Cfr. punto 7.1, Sezione I della Checklist CE						N.B. Per le procedure indette dal 2 Agosto 2018 il termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione è di 32 giorni a decorrere dal giorno successivo all'invio del bando di gara (Regolamento cd. Omnibus entrato in vigore il 2/08/2018 Reg.(UE)1046/2018 all. 1 punto 24.4) Termine minimo di partecipazione.
5	Hanno partecipato al dialogo competitivo soltanto gli operatori economici selezionati dall'Amministrazione aggiudicatrice previa valutazione delle informazioni fornite?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 3, art. 91 comma 2 Direttiva 2014/24/UE, artt. 30 comma 1 e 65 comma 1 Cfr. punto 6.2 e 6.3, Sezione I della Checklist CE						
6	Nel caso in cui l'amministrazione aggiudicatrice abbia limitato il numero dei candidati idonei (comune a n. 3) da invitare a partecipare alla procedura, sono state rispettate le modalità previste dall'art. 91 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016 art. 75 Direttiva 24/2014 art. 54						
7	Sono stati invitati simultaneamente per iscritto i candidati a mezzo di posta elettronica certificata, o strumento analogo o, qualora non possibile con lettera, ai sensi dell'art. 75 del D.Lgs 50/2016? Nel bando di gara, nell'avviso di indicazione di gara o in un documento descrittivo la stazione appaltante ha indicato le sue esigenze e i requisiti richiesti, nonché i criteri di aggiudicazione e un termine indicativo della procedura?	D.Lgs. 50/2016 art. 75 Direttiva 24/2014 art. 54 D.Lgs. 50/2016 art. 64, comma 4 e 11 Direttiva 2014/24/UE, art. 30 comma 2 Cfr. punti 6.5, 6.5.1 e 6.5.2, Sezione I della Checklist CE						Caratteristica della procedura in esame. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di omessa pubblicazione nel bando di gara dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione, una rettifica finanziaria del 25%. La rettifica si riduce al 10% in caso di descrizione non sufficientemente dettagliata dei criteri di aggiudicazione e della relativa ponderazione. Ciò si verifica quando né il bando di gara pubblicato né il capitolato d'oneri descrivono in maniera sufficientemente dettagliata i criteri di aggiudicazione e la rispettiva ponderazione, determinando così un'indebita limitazione della concorrenza (ossia, la mancanza di sufficienti dettagli potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti).

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
8	Durante il dialogo è garantita parità di trattamento di tutti i partecipanti?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art.30 Cfr. punto 6.6, Sezione I della Checklist CE						Principio di parità di trattamento La parità di trattamento si esplica nel garantire simmetria informativa a tutti i partecipanti e uguali termini per la presentazione delle offerte o delle offerte modificate. Ad esempio: - la SA non ha fornito informazioni che possono avvantaggiare determinati offerenti rispetto ad altri; - la SA informa tutti i concorrenti NON esclusi delle modifiche apportate alle specifiche tecniche o ad altri documenti di gara; - la SA ha concesso un termine sufficiente per rappresentare e modificare, ove opportuno, le offerte modificate.
9	Nel bando di gara o nell'avviso di indizione di gara, la Stazione appaltante ha previsto l'opzione di svolgere i dialoghi competitivi in fasi successive, in modo da ridurre il numero di soluzioni da discutere durante la fase del dialogo?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 6 Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 4 Cfr. punto 6.7, Sezione I della Checklist CE e punto 3.3 della CL CE						
10	La Stazione appaltante ha informato i partecipanti della conclusione del dialogo, invitando ciascuno a presentare le offerte finali?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11 Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 6 Cfr. punto 6.8, Sezione I della Checklist CE						
11	Se la Stazione Appaltante ha richiesto che le offerte fossero chiarite, precisate e perfezionate, ha garantito che tali precisazioni, chiarimenti, perfezionamenti o complementi delle informazioni non abbiano modificato gli aspetti essenziali dell'offerta o dell'appalto pubblico, se le variazioni di tali aspetti, requisiti e esigenze rischiano di falsare la concorrenza o di avere un effetto discriminatorio?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 10 Direttiva 2014/24/UE, art.30 comma 6 Cfr. punto 6.9, Sezione I della Checklist CE La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 9) stabilisce in caso di mancata comunicazione o pubblicazione di chiarimenti/informazioni supplementari, una rettifica finanziaria del 10% se i chiarimenti o le informazioni supplementari (in relazione ai criteri di selezione/aggiudicazione) forniti dall'amministrazione aggiudicatrice non sono stati comunicati a tutti gli offerenti o non sono stati pubblicati.						
12	Le offerte ricevute sono valutate sulla base dei criteri di aggiudicazione fissati nel bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11 Direttiva 2014/24/UE, art.30 e 56 comma 1 Cfr. punto 6.10, Sezione I della Checklist CE (6.2 della CL CE)						Requisito di legittimità. La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 15) stabilisce che in caso di valutazione delle offerte in base a criteri di aggiudicazione differenti da quelli pubblicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri o di valutazione secondo ulteriori criteri di aggiudicazione che non sono stati pubblicati, si applica una rettifica finanziaria del 10% se nella valutazione delle offerte: 1) non sono stati rispettati i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati. La rettifica è del 25% qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave.
13	Se l'Amministrazione aggiudicatrice ha previsto premi o pagamenti per i partecipanti al dialogo, questi sono stati assegnati secondo le modalità stabilite?	D.Lgs. 50/2016, art. 64, comma 11 Direttiva 2014/24/UE, art.30 Cfr. punto 6.12, Sezione I della Checklist CE						
14	I contratti per l'esecuzione dei lavori pubblici sono stipulati a corpo o a misura nel rispetto delle condizioni di cui all'art. 59?	D.Lgs. 50/16, art. 59 comma 5bis introdotto dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017						Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non può variare in aumento o in diminuzione, secondo la qualità e la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili per l'unità di misura
C	Procedura negoziata senza bando							
T	Sceita e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
Sezione	D.3.6							
1	L'Amministrazione aggiudicatrice ha fornito nel primo atto della procedura adeguata motivazione circa sussistenza dei presupposti, di cui all'art. 63 comma 2 del D.Lgs. 50/2016, che legittimano il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 63 comma 1 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 Allegato I al Reg. 1046/2018 c.d. Omnibus, punto 11.1 CL CE punto 1 e 1.1 della CL - Procedura negoziata senza previa pubblicazione Si segnala anche la Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per funzionari" della Commissione Europea, la quale include anche una Checklist di controllo sulle procedure di appalto ("Strumenti di lavoro"). L'ANAC ha pubblicato, a gennaio 2017, la Proposta di Linee guida per il ricorso a procedure negoziate senza previa pubblicazione di un bando nel caso di forniture e servizi ritenuti infungibili. Con Delibera n.1097 del 26/10/2016, l'ANAC ha approvato inoltre "Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici".						Presupposti tassativi - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 1) stabilisce nel caso di mancata pubblicazione del bando di gara assegnazione diretta ingiustificata (ossia procedura negoziata illegale senza pubblicazione preliminare di un bando di gara) una rettifica finanziaria del 100% se il bando di gara non è stato pubblicato conformemente alle norme pertinenti [ad esempio pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea (GU) nei casi in cui ciò sia richiesto dalle direttive]. Ciò si applica anche alle assegnazioni dirette o alle procedure negoziate senza pubblicazione preliminare di un bando di gara, qualora non siano soddisfatti i criteri per il loro utilizzo. La rettifica è del 25% se e l'appalto è stato pubblicizzato utilizzando altri mezzi adeguati.
2	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è motivato dalla sussistenza di uno dei seguenti presupposti:	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2						
2.1	1) qualora non sia presentata alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, in esito all'esperimento di una procedura aperta o ristretta purché le condizioni iniziali d'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione Europea su sua richiesta;	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. a) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. a) Cfr. punti 1 e 1.1 della Checklist CE						
2.2	2) quando i lavori possono essere forniti unicamente da un determinato operatore economico per uno delle seguenti ragioni: • lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o acquisizione di un'opera d'arte o rappresentazione artistica unica, • la concorrenza è assente per motivi tecnici, • la tutela di diritti esclusivi, inclusi i diritti di proprietà intellettuale	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. b); Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. b) Cfr. punti 2 e 2.2 della Checklist CE						
2.3	3) nella misura strettamente necessaria, ove per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili non imputabili all'Amministrazione aggiudicatrice, i termini per il ricorso ad altre procedure non possono essere rispettati;	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lett. c) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. c) Cfr. punti 3 e 3.1 della Checklist CE						
3	Negli ultimi due casi previsti dall'ipotesi 2.2 è stato adeguatamente dimostrato dalla stazione appaltante che non esistono altri operatori economici o alternative ragionevoli sul mercato, nonché che l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 2 lettera b) Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 2 lett. b) Cfr. punto 2.2 della Checklist CE						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
4	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara è giustificato dal fatto che l'affidamento di nuovi lavori consiste nella ripetizione di lavori analoghi, già affidati all'operatore economico aggiudicatario dell'appalto iniziale?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6 della Checklist CE						
5	I nuovi lavori consistenti nella ripetizione di lavori analoghi sono conformi al progetto a base di gara, oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'articolo 59, comma 1?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.1 della Checklist CE						
6	Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.2 della Checklist CE						
7	La possibilità di avvalersi di questa procedura è indicata sin dall'avvio del confronto competitivo nella prima operazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 6 Cfr. punto 6.3 della Checklist CE						
8	L'importo totale previsto per la prosecuzione dei lavori è stato computato per la determinazione valore globale dell'appalto, ai fini dell'applicazione delle soglie di cui all'art. 35, comma 1 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.4 della Checklist CE						
9	Il ricorso alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara è limitato al triennio successivo alla stipulazione del contratto dell'appalto iniziale?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 5 Direttiva 2014/24/UE, art. 32 comma 5 Cfr. punto 6.5 della Checklist CE						
10	Per l'avvio delle consultazioni, l'Amministrazione aggiudicatrice ha selezionato almeno 5 operatori economici, se sussistono in tale numero soggetti idonei, individuati sulla base di informazioni riguardanti le caratteristiche di qualificazione economica e finanziaria, nonché tecniche e professionali desunte dal mercato nel rispetto dei principi di trasparenza, concorrenza e rotazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6 Direttiva 24/2014, art. 32						
11	Tra quelli invitati, l'Amministrazione aggiudicatrice ha scelto l'operatore economico che ha offerto condizioni più vantaggiose, previa verifica del possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura aperta, ristretta o mediante procedura competitiva con negoziazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 63, comma 6						
C	Procedura sottosoglia							
T	Scelta e impostazione della procedura							
ST	Procedure di affidamento per contratti di appalto di lavori							
Sezione	D.3.7							
1	L'affidamento e l'esecuzione di appalti di lavori di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016, è avvenuto nel rispetto dei principi di cui agli articoli 30 commi 1, (34 e 42 sono richiamati da Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017) del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 1 (come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017) art. 30, comma 1, art. 34 e 42 Linea Guida ANAC n. 4/2016, approvata con Delibera n. 1097 del 26/10/2016						Principi fondamentali anche per gli appalti sottosoglia. I principi richiamati dall'art 36 sono: - rotazione degli inviti e degli affidamenti; - principi di economicità, efficacia, tempestività e correttezza, di libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, proporzionalità, nonché di pubblicità con le modalità indicate nel presente codice (art. 30 co. 1); - Criteri di sostenibilità energetica e ambientale (art. 34); - misure adeguate per contrastare le frodi e la corruzione nonché per individuare, prevenire e risolvere in modo efficace ogni ipotesi di conflitto di interesse (art. 42)
2	La Stazione appaltante ha proceduto all'affidamento di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria esclusivamente secondo una delle seguenti modalità	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2						
2.1	1) per affidamenti di importi inferiori ai 40.000 euro mediante affidamento diretto adeguatamente motivato	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. a) modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017 Linea Guida ANAC n. 4/2016, approvata con Delibera n. 1097 del 26/10/2016						
2.2	2) per affidamenti di importi pari o superiori ai 40.000 euro e inferiori a 150.000 per i lavori mediante procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno cinque operatori economici individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione degli inviti. I lavori possono essere eseguiti anche in amministrazione diretta.	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. b), Dlgs. 56/2017 e dal Dlgs 32/2019 e poi modificato dalla L.55/2019. (A partire dal 20/05/2017) Il D.Lgs. 56/2017 ha portato il numero di operatori da consultare a da n. 5 a 15 (A partire dal 18 giugno 2019) L'art. 36 è stato modificato dal Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) che ha previsto la consultazione di n. 3 operatori economici						
2.3	3) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 e inferiore a 350.000 Euro mediante procedura negoziata con consultazione di almeno dieci operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. c) e dal Dlgs 32/2019 e poi modificato dalla L.55/2019 (A partire dal 18 giugno 2019) L'art. 36 è stato modificato dal Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) che ha previsto una soglia intermedia sino a 350.000 Euro						
2.4	4) per i lavori di importo pari o superiore a 150.000 (350.000) e inferiore a 1.000.000 Euro mediante procedura negoziata con consultazione di almeno die (quindici) operatori economici ove esistenti, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, individuati sulla base di indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. c bis, Dlgs. 56/2017 e dal Dlgs 32/2019 poi modificato dalla L.55/2019 (A partire dal 20/05/2017) Il D.Lgs. 56/2017 ha portato il numero di operatori da consultare da n. 10 a 15 (A partire dal 18 giugno 2019) L'art. 36 è stato modificato dal Dlgs 32/2019 (sblocca cantieri) che ha portato la soglia minima da 150.000 a 350.000						
2.5	5) per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 Euro e sino alle soglie di cui all'art. 35 mediante ricorso alle procedure di cui all'art. 60	D.Lgs. 50/2016, art. 36, comma 2, lett. d) e dal Dlgs 32/2019 e poi modificato dalla L.55/2019						
3	In caso di acquisto e noleggio mezzi, la Stazione appaltante ha fatto esclusivamente ricorso alla procedura negoziata mediante consultazione di dieci/cinque operatori economici	D.Lgs. 50/2016, Art. 36, comma 2 lettera b)						
4	Il valore stimato dell'appalto è stato calcolato in osservanza dei criteri fissati dall'art. 35 del D.lgs 50/2016 ed è stato evitato un artificioso frazionamento dell'appalto al fine di eludere l'applicazione della norma comunitaria?	D.Lgs. 50/2016, art. 35						Prevenzione elusione - La Decisione CE 3452/2019 final del 14.5.2019 (punto 2) stabilisce nel caso di Frazionamento artificioso degli appalti di lavori/servizi/forniture una rettifica finanziaria del 100% se Un progetto lavori o una proposta di acquisto di un certo quantitativo di forniture e/o servizi è frazionato artificiosamente in diversi appalti. Di conseguenza, ciascun appalto per una parte di lavori/forniture/servizi risulta al di sotto della soglia stabilita dalle direttive, il che ne evita la pubblicazione nella GU per l'insieme dei lavori, dei servizi o delle forniture in questione. La rettifica è del 25% se l'appalto è stato pubblicato utilizzando altri mezzi adeguati, alle stesse condizioni di cui al precedente punto 1.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
5	Casistica in materia di indagini di mercato/elenchi appositamente costituiti: 1) Ove gli operatori siano stati individuati mediante indagini di mercato l'avviso pubblico di avvio dell'indagine è stato pubblicato secondo quanto previsto dalla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.? 2) Ove gli operatori siano stati individuati mediante indagini di mercato, l'avviso contiene le indicazioni minime di cui alla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e successive modificazioni e integrazioni? 3) Ove gli operatori siano stati individuati tramite elenchi appositamente costituiti, l'avviso contiene le indicazioni minime di cui alla Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016? 4) Nell'ipotesi in cui la Stazione appaltante abbia individuato gli operatori economici da invitare selezionandoli da elenchi appositamente costituiti, tali elenchi sono stati costituiti a seguito di un avviso pubblico reso conoscibile mediante pubblicazione sul profilo del committente o altre forme di pubblicità?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m.i.						
6	La stazione appaltante ha motivato in merito alla scelta dell'affidatario dando conto del possesso da parte dell'operatore economico selezionato dei requisiti richiesti nella determina a contrarre o nell'atto equivalente?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i.						
7	L'affidamento all'operatore economico invitato e non affidatario o il reinvitto al contraente uscente è stato adeguatamente motivato dalla Stazione appaltante, avuto riguardo al numero ridotto di operatori presenti sul mercato, al grado di soddisfazione maturato a conclusione del precedente rapporto contrattuale (esecuzione a regola d'arte, nel rispetto dei tempi e dei costi pattuiti) ovvero all'oggetto e alle caratteristiche del mercato di riferimento	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i.						
8	La stazione appaltante ha provveduto all'invito contestuale di tutti gli operatori economici selezionati?	Linea Guida ANAC n. 4/2016 adottata con Delibera n. 1097/2016 e s.m. i.						
9	La stazione appaltante nel caso di affidamenti diretti o mediante procedura negoziata senza pubblicazione di bando, ha verificato il possesso dei requisiti economici e finanziari e tecnico professionali richiesti sull'aggiudicatario	D.lgs 50/2016, art. 36, comma 5 modificato dal Dlgs 56/2017, entrato in vigore il 20/05/2017. La legge 55/2019 in vigore dal 18/06/2019 ha abrogato il c.o. t.						
10	L'esito dell'aggiudicazione è stato oggetto di pubblicazione sul profilo del Committente ?	D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 29 modificato dal Dlgs 56/2017 entrato in vigore il 20/05/2017						
11	E' prevista la presentazione della cauzione definitiva a garanzia dell'offerta.	L'art. 103 - comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. prevede che nei casi di cui all'articolo 36, comma 2, lettera a) D. Lgs. 50/2016, è facoltà della stazione appaltante non richiedere la garanzia definitiva						
12	Per lo svolgimento di procedure di cui all'art. 36 del d. lgs 50/2016 comma 2 lett. a), lett. b), e lett. c) e c) bis) la Stazione appaltante ha fatto ricorso al mercato elettronico mediante un sistema che attui procedure di scelta del contraente interamente gestite per via elettronica	D. Lgs. 50/2016, art. 36, comma 6						
13	Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è stata utilizzato il portale MEPA con ricorso ad un ODA o ad una RdO ad unico fornitore							
14	Per affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro è stata utilizzato il portale MEPA con ricorso ad una RdO ad una pluralità di fornitori							
15	Per affidamenti di importo pari o superiore a 40.000 euro e inferiori a 150.000 per i lavori è stata utilizzato il portale MEPA con ricorso ad una RdO							
16	E' il termine entro il quale deve essere presentata l'offerta è presente ed è commisurato alla complessità dell'offerta da presentare							
17	La richiesta per Rdo è stata formulata allegando la documentazione di gara necessaria alla formulazione dell'offerta (lettera d'invito, disciplinare di gara, capitolato tecnico, etichette, ecc.)?	documentazione di gara costituente la lex specialis Punto 3.5 della CL CE						
18	Risulta sottoscritto digitalmente l'FRDO da parte del giudicatario e del punto ordinante?	D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. art. 32 comma 14 Art. 52 delle Regole del Sistema di e-Procurement						
C	Valutazione, Aggiudicazione e Stipula							
T	Valutazione, Aggiudicazione e Stipula							
ST	Valutazione delle offerte							
Sezione	D.4							
1	Nel caso di aggiudicazione di appalti con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, la valutazione delle offerte dal punto di vista tecnico ed economico è affidata ad una commissione giudicatrice, composta da esperti nello specifico settore cui afferisce l'oggetto del contratto?	Direttiva 24/2014 art. 81. D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017. L'art. 77, comma 10 del D.Lgs. 50/2016 prevede che un successivo decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti stabilisca la tariffa di iscrizione all'albo e il compenso massimo per i commissari Decreto MIT 12.02.2018: "Determinazione tariffa di iscrizione all'Albo dei commissari di gara e relativi compensi". L'ANAC ha pubblicato la Delibera n.1190 del 16 novembre 2016 - Linee guida n. 5, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici" aggiornata con Delibera n. 4/2018. L'ANAC ha pubblicato le Linee Guida n. 6, di attuazione del D.Lgs. del 18 aprile 2016 n. 50 recante indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice (approvate con delibera n. 1293 del 16 novembre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1008/2017). Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (c.d. Decreto Semplificazioni).						
2	La Commissione è costituita da un numero dispari di commissari, di regola pari a 3 e comunque non superiore a cinque, individuati dalla Stazione appaltante?	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 2. Linea guida ANAC n. 5 "Criteri di scelta dei commissari di gara e di iscrizione degli esperti nell'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle Commissioni giudicatrici".						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
3	I commissari sono scelti tra esperti iscritti all'Albo presso l'ANAC, e nel caso di procedure aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.A., da Invitalia e dai soggetti aggregatori regionali, tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa Stazione appaltante e, se solo non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la Stazione appaltante ovvero, ricorrendo anche ad altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale? (Fino alla adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo suindicato, la Commissione continua ad essere nominata dall'organo della stazione appaltante competente ad effettuare la scelta del soggetto affidatario del contratto, secondo regole di competenza e trasparenza preventivamente individuate da ciascuna stazione appaltante.	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017. D.Lgs 50/2016 art 78. Linea guida ANAC n. 5 adottata con Delibera n. 1190/2016 e aggiornata con Delibera n. 4/2018.						
4	È accertato che i commissari non abbiano svolto, né svolgano alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta e che non rivestano il ruolo di RUP? In caso di applicazione del Dlgs. 56/2017, verificare che la nomina del RUP a membro delle commissioni di gara sia stata valutata con riferimento alla singola procedura.	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 4 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Linea Guida ANAC n. 3 approvata con Delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016 e aggiornata con Delibera n. 1007/2017.						
5	La nomina dei commissari e la costituzione della Commissione sono avvenuti dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 7.						
6	Al momento dell'accettazione della nomina di commissario, il soggetto incaricato ha dichiarato l'inesistenza di cause di incompatibilità e di astensione, ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445/2000?	D.Lgs. 50/2016, art. 77 comma 9 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Guida "Appalti pubblici - Orientamenti per i funzionari" della Commissione Europea.						Conflitto interessi commissari - La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto21) stabilisce in caso di conflitto di interessi con incidenza sul risultato della procedura di appalto, una rettifica del 100% se è stato individuato un conflitto di interessi non divulgato o attenuato inadeguatamente, conformemente all'articolo 24 della direttiva 2014/24/UE (o all'articolo 35 della direttiva 2014/23/UE o all'articolo 42 della direttiva 2014/25/UE), e l'offerente interessato è riuscito ad ottenere l'aggiudicazione dell'appalto/degli appalti in questione. Con riferimento alla dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse, si tenga conto di: a) Linee Guida Anac n. 15 recanti «Individuazione e gestione dei conflitti di interesse nelle procedure di affidamento di contratti pubblici» approvate dal Consiglio dell'Autorità con delibera n. 494 del 05 giugno 2019; b) Istruzioni operative fornite dalla Commissione Europea – Ufficio Europeo per la lotta antifrode (OLAF) nella linea pratica per i dirigenti recante «Individuazione dei conflitti di interessi nelle procedure d'appalto nel quadro delle azioni strutturali» adottate nel 2013; c) Giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo la quale esigere la dichiarazione sostitutiva sul conflitto di interesse all'atto dell'assegnazione all'ufficio e un'ulteriore dichiarazione con riferimento ad ogni singola gara appare, oltre che troppo oneroso per le amministrazioni (potendo riguardare decine di soggetti), anche non necessario Secondo tale giurisprudenza risulterebbe sufficiente prevedere l'obbligo di comunicare qualsiasi variazione intervenuta rispetto alle circostanze dichiarate all'atto dell'assegnazione all'ufficio. Tale soluzione sarebbe in linea con il disposto dell'articolo 42 che prevede l'obbligo, non già di rendere una dichiarazione sostitutiva
7	Sul profilo del committente nella sezione "Amministrazione Trasparente" è stata pubblicata la composizione della Commissione aggiudicatrice e i curricula dei suoi componenti?	D.Lgs. 50/2016, art. 29, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Prime Linee Guida ANAC su Pubblicità e Trasparenza-approvate con delibera n. 1310/2016						
8	L'esame del contenuto delle offerte e delle domande di partecipazione è avvenuto dopo la scadenza termine stabilito per la loro presentazione? La tempistica di presentazione dell'offerta è stata rispettata.	D.Lgs. 50/2016, art. 52, comma 5 e art. 70, commi 1 e 2						
9	La Stazione appaltante ha autorizzato i potenziali offerenti ad avvalersi delle capacità di altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento, indipendentemente dalla natura giuridica dei legami con questi ultimi? Verificare che l'operatore abbia presentato una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti da parte dell'impresa ausiliaria e l'impegno di quest'ultima verso il concorrente e la stazione appaltante, nonché una copia, originale o autentica, del contratto di avvalimento.	D.Lgs. 50/2016 art. 89 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017; Direttiva 2014/24/EU, art. 63 . Cfr. punti 9 della sezione III della Procedura aperta della Checklist della CE. Sentenza della Corte di Giustizia C-406/14, Wrocław – Miasto na prawach powiatu, paragrafo 34.						
10	La Stazione appaltante ha accertato che la partecipazione dell'operatore economico non determini una situazione di conflitto di interessi di cui all'art. 42 del D.Lgs. 50/2016?	Art. 61 Reg. (UE) 2018/1046. D.Lgs. 50/2016, art. 42 e art. 80, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Si segnala che la Decisione CE (2019) 3452 del 14.05.2019 prevede una rettifica del 100%, in caso un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente abbia accertato tale conflitto di interessi. Cfr. punto 1 Sezione VI della Checklist CE (Conflict of interest). Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (c.d. Decreto Semplificazioni). Sentenza della Corte di Giustizia UE - eVigilo C-538/13, paragrafi 31-47.						
11	È stato rispettato il divieto dei concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario di concorrenti, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora essi abbiano partecipato anche in raggruppamento o consorzio ordinario di concorrenti? (La verifica viene effettuata sull'aggiudicatario)	D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 7.						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
12	Al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, i concorrenti hanno presentato il Documento di Gara Unico Europeo - DGUE, in conformità alle disposizioni pertinenti? (in formato elettronico dal 18 aprile 2018).	D.Lgs.50/2016, art. 85 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE, art. 59 . Cfr. punti 6 della Sezione III della Procedura aperta della Checklist CE.						
13	L'offerta dell'aggiudicatario è corredata dalla garanzia provvisoria pari al 2% del prezzo base indicato bando o nell'invito o comunque pari ad un importo proporzionato ed adeguato alla natura ed al rischio della prestazione, debitamente motivato dalla stazione appaltante? In caso di applicazione del Digs. 56/2017, nei casi di cui all'art. 36 comma 2 lett. a) è facoltà della stazione appaltante non richiedere le suddette garanzie?	D.Lgs.50/2016, art. 93 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017.						La specifica nel punto di controllo vige dall'entrata in vigore del Digs 56/2017, ossia dal 20/05/2017
14	Nel caso in cui la documentazione trasmessa dagli operatori economici fosse incompleta o non corretta o in presenza di irregolarità essenziali, ad esclusione di quelle afferenti l'offerta tecnica ed economica, la Stazione appaltante ha richiesto le informazioni aggiuntive entro un termine non superiore a dieci giorni? Sempre nel caso di soccorso istruttorio, è stata esclusa l'onerosità dell'integrazione documentale?	D.Lgs.50/2016, art. 83, comma 9 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva UE 24/2014, art. 56 comma 3. Cfr. punto 3 sezione III della procedura aperta della Checklist CE.						
15	È stato verificato che la stazione appaltante non abbia modificato i criteri di selezione, formalmente o informalmente, a seguito dell'apertura delle offerte, con conseguente illegittima accettazione o esclusione degli offerenti? (Per modifica informale si intende una modifica non formalizzata in un documento di gara. Ad esempio l'amministrazione aggiudicatrice applica criteri di selezione diversi o aggiuntivi rispetto a quelli definiti nel bando di gara e/o nella documentazione di gara, senza averli modificati formalmente mediante un'appendice al bando di gara.(Cfr. Checklist CE).) In caso di esclusione di concorrenti, sono stati adeguatamente applicati i criteri previsti nel bando/documentazione di gara in modo da evitare esclusioni illegittime di concorrenti qualificati?	Direttiva UE 24/2014, art. 18 e 56 commi. Cfr. punto 4 Sezione III della procedura aperta della Checklist CE. Cfr. punto 11 della Sezione III della Procedura aperta della Checklist CE.						Divieto modifica dei criteri - Si segnala che la Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (PUNTO 22) prevede una rettifica del 25%, in caso un'Autorità giudiziaria o amministrativa competente abbia accertato che i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati modificati dopo l'apertura delle offerte o sono stati applicati in modo errato.
16	La valutazione delle offerte è stata eseguita in conformità ai criteri e sub-criteri di aggiudicazione stabiliti nei documenti di gara (bando, capitolato, disciplinare, lettera di invito, ecc), previa verifica dei presupposti di cui all'art. 94, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e alle indicazioni fornite nella Linea guida ANAC n. 2/2016, approvata con Delibera n. 1005/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 94 e art. 95 modificato dal D.Lgs. 56/2017 e Linea Guida Anac n. 2. Direttiva 2014/24/UE, art. 56, paragrafo 1 . Cfr. per analogia punti 6.10 e 6.11 Sezione I (Svolgimento della procedura competitiva con negoziazione) della Checklist CE .						I presupposti di cui all'art. 94 sono i seguenti: a) l'offerta è conforme ai requisiti, alle condizioni e ai criteri indicati nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse nonché nei documenti di gara, tenuto conto, se del caso, dell'articolo 95, comma 14 (che si riferisce a disposizioni applicabili nel caso in cui il criterio di aggiudicazione sia quello del miglior rapporto qualità-prezzo); b) l'offerta proviene da un offerente che non è escluso ai sensi dell'articolo 80 e che soddisfa i criteri di selezione fissati dall'amministrazione aggiudicatrice ai sensi dell'articolo 83 e, se del caso, le norme e i criteri non discriminatori di cui all'articolo 91 (che attiene alla limitazione numero di candidati nelle procedure ristrette, nelle procedure competitive con negoziazione, nelle procedure di dialogo competitivo e di partenariato per l'innovazione).
17	Durante la valutazione della procedura di appalto sono stati identificati indicatori di frode (es. Differenza tra il valore stimato e il valore del contratto; numero esiguo di offerte presentate; piccole differenze nel prezzo per le offerte presentate; strutture informazionali simili fornite nelle offerte; numero elevato di offerte rifiutate durante la fase di esclusione / selezione; numero di offerte anormalmente basse rigettate; offerte manipolate)?	COCOF 09/0003/00-EN del 18/02/2009. Cfr. punto 1 Sezione VII della Checklist CE.						
18	Nel caso in cui il costo del ciclo di vita sia stato scelto come metodo di valutazione dei costi, sono state rispettate le condizioni previste all'art. 96 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016 art. 96 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 68. Cfr. punto 8 della sezione IV per le tre Procedure aperte della Checklist della CE.						
19	Nel caso in cui l'offerta sia stata presentata da un Raggruppamento Temporaneo e/o da un Consorzio sono state specificate nell'offerta le categorie di lavori che saranno eseguite dai singoli operatori economici riuniti o consorziati?	D.Lgs. 50/2016, art. 48, comma 4 modificato dal D.Lgs. 56/2017.						
20	Nell'offerta economica sono riportati i costi aziendali concernenti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sul lavoro?	D.Lgs. 50/2016, art. 95, comma 10 modificato dal D.Lgs. 56/2017.						Il presente punto di controllo non è applicabile per gli affidamenti ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettera a) (vale a dire affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, mediante affidamento diretto anche senza previa consultazione di due o più operatori economici o per i lavori in amministrazione diretta)
21	In caso di offerte anormalmente basse, la Stazione appaltante ha richiesto per iscritto spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nell'offerta, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione di suddette spiegazioni?	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 1 e 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 69, Cfr. punto 8.1 sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE. La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 20) stabilisce in caso di Rigoito ingiustificato di offerte anormalmente basse una rettifica finanziaria del 25% se le offerte anormalmente basse rispetto ai lavori/alle forniture/ai servizi sono state rigettate, ma, prima di rigettare tali offerte, l'amministrazione aggiudicatrice non ha interpellato per iscritto i rispettivi offerenti (ad esempio per chiedere dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta considerati rilevanti), ovvero, ove abbia interpellato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
22	La decisione di ammettere o di escludere eventuali offerte anomale è stata motivata ed esercitata ai sensi dell'art. 97, comma 5 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Sentenza della Corte di giustizia - Spagna/Commissione T-402/06. Cfr. punti 8.2 e 8.4 della sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE. Si segnala che la Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 20) prevede, una rettifica del 25% in caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice, prima di respingere tali offerte, non ha fatto richieste per iscritto ai rispettivi offerenti o tale scambio di comunicazioni esiste ma l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.						
23	Quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, il RUP o la Commissione giudicatrice hanno proceduto al sorteggio, in sede di gara, di uno dei metodi previsti dall'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 50/2016 ai fini del calcolo della soglia di anomalie	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 2, modificato dal D.Lgs. 56/2017.						
24	Qualora la stazione appaltante abbia escluso un'offerta anormalmente bassa in quanto l'offerente ha ottenuto un aiuto di Stato, la stessa è stata esclusa unicamente per questo motivo, soltanto dopo aver consultato l'offerente e verificato che lo stesso non sia stato in grado di dimostrare, entro il termine stabilito dall'Amministrazione, che l'aiuto era compatibile con il mercato interno ai sensi dell'articolo 107 TFUE?	D.Lgs. 50/2016, art. 97, comma 7. Cfr. punto 8.3 della Sezione IV relative alla Procedure aperta della Checklist della CE.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 20) stabilisce in caso di Rigoetto ingiustificato di offerte anormalmente basse una rettifica finanziaria del 25% se le offerte anormalmente basse rispetto ai lavori/alte forniture/ai servizi sono state rigettate, ma, prima di rigettare l'offerta, l'amministrazione aggiudicatrice non ha interpellato per iscritto i rispettivi offerenti (ad esempio per chiedere dettagli degli elementi costitutivi dell'offerta considerati rilevanti), ovvero, ove abbia interpellato gli offerenti, l'amministrazione aggiudicatrice non è in grado di dimostrare di aver valutato le risposte fornite dagli offerenti in questione.
25	L'esclusione automatica dalla gara delle offerte (in presenza unicamente di un numero delle offerte ammesse superiore a dieci), che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalie è stata esercitata quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso e comune per importi inferiori alle soglie di cui all'art. 35, nonché ove così previsto nel bando?	D.Lgs. 50/2016, art. 35 e 97, comma 8 modificato dal D.Lgs. 56/2017.						
26	Sono stati redatti verbali che descrivano dettagliatamente le operazioni svolte dalla Commissione giudicatrice e la valutazione di ogni singola offerta?	Cfr punto 6.1 della Check list CEE						Pista controllo valutazione - Si segnala che la Decisione CE (2019) 3452 del 14.05.2019 prevede una rettifica del 25% in caso di mancanza di trasparenza nel corso della valutazione, a esempio in caso di: • pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, poco chiara/ ingiustificata/ priva di trasparenza o inesistente; • rapporto di valutazione non esistente o non contenente tutti gli elementi richiesti. Rifiutare l'accesso alla documentazione pertinente è un'irregolarità critica, poiché l'amministrazione aggiudicatrice non fornisce la prova che la procedura di appalto è conforme alle norme applicabili. La rettifica è del 100%.
27	È stata esclusa ogni forma di negoziazione o modifica delle offerte in fase di valutazione?							Divieto di negoziazione in fase di valutazione delle offerte - Si segnala che la Decisione (CE) 3452 del 14.05.2019 prevede una rettifica del 25% in caso di negoziazione durante la procedura di aggiudicazione, compresa la modifica dell'offerta vincitrice durante la valutazione.
28	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, l'Amministrazione ha consultato per iscritto gli operatori economici in grado di eseguire l'oggetto dell'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 Direttiva 24/2014 articolo 33. Punto 7 sez. 1 - CL Strumenti elettronici						
29	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, l'Amministrazione aggiudicatrice ha fissato un termine sufficiente per presentare le offerte relative a ciascun appalto specifico, tenendo conto di elementi quali la complessità dell'oggetto dell'appalto e del tempo necessario per la presentazione delle offerte?	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5. Direttiva 24/2014 articolo 33.						
30	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, le offerte sono state presentate per iscritto e il loro contenuto non è stato reso pubblico sino alla scadenza del termine previsto per la loro presentazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 Direttiva 24/2014 articolo 33						
S7	Aggiudicazione							
Sezione	D.5							
1	La Stazione appaltante ha redatto una Relazione unica sulla procedura di aggiudicazione dell'appalto contenente le seguenti informazioni previste dall'art. 99 del D.Lgs. 50/2016: - nome e l'indirizzo dell'Amministrazione aggiudicatrice, l'oggetto e il valore del contratto; - nomi dei candidati o degli offerenti presi in considerazione e i motivi della scelta; - nomi dei candidati o degli offerenti esclusi e i motivi dell'esclusione; - motivi dell'esclusione delle offerte giudicate anormalmente basse il nome dell'aggiudicatario e le ragioni della scelta della sua offerta nonché, se è nota, la parte dell'appalto che l'aggiudicatario intende subappaltare e i nomi degli eventuali subappaltatori?	D.Lgs. 50/2016, art. 99 comma 1. Direttiva 24/2014 articolo 87.						Si segnala che la Decisione CE (2019) 3452 del 14.05.2019 prevede una rettifica del 25% in caso di mancanza di trasparenza nel corso della valutazione/aggiudicazione, ad esempio in caso di: • pista di controllo, in particolare per quanto riguarda il punteggio attribuito ad ogni singola offerta, poco chiara/ ingiustificata/ priva di trasparenza o inesistente; • rapporto di valutazione non esistente o non contenente tutti gli elementi richiesti. Rifiutare l'accesso alla documentazione pertinente è un'irregolarità critica, poiché l'amministrazione aggiudicatrice non fornisce la prova che la procedura di appalto è conforme alle norme applicabili. La rettifica è del 100%.
2	La Stazione appaltante ha adottato l'aggiudicazione definitiva a seguito della verifica dei requisiti prescritti da bando/avviso?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 7.						
3	Il contratto è stato aggiudicato all'offerente selezionato dalla Commissione giudicatrice?	Cfr. punto 9.1 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE.						
4	Il candidato vincitore soddisfa / rispetta i criteri di selezione / motivi di esclusione stabiliti dall'Amministrazione aggiudicatrice nel bando/ documentazione di gara?	Cfr. punto 10, Sezione III relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE.						Requisiti aggiudicatario - La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 14) stabilisce una rettifica finanziaria del 25% nel caso in cui, dopo l'apertura delle offerte, durante la fase di selezione, i criteri di selezione (o specifiche tecniche) sono stati sottoposti a modifica o sono stati applicati in maniera errata, così da comportare l'accettazione di offerte che non avrebbero dovuto essere accettate (o il rigetto di offerte che avrebbero dovuto essere accettate) se fossero stati rispettati i criteri di selezione pubblicati.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
5	L'aggiudicatario possiede la qualificazione di categoria prevista dal bando/avviso adeguata per l'incarico da assumere?	D.Lgs. 50/2016, art. 45						Qualificazione tecnica. L'attestazione SOA è obbligatoria per tutti gli appalti di lavori di importo pari o superiore a 150.000 euro. L'attestazione SOA classifica l'impresa per categorie di opere (es. OG1 per edifici civili, OG3 per strade) e per classifiche di importo (l'importo massimo dei lavori che l'impresa può appaltare). Per importi inferiori, la SOA non è obbligatoria, ma possono essere richiesti requisiti tecnici minori, come l'iscrizione alla Camera di Commercio o certificazioni di qualità (SOA semplice).
6	La Stazione appaltante ha verificato il possesso da parte dell'operatore economico aggiudicatario dei requisiti di idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e capacità tecniche e professionali cui all'art. 83 del D.Lgs. 50/2016 previsti dal bando/avviso?	D.Lgs. 50/2016, art. 83 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva CE 24/2014 articolo 58. AVCPASS.						
7	La Stazione appaltante ha verificato che non sussistano cause di esclusione dell'operatore aggiudicatario ai sensi dell'art. 80 del D.Lgs. 50/2016? Tali cause sono state valutate secondo quanto indicato nella Linea guida ANAC n. 6 adottata con Delibera n. 1293/2016 e aggiornata con Delibera n. 1008/2017? Nel caso di configurazione di cause di esclusione, la Stazione appaltante ha comunicato tempestivamente all'Autorità le informative sui relativi provvedimenti, di cui al paragrafo 4.1 della Linea guida ANAC n. 6 I mezzi di prova richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice presentati dagli offerenti, per verificare l'assenza di cause di esclusione e il rispetto dei criteri di selezione, sono conformi alle previsioni di cui all'art. 86 del D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016, artt. 80 e 86 modificati dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva 24/2014 articoli 57 e 60. CL CE punto 1 sez. III - Selezione qualitativa degli offerenti e punto 5 Sezione III della Procedura aperta. Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (c.d. Decreto Semplificazioni). Linea guida ANAC n. 6 adottata con Delibera n. 1293/2016 e aggiornata con Delibera n. 1008/2017. Indicazione dei mezzi di prova adeguati e delle carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto che possano considerarsi significative per la dimostrazione delle circostanze di esclusione di cui all'art. 80, comma 5, lett. c) del Codice.						
8	La Stazione appaltante ha comunicato, entro un termine non superiore a cinque giorni, l'aggiudicazione al seguenti soggetti: - all'aggiudicatario, - al concorrente che segue nella graduatoria, - agli offerenti che hanno presentato un'offerta ammessa in gara, - a coloro la cui candidatura o offerta siano state escluse se hanno presentato impugnazione avverso l'esclusione o sono in termini per presentare impugnazione, - a coloro che hanno impugnato il bando o la lettera di invito, se tali impugnazioni non siano state respinte con pronuncia giurisdizionale definitiva, - agli offerenti esclusi?	D.Lgs. 50/2016, art. 76, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva UE 24/2014 art. 55 modificato dal D.Lgs. 56/2017, Cfr. punto 9.2, Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist della CE.						
9	I risultati della procedura dell'aggiudicazione sono stati pubblicati secondo le modalità di cui all'art. 72 e 73 del D.Lgs. 50/2016 entro trenta giorni dall'aggiudicazione dell'appalto o dalla conclusione dell'accordo quadro? In caso di applicazione del D.lgs. 56/2017 i 30 giorni si conteggiano dalla conclusione del contratto.	D.Lgs. 50/2016, artt. 72, 98, comma 1 modificati dal D.Lgs. 56/2017, artt. 63 e 153, comma 2. Linee guida ANAC sulla Trasparenza. Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti del 2 dicembre 2016 Direttiva CE 24/2014 artt. 50 e 51. Cfr. punto 9.3 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE.						
10	In caso di appalto basato su un sistema dinamico di acquisizione, la Stazione appaltante ha inviato all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione Europea un avviso di aggiudicazione entro trenta giorni dall'aggiudicazione o, in caso di avvisi raggruppati, entro trenta giorni dalla fine del trimestre?	D.Lgs. 50/2016, art. 98, comma 4. Direttiva CE 24/2014 artt. 50 e 51.						
11	Sono stati presentati ricorsi amministrativi ad impugnazione avverso la procedura di affidamento?	D.Lgs. 104/2010, art. 120 (comma modificato dall'art. 1 punto 22 della legge di conversione del decreto-legge sblocca-cantieri n. 55 del 14 giugno 2019). Cfr. punto 10.1 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE.						
12	Esistono procedure giudiziarie in corso? Sono stati emanati Sentenze, Ordini o Decreti da parte del Giudice che incidano sulla regolarità della procedura di appalto e/o sull'esecuzione del contratto e relativa ammissibilità della spesa	Cfr. punto 10.2 Sezione IV relativa alla Procedura aperta della Checklist CE.						
13	La durata dell'accordo quadro rispetta i termini dei 4 anni per gli appalti nei settori ordinari e gli 8 anni per i settori speciali? (In caso di durata superiore, verificare che la stessa sia stata debitamente giustificata dalla stazione appaltante.)	D.Lgs. 50/2016, art. 54 comma 1 per Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.1 subpar. 2. Cfr. punto 2, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE. D.Lgs. 50/2016, art. 54 comma 2-3-4						
14	Nei settori ordinari, i contratti basati su un accordo quadro sono stati aggiudicati conformemente alle procedure stabilite dal D.Lgs. 50/2016 (art. 54 co. 2-3-4) e sono stati applicati solo tra amministrazioni aggiudicatrici, indicati nell'avviso di indizione di gara o nell'invito a confermare interesse, e gli operatori economici parti dell'accordo concluso?	Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.1 subpar. 2. Cfr. punto 3, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE. D.Lgs. 50/2016, art. 54 comma 2						
15	Il contratto di appalto non comporta in nessun caso modifiche sostanziali alle condizioni stabilite nell'Accordo Quadro?	Direttiva 2014/24/UE, art. 33 co.2 subpar. 3. Cfr. punto 4, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE. D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 3						
16	In caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con un solo operatore, l'aggiudicazione è avvenuta entro i limiti delle condizioni fissate dall'accordo quadro stesso?	Cfr. punto 5, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE.						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
17	In caso di appalto basato su un accordo quadro concluso con più operatori economici, l'aggiudicazione è avvenuta secondo una delle seguenti modalità: 1) senza la riapertura del confronto competitivo, secondo i termini e le condizioni dell'accordo quadro; tal caso verificare se i documenti di gara contengono tutti i termini che disciplinano la prestazione di lavori e le condizioni oggettive per determinare quale degli operatori economici, parte dell'accordo, effettuerà la prestazione; 2) con la riapertura del confronto competitivo per solo specifici lavori previsti nei documenti di gara; 3) con la riapertura del confronto competitivo tra gli operatori economici parti dell'accordo quadro, se l'accordo non contiene tutti i termini che disciplinano la prestazione di lavori.	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 4. Cfr. punto 6 e 7, Sezione Appalti elettronici e aggregati della Checklist CE.						
18	Nel caso di appalto basato su un accordo quadro, i confronti competitivi si sono basati sulle stesse condizioni applicate per l'aggiudicazione dell'accordo quadro, e/o su altre condizioni indicate nei documenti di gara per l'accordo quadro	D.Lgs. 50/2016, art. 54, comma 5 Direttiva 24/2014 articolo 33						
19	Prima di procedere all'asta elettronica, la Stazione appaltante ha effettuato la valutazione completa delle offerte nel rispetto dei criteri stabiliti dai documenti di gara e della relativa ponderazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017. Direttiva UE n. 24/14, art. 35. Cfr. punto 3 della Sezione IV della Procedura ristretta della Checklist CE.						
20	Tutti gli offerenti che hanno presentato offerte ammissibili sono stati invitati simultaneamente per via elettronica, utilizzando a decorrere dalla data e ora previste, le istruzioni contenute nell'invito?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11. Direttiva UE n. 24/14, art. 35. Cfr. punto 1, Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
21	L'invito a partecipare all'asta elettronica è corredato dal risultato della valutazione completa dell'offerta e contiene la formula matematica che determina, durante l'asta elettronica, le riclassificazioni automatiche in funzione dei nuovi prezzi e/o dei nuovi valori presentati?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 12 Direttiva UE n. 24/14, art. 35 Cfr. punto 3, Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
22	L'asta elettronica è iniziata non prima dei due giorni lavorativi successivi alla data di invio degli inviti?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 11. Direttiva UE n. 24/14, art. 35. Cfr. punto 2 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
23	Nel corso di ogni fase dell'asta elettronica è stata garantita la comunicazione in tempo reale agli offerenti di tutte le informazioni che consentono loro di conoscere in ogni momento la rispettiva classificazione?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 13 Direttiva UE n. 24/14, art. 35. Cfr. punto 4 della Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE.						
24	Durante lo svolgimento dell'asta elettronica è stato rispettato il divieto di rendere nota l'identità degli offerenti?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 13 Direttiva UE n. 24/14, art. 35						
25	L'asta elettronica è stata dichiarata chiusa secondo una o più delle seguenti modalità: - alla data e ora preventivamente indicate; - quando l'Amministrazione non riceve più nuovi prezzi o nuovi valori che rispondano alle esigenze degli scarti minimi, a condizione che abbia preventivamente indicato il termine che rispetterà a partire dalla ricezione dell'ultima presentazione prima di dichiarare conclusa l'asta elettronica; - quando il numero di fasi dell'asta preventivamente indicato è stato raggiunto?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 14. Direttiva UE n. 24/14, art. 35. Cfr. punto 5, Sezione 3 (Aste elettroniche) della Checklist CE.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
26	L'asta elettronica è stata aggiudicata sulla base di uno dei seguenti elementi contenuti nell'offerta: - esclusivamente sul prezzo, quando l'appalto è aggiudicato sulla sola base del prezzo; - sul prezzo o sui nuovi valori degli elementi dell'offerta indicati nei documenti di gara, quando l'appalto è aggiudicato sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo o costo/efficacia?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 3. Direttiva UE n. 24/14, art. 35.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 15) stabilisce una rettifica finanziaria del 10% se nella valutazione delle offerte: 1) non sono stati rispettati i criteri di aggiudicazione (o i rispettivi sottocriteri o le ponderazioni) indicati nel bando di gara o nel capitolato d'oneri, oppure 2) sono stati utilizzati ulteriori criteri di aggiudicazione che non erano stati pubblicati. La rettifica è del 25%. Qualora i due casi suddetti abbiano avuto un effetto discriminatorio (sulla base di ingiustificate preferenze nazionali/regionali/locali), si configura un'irregolarità grave.
27	Dopo aver dichiarato chiusa l'asta elettronica, la Stazione appaltante ha aggiudicato l'appalto in funzione dei risultati dell'asta elettronica?	D.Lgs. 50/2016, art. 56, comma 16 Direttiva UE n. 24/14, art. 35						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
28	Laddove la presentazione di offerte sotto forma di cataloghi elettronici è accettata o richiesta, la Stazione appaltante: a) lo ha stabilito nel bando di gara o nell'invito a confermare interesse, quando il mezzo di indizione di gara è un avviso di preinformazione; b) ha indicato nei documenti di gara tutte le informazioni necessarie relative al formato, al dispositivo elettronico utilizzato nonché alle modalità e alle specifiche tecniche per il catalogo?	D.Lgs. 50/2016, art. 57 comma 3. Direttiva 2014/24/UE, art. 36. Cfr. punto 1, Sezione IV (Cataloghi Elettronici) della Checklist CE.						Riguarda solo la procedura basata sull'acquisto basato su offerta di catalogo elettronico (ad es., attrezzatura tecnica con inclusi i lavori di posa in opera - l'ipotesi qui analizzata è quella in cui, il valore e/o l'oggetto del contratto basato sui lavori, è prevalente rispetto all'acquisto della mera attrezzatura. Diversamente, il contratto va qualificato come fornitura di beni con prestazione accessoria della posa in opera. In tal caso, compilare la CL appalto pubblico di fornitura di beni). La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25%. Se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
29	Nel caso di accordo quadro concluso con più di un operatore economico dopo la presentazione delle offerte sotto forma di cataloghi elettronici, risulta conforme con le previsioni dell'art. 57 comma 4 del D.Lgs. 50/2016 la previsione, da parte delle stazioni appaltanti, che la riapertura del confronto competitivo per i contratti specifici avvenga sulla base di cataloghi aggiornati?	D.Lgs. 50/2016, art. 57 comma 4. Direttiva 2014/24/UE, art.36 Cfr. punto 2, Sezione IV (Cataloghi Elettronici) della Checklist CE.						Riguarda solo la procedura basata sull'acquisto basato su offerta di catalogo elettronico (ad es., attrezzatura tecnica con inclusi i lavori di posa in opera - l'ipotesi qui analizzata è quella in cui, il valore e/o l'oggetto del contratto basato sui lavori, è prevalente rispetto all'acquisto della mera attrezzatura. Diversamente, il contratto va qualificato come fornitura di beni con prestazione accessoria della posa in opera. In tal caso, compilare la CL appalto pubblico di fornitura di beni). La Decisione CE(2019) 3452 del 14/05/2019 (punto 8) stabilisce in caso di inosservanza della procedura stabilita nella direttiva per gli appalti elettronici e aggregati una rettifica finanziaria del 10% se non sono state seguite le procedure specifiche per gli appalti elettronici e aggregati previste dalla direttiva applicabile e l'inosservanza potrebbe aver esercitato un effetto dissuasivo su potenziali offerenti. La rettifica è del 25% se l'inosservanza delle norme ha determinato l'aggiudicazione di un appalto a un offerente diverso da quello che avrebbe dovuto ottenerlo, si configura un'irregolarità grave.
S7	Stipula del contratto							
Sezione	D.6							
1	Il contratto è stato stipulato, a pena di nullità, secondo una delle seguenti modalità previste ex art. 14 e 14bis del D.Lgs. 50/2016: - con atto pubblico notarile informatico, - in modalità elettronica, secondo le norme vigenti per ciascuna Stazione appaltante, - in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della Stazione appaltante, - mediante scrittura privata, - mediante scambio di lettere, tramite anche posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 Euro?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 14 e 14 bis introdotto dal D.Lgs. 56/2017.						
2	Il contratto è stato sottoscritto da soggetti con poteri di firma?	D.Lgs. 50/2016, art. 30 comma 8 Art. 1398 del Codice civile						
3	Il contratto è coerente con l'oggetto previsto nel bando/lettera di invito?	Legge 7 agosto 1990, n. 241 D.Lgs. 50/2016, art. 30 comma 8 Legge 7 agosto 1990, n. 241						
4	Il periodo di vigenza del contratto è coerente rispetto alla tempistica indicata nel progetto o con l'offerta aggiudicataria?	D.Lgs. 50/2016, art. 30 comma 8						
5	Nel contratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con cui l'appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari (anche eventualmente nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i contraenti)? Il contratto riporta anche il CIG e il CUP	Legge n. 136/2010, art. 3.						
6	L'appaltatore, ai fini della sottoscrizione del contratto, ha costituito una cauzione/fidejussione a garanzia definitiva delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità e nella misura prevista dall'art. 103 del D.Lgs. 50/2016 (es. pari al 10% dell'importo contrattuale)? Le garanzie fidejussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo di cui al D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018	D.Lgs. 50/2016, artt. 103 e 104 comma 9 modificati dal D.Lgs. 56/2017. D.M. del Ministero dello Sviluppo economico n. 31 del 19 gennaio 2018.						
7	Il contratto è stato stipulato non prima di 35 giorni dall'invio dell'ultima comunicazione del provvedimento di aggiudicazione, salvo diverso termine previsto nel bando/invito, nel rispetto del D.Lgs. 50/2016, art. 32?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8 e 9.						
8	Nel caso di stipula del contratto prima del decorso di 35 giorni, è stato verificato che: - sussista un caso di presentazione/ammissione di una sola offerta, in assenza di proposte tempestive di impugnazione del bando o della lettera di invito ovvero in caso di impugnazione respinte in maniera definitiva, - trattasi di: appalto basato su un accordo quadro; appalti specifici basati su un sistema dinamico di acquisizione; acquisto effettuato attraverso il mercato elettronico nei limiti di cui all'art. 3, lettera b) e c) e affidamenti effettuati ai sensi dell'articolo 36, comma 2, lettere a) e b) del D.Lgs. 50/2016; - in caso di ricorso all'aggiudicazione con contestuale istanza cautelare, la stipula del contratto è avvenuta non prima di venti giorni dalla notificazione di tale istanza e comunque a seguito del provvedimento del giudice sull'istanza medesima?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 10 modificato dal D.Lgs. 56/2017 e comma 11.						
9	Il decreto di approvazione è completo del visto di controllo di legittimità della Corte dei Conti ai sensi della normativa vigente?	Legge 20/1994 e s.m.i., art. 3.						
10	In caso di esecuzione in via d'urgenza del contratto, le cause sono riferibili alle ipotesi ammesse dall'art. 32, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 (es. eventi imprevedibili, pericolo per l'igiene e salute pubblica, grave danno all'interesse pubblico, perdita di finanziamenti UE)?	D.Lgs. 50/2016, art. 32, comma 8.						
C	Esecuzione del contratto e varianti							
T	Esecuzione e chiusura del contratto							
S7	Nomina del Direttore lavori e altri referenti							
Sezione	D.7							

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
1	La nomina del Direttore dei Lavori è stata effettuata con atto formale?	D.Lgs. 50/2016, art. 111 come modificato dal Dlgs 56/2017 Decreto n. 49 del 7/03/2018						L'art. 111 del D.Lgs. 50/2016, modificato dal D.Lgs. 56/2017, prevede che con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti siano approvate le linee guida che individuano le modalità di svolgimento delle attività di controllo di competenza del Direttore dell'esecuzione del contratto. Fino alla data di entrata in vigore di tale Decreto, si applicano gli artt. 178-210 del DPR 207/2010. Al riguardo l'ANAC ha pubblicato la Proposta di Linea guida recante "Direttore dell'esecuzione: modalità di svolgimento delle funzioni di coordinamento, direzione e controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto". Con il Decreto 7 marzo 2018, n. 49 – è stato approvato il Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione», è stato pubblicato in GU Serie Generale n. 111 del 15-05-2018 ed entra in vigore il 30 maggio 2018. In caso di affidamento a soggetti esterni dell'incarico di Direttore dei Lavori, trattandosi di un servizio tecnico, compilare la CL appalti servizi per la verifica di legittimità dell'incarico a Direttore del soggetto esterno, dove andranno verificati: l'atto di nomina che specifica il possesso dei requisiti da parte del soggetto incaricato e la motivazione. In particolare per il conferimento di incarichi di importo pari o superiore a 40.000 Euro inferiore a 100.000 Euro, verificare che la Stazione appaltante abbia proceduto alla verifica dei requisiti dell'aggiudicatario, compresi quelli economici, finanziari e tecnico professionali se richiesti nella lettera di invito.
2	Nel caso di affidamento delle attività di Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione a soggetti esterni alla Stazione appaltante, sono state rispettate le procedure e le modalità di affidamento previste dal D.Lgs. 50/2016?	D.Lgs. 50/2016 art. 31, comma 8; art. 157 comma 2; artt. 60, 61 e 157 comma 2; artt. 83 e 157 comma 1						
57	Esecuzione del contratto, varianti, imprevisti e lavori complementari							
Sezione	D.8.0: gestione imprevisti							
1	L'esecutore dei lavori ha costituito e presentato almeno 10 giorni prima della consegna dei lavori una polizza assicurativa a copertura dei danni subiti dalla stazione appaltante in caso di danneggiamento, distruzione totale o parziale di impianti o opere verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori?	D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 7						
1-bis	Il DL del contratto ha svolto le proprie funzioni in conformità con il D.M. 49/2018?	D.M. n. 49 del 7 marzo 2018						
2	Al fini dell'esecuzione dei lavori, la designazione di un'impresa consorzata diversa da quella indicata sede di gara è motivata dalle ragioni indicate dall'art. 48, nei commi 17, 18 e 19, o per fatti o atti sopravvenuti?	D.Lgs. 50/2016, art.48, commi 17, 18 e 19 I commi 17 e 18 sono stati modificati dall'art. 372, comma 1, del decreto legislativo n. 14 del 2019						
3	In fase di esecuzione, sono state formulate riserve sui documenti contabili da parte del soggetto affidatario?	D.Lgs. 50/2016, art. 205, comma 1						
Sezione	D.8.1: subappalto							
1	Il subappalto è stato autorizzato dalla Stazione appaltante nelle seguenti ipotesi: - l'affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l'affidamento dell'appalto - il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria (qualificazione tecnica (SOA) prescritti dal codice appalti in relazione alla prestazione subappaltata); - all'atto dell'offerta siano stati indicati i lavori che si intende subappaltare; - il concorrente dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 84 del D.Lgs. 50/2016 e modifiche di cui al Decreto Legge del 14 dicembre 2018, n. 135, recante "Disposizioni urgenti in materia di sostegno e semplificazione per le imprese e per la pubblica amministrazione" (c.d. Decreto Semplificazioni)	D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 4 come modificato dal Dlgs 56/2017 in vigore dal 20/05/2017						
2	Il subappalto è stato conferito nei limiti della quota del 30% dell'importo complessivo del contratto di lavori?	D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 2 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Ai sensi dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della legge n. 55 del 2019, fino al 31 dicembre 2020, fatto salvo il comma 5, in deroga al presente comma il subappalto è indicato dalle stazioni appaltanti nel bando di gara e non può superare la quota del 40 per cento dell'importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. Il limite così imposto in via generale deve essere disapplicato in seguito a Corte di Giustizia della U.E., quinta sezione, 26 settembre 2019, causa C-63/18.						La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 13) stabilisce in caso di limitazione ingiustificata dei subappalti, una rettifica del 5% se la documentazione di gara (ad esempio le specifiche tecniche) impone limitazioni al ricorso a subappaltatori per una parte dell'appalto definita in termini astratti come una certa percentuale dello stesso, indipendentemente dalla possibilità di verificare le capacità dei potenziali subappaltatori e senza menzionare il carattere essenziale dei compiti che ne sarebbero interessati.
3	L'affidatario ha depositato il contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione del contratto?	D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 7						
4	Il contratto di subappalto indica l'ambito operativo del subappalto sia in termini di prestazione che in termini economici?	D.Lgs. 50/2016, art. 105, comma 7						
5	L'affidatario (ovvero i soggetti partecipanti in caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio che si avvale del subappalto) ha allegato alla copia autentica del contratto una dichiarazione sulla sussistenza o meno di forme di controllo con il titolare del subappalto a norma dell'art. 2359 del codice civile?	D.Lgs. 50/2016, art. 105 comma 18						
6	Se l'importo del contratto di subappalto, o la somma dei contratti di subappalto a favore dello stesso operatore economico, supera i 150.000 Euro è stata richiesta l'informazione antimafia?	D.Lgs. 159/2011, art. 91 comma 1						
Sezione	D.8.2: sospensione del contratto							
11	La sospensione dei lavori è stata determinata in via temporanea da circostanze speciali non prevedibili al momento della stipula del contratto?	D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 1						
13	Il verbale di sospensione dei lavori riporta l'indicazione delle motivazioni che hanno determinato l'interruzione dei lavori in via temporanea?							
13	Cessate le cause della sospensione, il RUP ha disposto la ripresa dei lavori e indicato il nuovo termine contrattuale con successiva sottoscrizione del verbale di ripresa da parte del direttore dell'esecuzione dell'appaltatore?	D.Lgs. 50/2016, art. 107, commi 3						
14	Laddove l'esecutore abbia richiesto una proroga alla scadenza del termine contrattuale per cause non a lui imputabili, il responsabile del procedimento ha accolto l'istanza?	D.Lgs. 50/2016, art. 107, comma 5						
Sezione	D.8.3: modifiche del contratto (varianti in corso d'opera, prestazioni supplementari, modifiche tramite l'esercizio di opzioni, modifiche sotto soglia, modifiche non sostanziali, successione del contraente, proroga tecnica)							
1	Le modifiche e le varianti contrattuali sono state autorizzate dal RUP secondo le modalità previste dall'ordinamento della Stazione appaltante da cui il RUP dipende?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Linea Guida ANAC n. 3, punto 8.1						La Direttiva CE 3452/2019 (punto 23) stabilisce in caso di modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive una rettifica finanziaria del 25% del valore del contratto iniziale e dei nuovi servizi/forniture (eventuali) derivanti dalle modifiche.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
2	Il contratto di appalto è stato modificato, senza una nuova procedura di affidamento, esclusivamente nei seguenti casi previsti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016: a) modifiche previste dai documenti di gara. Ovvero modifiche per le quali la portata, la natura e le condizioni sono state espressamente previste dai documenti di gara in clausole chiare, precise e inequivocabili; b) lavori supplementari che si sono da parte del contraente originale che si sono resi necessari e non erano inclusi nell'appalto iniziale, ove un cambiamento del contraente produca entrambi i seguenti effetti, fatto salvo quanto previsto dal comma 7 per gli appalti nei settori ordinari: - risultati impraticabili per motivi economici o tecnici quali il rispetto dei requisiti di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; - comportamenti per l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore notevoli disguidi o una consistente duplicazione dei costi; c) varianti in corso d'opera dovute a circostanze impreviste e imprevedibili; d) sostituzione del contraente per una delle circostanze previste alla lett. d): - una clausola di revisione inequivocabile in conformità alle disposizioni di cui alla lettera a); - all'aggiudicatario iniziale succede, per causa di morte o a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza, un altro operatore economico che soddisfi i criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente, purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato ad eludere l'applicazione del presente codice; - nel caso in cui l'Amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatrice si assuma gli obblighi del contraente principale nei confronti dei subappaltatori; e) nel caso di modifiche non sostanziali ai sensi dell'art. 106 comma 4.	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017 La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 23) stabilisce in caso di Modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive una rettifica finanziaria del 25% del valore del contratto iniziale e dei nuovi servizi/forniture (eventuali) derivanti dalle modifiche.						La Direttiva CE 3452/2019 (punto 23) stabilisce in caso di modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive una rettifica finanziaria del 25% del valore del contratto iniziale e dei nuovi servizi/forniture (eventuali) derivanti dalle modifiche.
3	In caso di modifica del contratto durante il suo periodo di efficacia, è accertato che tale modifica non sia da considerarsi sostanziale ai sensi dell'art. 106, comma 4, ossia che non si siano verificate una o più delle seguenti condizioni: - la modifica introduce condizioni che, se contenute nella procedura di appalto iniziale, avrebbero consentito l'ammissione di candidati diversi; - la modifica cambia l'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; - la modifica estende notevolmente l'ambito di applicazione del contratto; - la modifica comporta la sostituzione del contraente iniziale nei casi diversi da quelli previsti all'art. 106 comma 1 lett. D)	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 4 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto I della Sezione V (esecuzione del contratto) della Checklist CE Sentenza della Corte di giustizia UE - Succhi di Frutta C-496/99P, paragrafi 116 e 118; Sentenza della Corte di giustizia Commissione/Francia C-340/02; Sentenza della Corte di giustizia - eVigilo C-538/13 paragrafi 31-47.						Verifica sul rispetto del divieto di modifica sostanziale del contratto - La Decisione CE(2019) 3452 final del 14.5.2019 prevede una rettifica del 25% dell'importo del contratto iniziale e nuovi lavori / forniture / servizi (presenti) in caso di modifica sostanziale degli elementi del contratto (come il prezzo, la natura delle opere, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali utilizzati) se la modifica rende il contratto attuato materialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, una modifica sarà considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. Le modifiche agli elementi del contratto non saranno considerate come un'irregolarità soggetta a una rettifica finanziaria qualora siano rispettate le condizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, vale a dire: a) il valore delle modifiche è inferiore a entrambi i seguenti valori: (i) le soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24 / UE; (ii) il 10% del valore contrattuale iniziale per gli appalti di servizi e forniture e inferiore al 15% del valore iniziale del contratto per gli appalti di lavori. b) la modifica non altera la natura generale del contratto o dell'accordo quadro Qualsiasi aumento del prezzo superiore al 50% del valore del contratto originario determina una rettifica del 25% del contratto iniziale e il 100% delle relative modifiche del contratto (aumento di prezzo).
4	Nel caso delle ipotesi di variante di cui all'art. 106, comma 1, lettere b) e c), la Stazione appaltante, contratti di importo pari o superiore alle soglie di cui all'art. 35 e per i contratti di importo inferiore alle soglie di cui all'art. 35, ha provveduto, rispettivamente, a pubblicare un avviso sulla GUUE o a darne pubblicità in ambito nazionale?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 5 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
5	Il contratto è stato modificato, senza necessità di una nuova procedura di gara, nel rispetto del valore della modifica, che deve essere al di sotto sia delle soglie di cui all'art. 35 sia del 15% del valore iniziale del contratto?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 2 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
6	Qualora in corso di esecuzione, si sia reso necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo contrattuale, la Stazione appaltante si è avvalsa della facoltà di imporre all'appaltatore le stesse condizioni previste dal contratto originario nel rispetto di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 22 del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 12						D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", art. 22. Art. 8 co. 4 DM 49/2018: Nel caso di cui all'articolo 106, comma 12, del codice, l'esecutore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto e la perizia suppletiva è accompagnata da un atto di sottomissione che l'esecutore è tenuto a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso in cui la stazione appaltante disponga variazioni in diminuzione nel limite del quinto dell'importo del contratto, deve comunicarlo all'esecutore tempestivamente e comunque prima del raggiungimento del quarto quinto dell'importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all'esecutore a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, l'importo dell'appalto è formato dalla somma risultante dal contratto originario, aumentato dell'importo degli atti di sottomissione e degli atti aggiuntivi per varianti già intervenute, nonché dell'ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo risarcitorio, eventualmente riconosciuti all'esecutore ai sensi degli articoli 205 e 208 del codice.

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.A.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
7	In caso di riduzione delle finalità del contratto, vi è stata una corrispondente riduzione del valore del contratto stesso?	Cfr. 2 della Sezione V (esecuzione del contratto) della Checklist CE.						La Decisione CE(2019) 3452 final del 14.5.2019 prevede una rettifica del 25% dell'importo del contratto iniziale e nuovi lavori / forniture / servizi (se presenti) in caso di modifica sostanziale degli elementi del contratto (come il prezzo, la natura delle opere, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali utilizzati) se la modifica rende il contratto attuato materialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, una modifica sarà considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE. Le modifiche agli elementi del contratto non saranno considerate come un'irregolarità soggetta a una rettifica finanziaria qualora siano rispettate le condizioni dell'articolo 72, paragrafo 2, vale a dire: a) il valore delle modifiche è inferiore a entrambi i seguenti valori: (i) le soglie di cui all'articolo 4 della direttiva 2014/24 / UE; (ii) il 10% del valore contrattuale iniziale per gli appalti di servizi e forniture e inferiore al 15% del valore iniziale del contratto per gli appalti di lavori. b) la modifica non altera la natura generale del contratto o dell'accordo quadro. Qualsiasi aumento del prezzo superiore al 50% del valore del contratto originario determina una rettifica del 25% del contratto iniziale e il 100% delle relative modifiche del contratto (aumento di prezzo).
8	Qualora le variazioni comportino prestazioni non previste e per le quali non risulta fissato il prezzo contrattuale, i nuovi prezzi sono stati definiti conformemente alle indicazioni di cui all'art. 22, comma del D.M. n. 49 del 7 marzo 2018?	D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento recante approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", art. 8 comma						
9	La revisione dei prezzi è stata realizzata in coerenza con quanto previsto nei documenti di gara e co D.Lgs. 50/2016, art. 106? Le variazioni di prezzo in aumento o in diminuzione sono state valutate sulla base dei prezziari di cui all'art. 23, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, per l'eccedenza rispetto al 10% rispetto al prezzo originario e comunque in misura pari alla metà?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
10	Nel caso di contratti di importo pari o superiore alla soglia comunitaria, le varianti in corso d'opera: importo pari o superiore al 10% del valore del contratto originario sono state notificate all'ANAC, congiuntamente al progetto esecutivo, all'atto di validazione e alla relazione del RUP, entro 30 giorni dalla loro approvazione.	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 14 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
11	La sostituzione del contraente è giustificata da una delle seguenti circostanze previste dall'art. 1c comma 1, lett. d): - previsione nei documenti di gara di una clausola di revisione inequivocabile; - causa di morte del contraente iniziale o per contratto, anche a seguito di ristrutturazioni societarie, comprese rilevazioni, fusioni, scissioni, acquisizione o insolvenza; - l'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore si assume gli obblighi del contraente principale nei confronti dei suoi subappaltatori	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d) modificato dal D.Lgs. 56/2017						
12	L'operatore che succede al contraente iniziale soddisfa i criteri di selezione qualitativa previsti i documenti di gara purché ciò non implichi altre modifiche sostanziali al contratto e non sia finalizzato a eludere l'applicazione della normativa sugli appalti	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 1, lett. d), modificato dal D.Lgs. 56/2017						
13	I lavori supplementari sono stati aggiudicati tramite affidamento diretto o procedura negoziata senza pubblicazione del bando di gara nel rispetto delle condizioni di cui all'articolo 106 comma 1 del D.Lgs. 50/2016? Nello specifico, verificare che i lavori supplementari, affidati all'aggiudicatario del contratto iniziale, siano motivati dal fatto che un cambiamento del contraente avrebbe prodotto entrambi gli effetti, di cui all'art. 106, comma 1, lett. b): • il contratto sarebbe risultato impraticabile per motivi economici o tecnici, quali il rispetto dei di intercambiabilità o interoperabilità tra apparecchiature, servizi o impianti esistenti forniti nell'ambito dell'appalto iniziale; • il cambiamento avrebbe comportato per l'Amministrazione aggiudicatrice notevoli disagi o una consistente duplicazione dei costi?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 1 modificato dal D.Lgs. 56/2017 Direttiva 2014/24/UE art. 72 Cfr. punto 3 della Sezione V (Esecuzione del contratto) della Checklist della CE.						Verifica sui presupposti della prestazione supplementare Si segnala che, per appalti di valore superiore alle soglie UE, la Decisione CE(2013)9527 prevede una rettifica del 100% dei servizi/ lavori complementari, in caso di appalti aggiudicati in assenza di concorrenza (nel caso in cui tale aggiudicazione costituisca una modifica sostanziale delle condizioni iniziali dell'appalto) e in assenza di estrema urgenza risultante da eventi imprevedibili, o di una circostanza imprevista (se l'importo aggiudicato erroneamente non supera le soglie previste, né il 50% del valore dell'appalto iniziale, la rettifica può essere ridotta al 25%). Tale Decisione prevede anche una rettifica della eventuale quota aggiudicata per lavori/ servizi complementari che superi il 50% del valore dell'appalto iniziale. Si segnala inoltre la Relazione speciale della Corte dei Conti dell'UE "Occorre intensificare gli sforzi per risolvere i problemi degli appalti pubblici nell'ambito della spesa dell'UE nel settore della coesione", che analizza, tra l'altro, le tipologie di errori rilevati dalla Corte nelle procedure di appalto, e in particolare i casi di modifiche o estensioni dell'applicazione dei contratti senza nuove procedure di appalto.
14	È stato accertato che il valore complessivo dei contratti aggiudicati per lavori supplementari non supera il 50% dell'importo del contratto iniziale?	D.Lgs. 50/2016, art. 106, comma 7.						Limite di valore sulle prestazioni supplementari - La Decisione CE(2019) 3452 del 14.05.2019 (punto 23) stabilisce in caso di modifica degli elementi dell'appalto stabiliti nel bando di gara o nel capitolato d'oneri in maniera non conforme alle direttive una rettifica finanziaria del 25% del valore del contratto iniziale e dei nuovi servizi/forniture (eventuali) derivanti dalle modifiche. Le modifiche agli elementi dell'appalto non si considerano tuttavia un'irregolarità soggetta a rettifica finanziaria se sono rispettate le condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 2, ossia: a) il valore della modifica è al di sotto di entrambi i valori seguenti: i) le soglie fissate all'articolo 4 della direttiva 2014/24/UE46, e ii) il 10 % del valore iniziale del contratto per i contratti di servizio e fornitura e il 15 % del valore iniziale del contratto per i contratti di lavori; e b) la modifica non altera la natura complessiva del contratto o accordo quadro; c) sussiste una modifica sostanziale degli elementi dell'appalto (come il prezzo, la natura dei lavori, il periodo di completamento, i termini di pagamento, i materiali) se la modifica rende il contratto attuato materialmente diverso da quello inizialmente concluso. In ogni caso, una modifica sarà considerata sostanziale se sono soddisfatte una o più delle condizioni di cui all'articolo 72, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
15	È stato acquisito un nuovo CIG?	Delibera ANAC n. 556 del 31 maggio 2017 di aggiornamenti della precedente determinazione n. 4 del 7 luglio 2011 relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari.						Obbligo di tracciabilità con nuovo CIG sulla prestazione supplementare

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
16	L'opzione di proroga temporale del contratto è stata prevista espressamente nel bando o nei documenti di gara?	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11						
17	1) La proroga è stata istituita per il tempo strettamente necessario all'espletamento delle procedure una nuova gara di selezione di un altro contraente? 2) Le motivazioni della proroga sono state espressamente menzionate in un atto dell'Amministrazione aggiudicatrice? 3) È stato verificato che il contratto preveda l'esecuzione delle prestazioni alle medesime condizioni e prezzi già pattuiti, ovvero più favorevoli per la Stazione appaltante.	D.Lgs. 50/2016, art. 106 comma 11 Cfr. Cons. Stato, sez. VI, 24 novembre 2011, n. 6194						
ST	Collaudo e chiusura del contratto							
Sezione	D.9							
1	È stato redatto un certificato di ultimazione dei lavori da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto secondo le tempistiche previste?	D.M. n. 49 del 7 marzo 2018 "Regolamento recante l'approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del Direttore dei lavori e del Direttore dell'esecuzione", art. 1;						
2	È stato eseguito il collaudo sui lavori realizzati al fine di accertarne la coerenza con le previsioni e le pattuizioni contrattuali? Il collaudo finale ha avuto luogo entro e non oltre 6 mesi dall'ultimazione dei lavori, salvo casi di particolare complessità per quali tale termine è di massimo un anno? Il Certificato di collaudo è stato sostituito dal Certificato di regolare esecuzione rilasciato dal Direttore dei lavori nei seguenti casi: - per i contratti di lavori di importo superiore a 1 milione di euro ed inferiore alla soglia di cui all'art. 35, tutti i casi espressamente individuati dall'art. 102, comma 8; - per i contratti di lavori di importo pari o inferiore a 1 milione di euro, se la stazione appaltante ne esprime la facoltà. In tal caso, verificare che il Certificato di regolare esecuzione sia emesso non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.	D.Lgs. 50/2016, art. 102, commi 2 e 3, modificati dal D.Lgs. 56/2017. Ai sensi dell'art. 102, comma 8, con Decreto del Ministro delle Infrastrutture e Trasporti saranno disciplinate le modalità tecniche di svolgimento del collaudo, compresi i casi in cui il Certificato di collaudo potrà essere sostituito dal Certificato di regolare esecuzione. Fino all'entrata in vigore di tale Decreto, si applica l'art. 216 comma 16. Modificato dall'art. 1, comma 20, lettera v), della legge n. 55 del 2019.						
3	Esiste un atto formale di approvazione del collaudo?	D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 3 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
4	1) L'incaricato al collaudo è stato nominato dalla Stazione appaltante tra i propri dipendenti o dipendenti di altre Amministrazioni pubbliche con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristiche del contratto? 2) In caso di applicazione del Dlgs. 56/2017 l'incaricato della verifica di conformità, in possesso dei requisiti di moralità, competenza e professionalità, deve essere iscritto all'albo dei collaudatori nazionali o regionali di pertinenza come previsto dal comma 8 dell'art. 11?	D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 6 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
5	Nel caso di carenza di organico o ovvero di difficoltà a ricorrere a dipendenti di Amministrazioni aggiudicatrici con competenze specifiche in materia, l'incarico esterno di collaudo è stato affidato secondo le procedure previste, art. 31, comma 8 del D.Lgs. 50/2016.	D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 6 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
6	La Stazione appaltante ha accertato l'assenza di cause di incompatibilità previste dall'art. 102, comma 8 del D.Lgs. 50/2016 per il conferimento dell'incarico di collaudo.	D.Lgs. 50/2016, art. 102, comma 7 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
7	La Stazione appaltante si è rivalsa della la cauzione per provvedere al pagamento in caso di inadempienze dell'aggiudicatario derivanti dall'inosservanza di norme dei contratti collettivi, di Leggi, tutela, protezione, assicurazione e assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto?	D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 2 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
8	Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria, ai fini della liquidazione della rata di saldo, il titolare del contratto ha stipulato una polizza indennitaria decennale, con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo, a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera o derivanti da gravi difetti costruttivi.	D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 8 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
9	Per lavori di importo superiore al doppio della soglia di rilevanza comunitaria, l'esecutore dei lavori ha altresì stipulato una polizza assicurativa decennale di responsabilità civile per danni cagionati a terzi, decorrenza con decorrenza dalla data di emissione del Certificato di collaudo?	D.Lgs. 50/2016, art. 103, comma 8 modificato dal D.Lgs. 56/2017						
C	Spese ammissibili e pagamento							
T	Spese ammissibili e pagamento							
ST	Spese ammissibili e pagamento							
Sezione	E							
1	1) La documentazione di spesa trasmessa dall'aggiudicatario è completa e coerente con i lavori indicati nel capitolato di gara e nel contratto? 2) Vi è coerenza tra operazione e Convenzione/atto di concessione e progetto, contratto e relazioni del Beneficiario all'AdG? 3) Vi è correttezza e coerenza tra operazione, contratto, decreti di impegno di spesa, fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente (lavori, importo, partita IVA, ragione sociale, indirizzo, sede, tempi di pagamento), decreti di liquidazione delle spese, ordini/mandati di pagamento regolarmente quietanzati (numero, data, creditore, importo, conto corrente), SAL, relazioni sull'attuazione, certificati di regolare esecuzione/certificati di collaudo?	DPR n. 22 del 5-02-2018						
2	Le fatture o documenti contabili di valore probatorio equivalente sono stati annullati con un timbro di dicitura da cui si rilevi l'importo cofinanziamento a valere sul PO e il pertinente Fondo o analoga dicitura è inclusa nelle fatture elettroniche?	art. 3, comma 5, della legge n. 136/2010 Risoluzione n. 52/E del 17/06/2010 dell'Agenzia delle Entrate						
3	Il CUP e il CIG sono stati riportati nei documenti giustificativi di spesa e di pagamento?	Legge n. 136/2010, normativa sulla fatturazione elettronica e Linee guida ANAC tracciabilità 2017, ART. 25 DI 66/2014 Al fine di assicurare l'effettiva tracciabilità dei pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, le fatture elettroniche emesse verso le stesse Pubbliche Amministrazioni riportano: 1) il Codice identificativo di gara (CIG), tranne i casi di esclusione dall'obbligo di tracciabilità di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; 2) il Codice unico di Progetto (CUP)						
4	Il Beneficiario ha verificato che il DURC fosse regolare prima del pagamento? Nell'ipotesi in cui non fosse regolare è stata attivata la procedura di intervento sostitutivo?	decreto legge 21 giugno 2013 n. 69 - art. 31 decreto legge 20 marzo 2014 n. 34						
5	Ove applicabile, è stata verificata l'assenza di inadempienze da parte del destinatario del pagamento al decorso dei termini sospensivi previsti al riguardo dal DM 40/2008 (art. 3 comma 4)?	DM 40/2008 (verifiche Equitalia) art. 3, c.4						
6	Il mandato di pagamento del saldo ha data successiva al certificato di conformità/certificato di regolare esecuzione ed è regolarmente quietanzato.	Art. 1665 del Codice civile						
7	Il numero di conto corrente dell'appaltatore sul quale è stato effettuato il pagamento corrisponde a quello dedicato previsto dal contratto nel rispetto della normativa sulla tracciabilità?	Legge n. 136/2010						

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
8	Affinchè la spesa possa essere ritenuta ammissibile sono soddisfatti i seguenti requisiti di carattere generale, ovvero la spesa è: - pertinente ed imputabile ad un'operazione selezionata dall'Autorità di gestione o sotto la sua responsabilità, conformemente alla normativa applicabile? - effettivamente sostenuta dal Beneficiario e comprovata da fatture quietanzate o giustificata da documenti contabili aventi valore probatorio equivalente (salvo in caso di Opzioni di Semplificazione dei Costi)? - in casi debitamente giustificati, comprovata da idonea documentazione comunque attestante la pertinenza all'operazione della spesa sostenuta? - sostenuta nel periodo di ammissibilità delle spese? - tracciabile ovvero verificabile attraverso una corretta e completa tenuta della documentazione al fine assicurare, con riferimento alla spesa, l'esistenza di un'adeguata pista di controllo? - contabilizzata, in conformità alle disposizioni di legge ed ai principi contabili e, se del caso, sulla base delle specifiche disposizioni dell'Autorità di gestione (con particolare riferimento alla registrazione dei beni nel registro dei beni ammortizzabili)? - le spese sostenute sono connesse all'esecuzione della specifica operazione - incluse le spese sostenute dalla Pubblica Amministrazione - siano previste dall'operazione stessa ed approvate dall'Autorità di Gestione o sotto la sua responsabilità, ivi comprese quelle di valutazione, controllo, informazione e pubblicità dell'operazione medesima? - sono stati rispettati i requisiti generali di cui all'art. 65 "Ammissibilità", Reg. (UE) n. 1303/2013 (modificato dal Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018)?	Art. 2, c.2, del DPR n. 22 del 5-02-2018 Art.11, c.1, del DPR n. 22 del 5-02-2018 Art. 65, Reg. (UE) n. 1303/2013 (modificato dal Reg. (UE, EURATOM) n. 1046/2018)						
9	1) Esiste un'eventuale presenza di altre fonti di finanziamento a copertura delle spese oggetto dell'operazione? 2) L'AdG / soggetto competente ha verificato l'assenza di cumulo tra il contributo richiesto ed altri contributi pubblici?							La Commissione raccomanda di non limitarsi ad una risposta affermativa o negativa al PdC ma invita a lasciare traccia del lavoro svolto. A tal proposito, nel suo "Reflection Paper on Audit documentation - Good practices from and for auditors" consiglia di inserire in nota i documenti verificati a supporto della risposta data, ad esempio il controllo su CIG e CUP, l'invito a presentare offerte, ed eventuali autodichiarazioni rilasciate dal beneficiario (la Commissione sottolinea come le autodichiarazioni rilasciate dai beneficiari finali, dovrebbero sempre essere prese in considerazione sebbene, per quanto possibile, non senza ulteriori controlli incrociati in particolare quando si parla di autodichiarazioni rilasciate da piccole/medie imprese). La Commissione raccomanda inoltre un controllo sui sistemi informatici dei fondi SIE o di altri organismi/banche dati nazionali (eventualmente basati sul rischio), riguardanti gli attuali e i precedenti periodi di programmazione e sottolinea come il controllo preventivo della posizione del beneficiario sul sistema ARACHNE rappresenti una buona prassi (ad esempio una valutazione del beneficiario in base al n. di operazioni degli ultimi anni, della dimensione dell'impresa, degli indicatori di solvibilità e rischio di frode). L'AdA in base al proprio giudizio professionale può comunque decidere, nel caso in cui non si possa escludere con altre prove l'eventuale doppio finanziamento, di disporre un controllo sulla contabilità del beneficiario esaminando prove e registrazioni estrapolate dal sistema contabile del beneficiario relative a rimborsi e pagamenti precedenti nell'ambito della stessa operazione (valutare questa possibilità caso per caso essendo un controllo particolarmente invasivo).
10	Sono escluse dall'ammissibilità ai Fondi SIE le seguenti spese: - multe, penali, ammende, sanzioni pecuniarie; - deprezzamenti e passività; - interessi di mora; - commissioni per operazioni finanziarie, perdite di cambio e altri oneri meramente finanziari.	Art.13, commi 1 e 2, del DPR n. 22 del 5-02-2018						
11	È stato verificato che l'imposta sul valore aggiunto (IVA) realmente e definitivamente sostenuta dal Beneficiario non sia recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento?	Art. 69, paragrafo 3, lettera c), del regolamento (UE) n. 1303/2013 Art.15, c.1 del DPR n. 22 del 5-02-2018						
12	È stato verificato che ogni altro tributo od onere fiscale, previdenziale e assicurativo per operazioni cofinanziate da parte dei Fondi SIE non sia recuperabile dal Beneficiario, purché direttamente afferenti dette operazioni.	Art.15, c.3, del DPR n. 22 del 5-02-2018						
13	Al fini dell'ammissibilità della spesa, l'acquisto di materiale usato soddisfa le seguenti condizioni: - il venditore ha rilasciato una dichiarazione attestante la provenienza esatta del materiale e che lo stesso, nel corso degli ultimi sette anni, non ha beneficiato di un contributo nazionale o europeo; - il prezzo del materiale usato non è superiore al suo valore di mercato; - il prezzo del materiale usato è inferiore al costo di materiale simile nuovo; - le caratteristiche tecniche del materiale usato acquistato sono adeguate alle esigenze dell'operazione e sono conformi alle norme e agli standard pertinenti?.	Art.16 DPR n. 22 del 5-02-2018						
14	Fatta salva l'ammissibilità della spesa per locazione semplice o per noleggio, la spesa per la locazione finanziaria (leasing) ha rispettato le seguenti condizioni di cui all'art. 19 del DPR n.22 del 05-02-2018?	Art.19 DPR n. 22 del 5-02-2018						
15	A) Nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia stato il concedente 1) il cofinanziamento è stato utilizzato al fine di ridurre l'importo dei canoni versati dall'utilizzatore del bene oggetto del contratto di locazione finanziaria? 2) i contratti di locazione finanziaria hanno comportato una clausola di riacquisto? 3) i contratti di locazione finanziaria hanno previsto una durata minima pari alla vita utile del bene oggetto del contratto? 4) in caso di risoluzione del contratto prima della scadenza del periodo di durata minima, senza la previa approvazione delle autorità competenti, il concedente si è impegnato a restituire alle autorità nazionali interessate, mediante accredito al fondo appropriato, la parte della sovvenzione europea corrispondente al periodo residuo? 5) l'acquisto del bene da parte del concedente, comprovato da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, ha costituito la spesa ammissibile al cofinanziamento? 6) l'importo massimo ammissibile è inferiore al valore di mercato del bene dato in locazione? 7) l'aiuto versato al concedente è stato utilizzato interamente a vantaggio dell'utilizzatore mediante una riduzione uniforme di tutti i canoni pagati nel periodo contrattuale? 8) il concedente ha dimostrato che il beneficio dell'aiuto è stato trasferito interamente all'utilizzatore, elaborando una distinta dei pagamenti dei canoni o con un metodo alternativo che fornisca assicurazioni equivalenti?							

Livello	Testo	Riferimento normativo	Positivo	Negativo	N.a.	Documenti esaminati	Motivazione su valutazione	Indicazione
16	B) Nel caso in cui il beneficiario del cofinanziamento sia stato l'utilizzatore: 1) I canoni pagati dall'utilizzatore al concedente, comprovati da una fattura quietanzata o da un documento contabile avente forza probatoria equivalente, hanno costituito la spesa ammissibile? 2) nel caso di contratti di locazione finanziaria contenenti una clausola di riacquisto o che prevedono una durata contrattuale minima corrispondente alla vita utile del bene, l'importo massimo ammissibile non è stato superiore al valore di mercato del bene?							
C	Attuazione e controllo dell'operazione							
T	Attuazione e controllo dell'operazione							
ST	Output fisico (Verifiche che dovrebbero essere svolte in loco)							
Sezione	F							
1	I lavori cofinanziati sono stati eseguiti I lavori, considerando eventuali variazioni del progetto stesso, sono coerenti con: - il Programma - l'Avviso, se pertinente - quanto previsto nella Convenzione con l'Amministrazione e nel contratto con l'aggiudicatario - le Relazioni sull'attuazione - la documentazione di spesa	Reg(UE) 1303/2013 art. 125						
2	È stato rispettato il principio di informazione e pubblicità in capo ai Beneficiari in fase attuativa (es. etichette, loghi, targhe/cartelloni e analoghe misure)?	Regolamento (UE) n. 1303/2013 (artt. da 115 a 117 Allegato XII "Informazioni e comunicazione sul sostegno fornito dai fondi" del Reg. (UE) 1303/2013 Regolamento di esecuzione (UE) n. 821/2014						
3	Sono stati rispettati i termini per la realizzazione dell'intervento previsti dal bando/Avviso, dall'operazione e dal contratto di appalto	Reg. 1303/2013 art. 125 comma 3 lettera c)						

